Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1901 — **Roma — Lunedì 15 Luglio** — **Numero 168**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

REALE ORDINE CIVILE DI SAVOIA

In udienza del giorno 7 corrente mese, **S. M. il Re**, su proposta di S. E. il Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio del Reale Ordine Civile di Savoia, ha nominato Consigliere dell'Ordine stesso il comm. prof. PIETRO BLASERNA, senatore del Regno, cavaliere del Reale Ordine suddetto.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 268 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 35 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della guardia di finanza, approvato con R. decreto, n. 40, del 13 febbraio 1896;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al Regolamento di servizio per la guardia di finanza, approvato con R. decreto del 13 aprile 1882, n. 701 (serie 3ª), è sostituito quello qui annesso, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

L. WOLLEMBORG.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO di servizio per la guardia di finanza

TITOLO I.
Ordinamento ed esecuzione del servizio

CAPO I.
ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Generalità.

Art. 1.

I doveri di servizio delle guardie di finanza, indicati nell'articolo 1 della legge di ordinamento del corpo, si esplicano, in via principale, secondo le disposizioni delle leggi e dei Regolamenti sulle dogane, sulle privative e sulle imposte di produzione e, sussidiariamente, secondo le disposizioni di tutte le altre leggi speciali di finanza.

Nel concorrere con gli altri agenti della forza pubblica al mantenimento della sicurezza e dell'ordine, le guardie si atten-

gono alle disposizioni della legge e del Regolamento di pubblica sicurezza, delle leggi penali generali, e delle altre leggi generali e speciali che agli agenti della pubblica forza conferiscono facoltà o attribuiscono doveri.

Art. 2.

Le guardie di finanza, siano o no comandate, si considerano sempre in servizio permanente, per la tutela delle leggi indicate nell'articolo precedente, delle quali debbono in ogni tempo impedire le violazioni.

Art. 3.

Rispetto agli obblighi di servizio militare, le guardie osservano le disposizioni concordate fra i Comandi del R. Esercito o della R. Marina e quelli del Corpo, in conformità delle norme generali contenute nel Capo II del Regolamento d' istituzione e di disciplina approvato col R. decreto dell' 11 novembre 1896, n. 497.

Art. 4.

La vigilanza demandata alle guardie di finanza per garantire l'osservanza delle leggi, di cui è affidata ad esse la tutela, si estende a tutto il territorio del Regno ed al mare territoriale (1); ma si esercita principalmente, ininterrotta, lungo la linea doganale, nelle zone di vigilanza doganale e delle saline, sulle coltivazioni dei tabacchi, presso le fabbriche ed i depositi di generi soggetti a tassa di produzione e presso gli stabilimenti e depositi soggetti a speciali vincoli, agli effetti delle leggi doganale e sulle privative.

Distinzione del servizio.

Art. 5.

Il servizio si distingue in *ordinario* o *principale* ed *eventuale* od *accessorio*.

Servizio *ordinario* è quello che viene eseguito costantemente dalle guardie, con norme di carattere permanente, e che tende al conseguimento degli scopi indicati nel citato articolo 1 della legge di ordinamento del Corpo.

Servizio *eventuale* è quello concernente gl'incarichi sussidiari, che alle guardie possono affidarsi per la loro qualità di agenti della forza pubblica o di pubblica sicurezza, e gl'incarichi che, pur mirando alla tutela di leggi finanziarie, siano normalmente demandati ad altri agenti dell'Amministrazione.

Art. 6.

I servizi ordinari debbono avere sempre la precedenza su quelli eventuali, salvo i casi di assoluta urgenza negl'incarichi d'indole militare o di pubblica sicurezza, o in altri improrogabili servizi finanziari per conto dello Stato.

Circoscrizione di servizio.

Art. 7.

Per la vigilanza che debbono esercitarvi le guardie di finanza, tutto il territorio del Regno è diviso in circoli, che si suddividono in tenenze, ripartite alla loro volta in brigate.

Nelle località più importanti per la vigilanza, le brigate aventi circoscrizione vasta possono suddividersi in distaccamenti e corpi di guardia, i quali prestano servizio alla dipendenza delle brigate medesime.

Nei circoli meno importanti, le brigate, anzichè raggrupparsi in tenenze, possono essere poste alla dipendenza immediata del comandante il circolo.

Art. 8.

A ciascuno dei reparti indicati nell'articolo precedente è assegnato un determinato territorio od un tratto di linea di confine da vigilare.

Il personale assegnato al reparto non può, in servizio di vigilanza, oltrepassare la propria circoscrizione, senza ordine od autorizzazione superiore; salvo che si tratti di perseguitare un contrabbando o d'inseguire persone colpevoli di altre infrazioni alle leggi finanziarie o generali, oppure di portar soccorso al reparto limitrofo.

Art. 9.

L'autorizzazione di oltrepassare la propria circoscrizione è data:

dal comandante di tenenza, quando i componenti di una brigata debbansi recare nella circoscrizione di altra brigata della stessa tenenza;

dal comandante il circolo, quando si tratti di personale che debba compiere servizi in una tenenza del circolo diversa da quella cui appartiene.

Art. 10.

Anche fuori dei casi indicati nell'ultimo comma dell'articolo 8, quando si tratti di compiere servizi che non comportino indugio, per prevenire o impedire frodi delle quali sia venuto a cognizione, il personale di un riparto può recarsi nel territorio assegnato ad un altro riparto. In tal caso però, se nella località in cui devesi eseguire il servizio trovasi stanziato personale del corpo, colui che dirige l'operazione devesi presentare a chi comanda questo personale, per procedere di concerto. Se la località non è sede di alcun nucleo di forza, l'operazione può essere eseguita; ma chi la dirige ne deve riferire immediatamente, per la via gerarchica, al proprio comandante di circolo, al quale spetta di informare poi il comandante del reparto, nella cui circoscrizione il servizio ha avuto luogo.

Art. 11.

Gli agenti che trovinsi fuori della propria circoscrizione, per licenza o per altri motivi, debbono astenersi da qualsiasi atto esecutivo di servizio, pel quale non abbiano ricevuto ordine espresso.

Ove vengano a conoscenza che, nella località in cui si trovano, sianvi irregolarità da reprimere, si limitano ad informarne il comandante del riparto che vi ha giurisdizione; tranne quando si tratti di contravvenzioni flagranti o siavi pericolo nell'indugio, nel qual caso provvedono subito a reprimere le constatate violazioni di legge, informandone poi il capo dell'anzidetto reparto.

Direzione del servizio.

Art. 12.

Il servizio in ogni circolo è diretto, sotto la propria responsabilità, da un comandante, il quale lo ripartisce fra le dipendenti brigate, mediante *ordini permanenti*, che determinano la circoscrizione ed i còmpiti ordinari di ciascuna brigata.

Le disposizioni di servizio contenute negli ordini permanenti non dispensano però il comandante di circolo dall'obbligo di ordinare tutti gli altri provvedimenti, che sono necessari per assicurare il più efficace funzionamento della vigilanza e per reprimere gli eventuali tentativi di violazione delle leggi affidate alla tutela del corpo.

Art. 13.

I comandanti di tenenza hanno facoltà di dare alle brigate disposizioni speciali di servizio anche a modificazione temporanea di quelle contenute negli ordini permanenti, quando vi siano plausibili motivi, dei quali debbono subito informare il comandante del circolo.

Ad essi è inoltre applicabile il disposto del secondo comma dell'articolo precedente.

I comandanti di brigata debbono, in massima, curare l'esecuzione degli ordini permanenti di servizio e di quelli speciali che ricevono dal Comando superiore; ma quando vi siano esigenze di servizio urgenti ed impreviste, debbono, indipendentemente da tali ordini, adottare sotto la propria responsabilità i provvedimenti necessari, informandone subito, gerarchicamente, i superiori.

Parimenti, quando per deficienza di personale o per altre cause

(1) Dicesi mare territoriale la zona di acqua che, partendo dal lido, si estende verso il mare per la larghezza di dieci chilometri.

gli ordini permanenti di servizio non possano aver esecuzione integrale, i comandanti di brigata debbono provvedere perchè siano egualmente raggiunti gli scopi della vigilanza, modificando la ripartizione degl'incarichi fra i componenti la brigata. Di tali modificazioni temporanee informano subito il comandante di tenenza.

Norme per la compilazione dell'ordine permanente di servizio.

Art. 14.

Nel formulare gli ordini permanenti di servizio per le dipendenti brigate, il comandante di circolo deve mirare ad assicurare che la vigilanza di prima linea sia sempre continua e collegata, e che la sorveglianza ed i riscontri demandati alle brigate di seconda linea ed interne siano esercitati con la massima frequenza e nel modo più efficace, tenuto conto delle condizioni speciali dei luoghi.

Particolare cura deve porsi nel tenere sorvegliati i punti di confine tra i varî reparti, ed a tal uopo gli ordini permanenti di servizio, per le brigate situate nei punti estremi della circoscrizione dei circoli, debbono concordarsi tra i comandanti dei circoli limitrofi.

Distinzione delle brigate.

Art. 15.

Rispetto alle loro attribuzioni, le brigate si distinguono *in stanziali; volanti di linea; volanti interne; di porto; di lago o di laguna; costiere; di mare; sedentarie.*

Nelle località in cui una sola brigata è sufficiente per eseguire varie specie di servizio, si possono costituire brigate *miste*.

Attribuzioni delle brigate.

Art. 16.

Le brigate *stanziali* sono incaricate del servizio di vigilanza di prima linea, e sono collocate, di regola, lungo la frontiera di terra ed il litorale, ed attorno al recinto delle saline o di altri stabilimenti e territorî sottoposti a vigilanza finanziaria.

Nei tratti di frontiera, in cui la vigilanza presenta speciali difficoltà o disagio, il servizio di prima linea è eseguito dalle brigate *volanti di linea;* e lungo i tratti di litorale che non possono essere vigilàti senza imbarcazioni, è eseguito dalle brigate *costiere*.

Art. 17.

Le brigate *volanti interne* eseguono la vigilanza in seconda linea e nell'interno del Regno, per controllare ed appoggiare il servizio di prima linea, arrestare il contrabbando a questo sfuggito, e sorvegliare le fabbriche, i depositi e gli esercizi, in cui deve esercitarsi vigilanza finanziaria saltuaria o permanente.

Laddove lo consentano le esigenze del servizio e la circoscrizione sia poco estesa, questo còmpito può essere affidato anche a brigate volanti di linea.

Art. 18.

Le *brigate di porto, di lago* o *di laguna* vigilano con imbarcazioni gli spazi acquei, costituenti la rispettiva circoscrizione.

Le *brigate di mare* sorvegliano la navigazione entro il mare territoriale, ed appoggiano e controllano, da mare, la vigilanza litoranea esercitata dalle brigate stanziali e costiere.

I galleggianti assegnati alle predette brigate non possono adoperarsi che per soli scopi di servizio, e non debbono essere allontanati dai posti di vigilanza cui sono destinati, salvo i casi di forza maggiore e quelli previsti dai precedenti articoli 8 e 10.

Art. 19.

Le brigate *sedentarie* eseguono i servizi accennati nell'arcolo 89 del Regolamento d'istituzione e di disciplina del corpo.

CAPO II.

ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Modi di esecuzione del servizio.

Art. 20.

Il servizio di vigilanza si compie col mezzo di:

a) sentinelle, vedette e piantoni;
b) perlustrazioni ed esplorazioni;
c) appostamenti ed imboscate;
d) visite, riscontri ed indagini di polizia finanziaria;
e) perquisizioni.

Alle guardie di finanza spetta inoltre di eseguire:

1° l'accompagnamento delle merci;

2° la scorta dei generi e dei corpi di reato da esse sequestrati e degli individui arrestati;

3° il trasporto della corrispondenza d'ufficio, nei casi d'urgenza e quando non possa provvedervisi coi mezzi ordinari;

4° la scorta dei superiori e, quand'occorra, degli ammalati e dei puniti;

5° tutti gli altri còmpiti ordinari e straordinari indicati nel presente e negli altri Regolamenti del corpo.

Art. 21.

Quando le guardie sono aggregate ad altri reparti di agenti della forza pubblica, s'attengono alle norme di servizio dei corpi ai quali sono temporaneamente assegnate.

Servizio di sentinella e di piantone.

Art. 22.

Il servizio di sentinella consiste nella costante vigilanza di un passaggio o di un varco e delle adiacenze immediate, eseguita da una guardia isolata, armata di moschetto con sciabola inastata.

Alle porte delle dogane o di altri uffici esecutivi di finanza, in alcuni varchi doganali, nelle caserme e simili, il servizio di vigilanza può farsi eseguire anche da guardie armate soltanto di sciabola baionetta, ed in tal caso prende nome di servizio di piantone.

Art. 23.

La sentinella ed il piantone ricevono una consegna speciale, dalla quale non possono assolutamente dipartirsi, e non possono lasciare il posto se non sono stati sostituiti, salvo che abbiano ricevuto ordini diversi.

Essi debbono risolutamente impedire qualunque fatto che non corrisponda ai termini della consegna ricevuta, o che altrimenti reputino nocivo agl'interessi della finanza od all'ordine pubblico chiedendo soccorso, quando occorra, agli agenti vicini od al posto dal quale dipendono.

L'istruzione sul servizio da prestare è data alle sentinelle ed ai piantoni dal capo posto.

Art. 24.

La sentinella non può mettersi a sedere, leggere, scrivere e fumare, nè intrattenersi a discorrere con chicchessia, limitandosi a rispondere brevemente alle domande dei superiori.

Il piantone deve osservare lo stesso divieto; ma gli è permesso di sedere, quando lo consenta il servizio che presta.

Servizio di vedetta.

Art. 25.

Il servizio di vedetta si esegue di giorno, da agenti isolati, i quali, in punti da cui possa esercitarsi un'estesa vigilanza su luoghi aperti e piani, sorvegliano tutto quanto avviene nei luoghi stessi.

La guardia in servizio di vedetta è armata della sola sciabola baionetta inguainata. Quando il servizio debba eseguirsi a molta distanza dalla caserma o dal corpo di guardia, la vedetta deve essere armata anche di rivoltella o di moschetto.

Lo disposizioni dell'articolo 23 sono integralmente applicabili

al servizio di vedetta. Questa deve anche osservare il divieto stabilito dall'articolo 24 per le sentinelle.

Servizio di perlustrazione e di esplorazione.

Art. 26.

Il servizio di perlustrazione ed esplorazione si eseguisce percorrendo la linea di confine terrestre o marittimo, le zone doganali di vigilanza e quelle stabilite attorno alle saline ed alle coltivazioni di tabacco, quando non sia necessario o non vi si possa eseguire il servizio di sentinella o di vedetta.

Può essere eseguito per mare a mezzo d'imbarcazioni, oppure per terra da uomini isolati o indrappellati.

Si esegue da uomini isolati, sui tratti di linea di confine piani e di limitata estensione, nei quali sia facile il collegamento del servizio dei varî agenti; si esegue mediante drappelli di due o più uomini negli altri casi.

Art. 27.

Nel servizio di perlustrazione, gli agenti sono armati di moschetto e della sciabola baionetta inguainata. Laddove sia consigliato da circostanze speciali, possono essere armati anche di rivoltella.

Le guardie comandate di giorno in servizio di perlustrazione isolata lungo le banchine dei porti e nei luoghi ordinariamente assegnati per le operazioni doganali, possono essere armate della sola sciabola baionetta inguainata. Però, se in prossimità dei posti di servizio sonvi corpi di guardia, esse escono dalla caserma armate del moschetto per deporlo nel corpo di guardia.

Gli agenti del ramo mare, che prestano servizio nelle imbarcazioni, portano seco il moschetto, ma sono dispensati dall'obbligo di tenersi armati della sciabola baionetta.

Servizio d'appostamento e d'imboscata.

Art. 28.

Nei tratti di terreno intersecati da burroni o da altre accidentalità, che rendano impossibili o difficili le perlustrazioni continuate, la vigilanza si esercita mediante appostamenti di drappelli, nei luoghi dai quali possano sorvegliarsi i passi più importanti o minacciati dal contrabbando.

Talvolta gli appostamenti debbono simularsi allo scopo di deviare l'attenzione dei contrabbandieri. A quest'uopo il drappello appostato, dopo qualche tempo a giudizio di chi ne ha il comando, va con cautela ad appostarsi in altre località comprese nel tratto assegnatogli per la vigilanza e designate in anticipazione dal comandante la brigata. Questo servizio prende nome d'imboscata.

Il servizio d'appostamento o d'imboscata si esegue normalmente da drappelli di due uomini; ma nelle località di frontiera pericolose o frequentemente violate da bande di contrabbandieri, i drappelli debbono essere formati di tre o più uomini.

Art. 29.

Nei servizi d'appostamento e d'imboscata è necessario che i drappelli procurino di nascondere le loro mosse a chi può avere interesse di spiarle.

In tali servizi è quindi vietato rigorosamente di fumare, rompere il silenzio o cambiare posto, senza che ne abbia dato ordine il capo drappello.

Il segreto dei movimenti del servizio si ottiene anche variando le ore della partenza e del ritorno, e le strade da percorrere per recarsi ai posti da vigilare. Queste cautele si osservano anche nelle perlustrazioni.

Negli appostamenti gli agenti debbono essere armati della rivoltella e del moschetto con la sciabola inguainata.

Visite e riscontri.

Art. 30.

Il servizio di visita e di riscontro si esegue dalle guardie di finanza presso i depositi doganali; presso gli uffici di deposito e di vendita e gli esercizi di rivendita dei generi di privativa; presso le fabbriche ed i depositi di generi soggetti a tassa di produzione, e presso gli altri stabilimenti ed esercizi sottoposti a vigilanza finanziaria, allo scopo di constatare che vi si osservino le discipline stabilite dalle leggi e dai Regolamenti sulle dogane, privative, imposte di produzione e simili.

Si comprendono in questo servizio anche tutti i riscontri, che le guardie eseguono per assicurarsi dell'esatto adempimento delle norme che regolano la circolazione ed il deposito delle merci soggette a speciali vincoli, nelle zone di vigilanza e nell'interno del territorio.

Art. 31.

Il servizio di visita e riscontro si esegue da drappelli di almeno due uomini, uno dei quali, di regola, sottufficiale o guardia scelta, fatta eccezione per le visite eseguite da ufficiali.

I componenti del drappello sono armati della rivoltella e della sciabola inguainata, a meno che non debbano percorrere lunghi tratti di strada fuori dell'abitato, nel quale caso portano seco anche il moschetto.

Art. 32.

Le visite alle rivendite, agli uffici, ai depositi ed agli altri esercizi si eseguono entro il periodo di tempo stabilito dai Regolamenti speciali o da apposite istruzioni, oppure in base ad ordini impartiti di volta in volta dai comandanti di circolo o di tenenza. Le constatazioni fatte in tali visite si fanno risultare da apposito processo verbale, firmato dai componenti il drappello e dal proprietario o conducente dell'esercizio.

Presso le brigate incaricate della vigilanza negli anzidetti esercizi e depositi, devesi tenere in corrente un registro, in cui siano indicati tutti i locali da sorvegliarsi, distinti per specie.

Servizio di polizia finanziaria.

Art. 33.

Per servizio di polizia finanziaria s'intende il complesso delle indagini tendenti alla scoperta delle eventuali violazioni delle leggi di finanza, alla ricerca dei mezzi per reprimerle ed alla identificazione delle persone che si dedicano a perpetrarle.

Perquisizioni.

Art. 34.

Le perquisizioni si fanno allo scopo di constatare la detenzione di generi di contrabbando o di accertare altre frodi flagranti a danno della Finanza.

Possono eseguirsi sulle persone, negli esercizi o nei domicilî, osservate le norme specificate negli articoli seguenti e sempre quando sianvi gravi e fondati indizi, che giustifichino i sospetti della frode che si vuol colpire.

Perquisizioni sulle persone.

Art. 35.

Le guardie di finanza hanno facoltà di procedere alla visita personale degl'individui, i quali, pel loro contegno o per altre circostanze, facciano fondatamente supporre che nascondano sotto gli abiti generi di contrabbando.

Di tale facoltà però debbono fare uso con la massima riserva, astenendosene quando il sospetto non si fondi su indizi palesi e giustificabili, specialmente se l'individuo da visitare non trovisi in prossimità della linea doganale o degli altri posti, in cui sia possibile la frode.

Le perquisizioni personali non debbono essere eseguite in alcun caso sulla pubblica via, ma devesi accompagnare sempre lo individuo da perquisire nel più vicino ufficio o corpo di guardia oppure in altro luogo, nel quale la visita possa essere effettuata senza la presenza di estranei, a norma dell'articolo successivo.

Sulle persone che si trovino entro i recinti doganali non possono eseguirsi perquisizioni che su richiesta del capo del servizio doganale.

Art. 36.

Se la persona da perquisire è un uomo, manifestatogli urba-

namente e decorosamente lo scopo della visita personale, lo si invita a spostare da sè stesso gli abiti per accertare la sussistenza o non del concepito sospetto. In caso di rifiuto, gli si lascia facoltà o di farsi frugare sulla persona o di farsi accompagnare, per una visita regolare, al più vicino ufficio doganale, delle privative o di brigata, oppure presso altra Autorità.

Quando debbasi perquisire una donna, la si accompagna al più vicino ufficio doganale, delle privative o di brigata, al quale sia assegnata una visitatrice. Laddove non esistano tali uffici, la donna da perquisire viene accompagnata presso il più vicino ufficio comunale e la visita si fa eseguire da un'altra donna di fiducia. Alle guardie è assolutamente vietato di mettere mano sulle donne a scopo di visita personale, anche quando vi sia il consenso o la richiesta di queste.

Perquisizioni nei locali pubblici.

Art. 37.

Nelle ore di giorno, a' termini dell'articolo 142 del Codice di procedura penale (1), le guardie di finanza possono eseguire visite e perquisizioni domiciliari senza l'intervento di altre Autorità, per accertare contravvenzioni alle leggi di finanza:

a) nei locali di rivendita di generi di privativa, compresi quelli che servono pel deposito dei generi stessi, ma esclusi gli altri destinati a privata abitazione, anche se comunicanti coi locali di vendita o di deposito;

b) nelle fabbriche, depositi e locali in genere sottoposti a vigilanza finanziaria, per effetto delle leggi e dei Regolamenti doganali, delle imposte di produzione, delle privative e delle altre leggi di finanza;

c) in tutti gli esercizi dichiarati pubblici, a'sensi dell'articolo 50 della legge di P. S. (2).

Art. 38.

Anche nelle ore di notte le guardie possono accedere nei locali specificati nell'articolo precedente, fin quando siano aperti al pubblico o in corso di lavorazione, per gli accertamenti di cui al precedente articolo 30. Per eseguirvi perquisizioni occorre però, in dette ore, l'intervento dell'Autorità giudiziaria oppure il suo permesso, quando così sia stabilito da leggi speciali. In mancanza dell'Autorità giudiziaria, oppure quando essa abbia permesso la perquisizione e quando siavi pericolo nell'indugio, basta l'intervento di un ufficiale del corpo o di un altro degli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 57, nn. 2, 3 e 4, del Codice di procedura penale (3).

La richiesta per l'intervento delle predette Autorità deve essere, di regola, fatta per iscritto con indicazione dello scopo della perquisizione e del luogo in cui s'intende eseguirla.

Nei casi d'urgenza la richiesta può essere fatta anche verbalmente, eccetto quando le guardie debbano eseguire la perquisizione in abito borghese, nel qual caso occorre sempre la richiesta scritta.

Perquisizioni in domicilî e locali privati e presso stabilimenti ed uffici governativi.

Art. 39.

Quando si abbiano gravi indizi di contrabbando o di fabbricazione clandestina di generi di monopolio governativo o sottoposti a tassa di produzione, possono eseguirsi visite e perquisizioni anche nei domicilî e locali privati; ma, qualunque sia l'ora in cui si eseguono, è sempre indispensabile in tal caso il concorso di una delle Autorità indicate nell'articolo precedente o di un ufficiale del corpo.

Le perquisizioni nei domicilî e locali privati debbono sempre farsi di giorno; perciò, quando le guardie abbiano fondati sospetti che in questi locali esistano generi di contrabbando o si consumino di notte altre frodi alla Finanza, debbono limitarsi a tenerli attentamente sorvegliati attendendo l'ora opportuna per eseguire la perquisizione.

A questa norma si può fare eccezione soltanto nel caso in cui la frode non si possa colpire che durante la notte o quando il ritardo possa dar luogo ad imminenti pericoli facilmente dimostrabili.

Queste circostanze debbono farsi risultare dal verbale.

Art. 40.

Nel caso che, per gravissimi sospetti di contrabbando, si debbano eseguire visite o perquisizioni presso RR. stabilimenti militari e marittimi, devesi richiedere prima l'assenso del comandante lo stabilimento, e l'operazione deve essere sempre diretta da un ufficiale del corpo, in divisa.

Salvo caso di flagranza di contrabbando, è vietato d'introdursi per procedere a visite e perquisizioni negli uffici postali o nelle vetture e scompartimenti dei treni ferroviari, dei piroscafi e delle tramvie destinati al servizio postale, senza preventiva autorizzazione del Ministero delle Poste e Telegrafi o senza un'ordinanza dell'Autorità giudiziaria.

È assolutamente vietato d'introdursi, per eseguirvi visite o perquisizioni, nelle case degli agenti diplomatici dei Governi esteri, ed in quelle degli altri rappresentanti di tali Governi, i quali godano identiche prerogative.

Norme per l'esecuzione delle perquisizioni.

Art. 41.

Nei casi in cui è prescritto l'intervento dell'Autorità giudiziaria o di un ufficiale di polizia giudiziaria per eseguire visite o perquisizioni, le guardie non possono farne a meno, anche se a ciò acconsentisse il proprietario o conducente del locale da perquisire.

L'intervento occorre pure per introdursi nei locali privati o domicilî al solo scopo di eseguirvi arresti o sequestri o per farvi qualsiasi altra constatazione, nè possono le guardie ritenersi dispensate dall'obbligo di richiederlo anche nel caso di flagrante contravvenzione o d'inseguimento continuato di fuggitivi.

Qualora le Autorità invitate si rifiutassero d'intervenire alla perquisizione, le guardie si astengono dall'eseguirla, e riferiscono il rifiuto ai loro superiori, mediante processo verbale, per le denuncie giudiziarie od i provvedimenti amministrativi che, secondo i casi, siano necessari.

Art. 42.

Le perquisizioni debbono, di regola, eseguirsi alla presenza del proprietario o conducente dei locali da perquisire, o di un suo rappresentante.

In mancanza di essi, si richiede l'intervento di due parenti o vicini, oppure di qualche Autorità del luogo. Eccezionalmente la perquisizione può eseguirsi anche senza l'intervento di alcuna di tali persone, quando siavi l'impossibilità di trovarne e siavi pericolo nell'indugio.

Art. 43.

Tutti gli oggetti che occorra di sequestrare nella perquisizione, debbono assicurarsi in pieghi o colli, chiusi e sigillati con contrassegni della forza operante e della persona che ha presenziato l'operazione, quando essa vi acconsenta.

Della eseguita perquisizione si fa sempre constare mediante particolareggiato processo verbale, sottoscritto da tutti gli intervenuti, anche quando l'esito sia stato negativo.

(1) Sono ore diurne, a' termini del citato articolo del Codice di procedura penale, quelle dalle sette del mattino alle cinque della sera, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, e dalle cinque del mattino alle otto di sera, negli altri mesi.

(2) Sotto la denominazione di esercizi pubblici si comprendono alberghi, locande, trattorie, sale pubbliche per bigliardi, stabilimenti di bagni, osterie, caffè, ed altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumino vino, birra, liquori o altre bevande.

(3) Sono ufficiali di polizia giudiziaria, a' termini dell'articolo 57, nn. 2, 3 e 4, del Codice di procedura penale: i giudici istruttori, i pretori, gli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri, i delegati di P. S., i sindaci e chi ne fa le veci.

Se qualcuno degli intervenuti si rifiuta di firmare, se ne fa cenno nel verbale medesimo.

Art. 44.

Di regola non si possono praticare visite domiciliari e perquisizioni nei locali privati, senza il permesso del comandante di tenenza o dell'ufficiale di maggior grado avente sede nel luogo in cui l'operazione deve eseguirsi.

Nel caso di assoluta e comprovata urgenza ed in mancanza di ufficiali sul posto, l'autorizzazione può essere data anche dai comandanti di brigata o di distaccamento.

Se occorre il concorso di altri agenti della forza pubblica, la richiesta d'intervento viene fatta da chi ha autorizzato o deve dirigere la perquisizione, seguendo le norme stabilite dall' articolo 38 per le richieste d'intervento dell'Autorità giudiziaria.

Quando non possa intervenire alla perquisizione un ufficiale, l'operazione dev'essere sempre diretta dal comandante di brigata che ha giurisdizione nel luogo, in cui la perquisizione deve eseguirsi.

È fatta eccezione pel caso di flagranza o di pericolo nell' indugio, nel quale anche le guardie sono autorizzate a richiedere l'intervento dell'Autorità competente e ad eseguire colla sua assistenza la perquisizione.

Accompagnamento di generi e di corpi di reato sequestrati.

Art. 45.

I generi ed i corpi di reato sequestrati debbono, di regola, essere scortati ma non portati dalle guardie, a meno che si tratti di piccoli reperti.

Nel consegnare tali oggetti agli uffici deputati a custodirli, le guardie debbono ritirarne ricevuta, che trasmettono poi ai superiori.

La scorta anzidetta viene eseguita, in massima, da un drappello di due o più uomini armati di moschetto e di sciabola inguainata.

Art. 46.

Le guardie non debbono ingerirsi nel pagamento delle spese occorrenti pel trasporto dei reperti, dovendo provvedervi gli uffici che li ricevono in consegna. Il comandante del drappello firma però la polizza di spesa che serve di quietanza da parte del trasportatore.

Nel caso che i reperti non possano essere consegnati subito agli uffici contabili e sia necessario licenziare il trasportatore, le guardie possono anticipare le spese di trasporto, ritirandone una regolare ricevuta, firmata dal trasportatore e da due testimoni.

Trasporto della corrispondenza.

Art. 47.

Pel trasporto della corrispondenza fra i vari reparti del corpo, nei casi d'urgenza e quando non vi si possa provvedere convenientemente a mezzo della posta, si comandano, di regola, agenti isolati armati di rivoltella o di sciabola inguainata.

Le guardie incaricate dell' anzidetto trasporto si cambiano di brigata in brigata, per modo che ciascuna di esse non debba recarsi oltre la sede della brigata limitrofa a quella cui appartiene.

Scorta dei superiori.

Art. 48.

Il servizio di scorta ai superiori del corpo viene ordinato su richiesta di questi, e si esegue con le norme stabilite dall'articolo precedente pel servizio di corrispondenza.

È vietato di servirsi della scorta quando non si debbano ispezionare reparti del corpo od il servizio dei medesimi, e nei viaggi da compiersi esclusivamente sulle ferrovie, sui piroscafi e sulle tramvie, fatta eccezione pel caso in cui debbasi provvedere al ritiro od alla consegna delle paghe.

Servizi armati e disarmati.

Art. 49.

Per ogni effetto di ragione e di legge tutti i servizi specificati negli articoli precedenti del presente capo debbono considerarsi servizi armati, anche quando si eseguono con la sola sciabola.

Si considerano servizi disarmati soltanto quelli eseguiti nell'interno delle caserme, escluso il servizio di picchetto o di piantone alla porta.

Non sono servizi armati i viaggi di tramutamento, anche se compiuti col trasporto materiale dell'arma.

Il servizio comincia quando l'agente esce dalla caserma o distaccamento per eseguirlo, e si ritiene ultimato quando, spirata l'ora di compimento del servizio, l'agente ritorna al punto di partenza e, se ne è il caso, depone le armi.

CAPO III.

NORME COMUNI ALLE VARIE SPECIE DI SERVIZIO

Contegno da serbarsi nell'esecuzione del servizio.

Art. 50.

Le guardie di finanza, nell'esercizio delle loro funzioni, debbono sempre tener presente che esse sono agenti della forza pubblica e funzionari della pubblica Amministrazione. Il loro operato non deve mirare che alla tutela degli interessi dello Stato e dei cittadini, esclusa qualsiasi considerazione di tornaconto personale, oppure di risentimento e di animosità.

Il loro contegno dev'essere costantemente improntato a cortesia, ma fermo, dignitoso e scevro da familiarità.

Nei rapporti coi cittadini debbono sempre usare modi urbani e corretti, specialmente quando eseguono servizi delicati come le perquisizioni domiciliari e le visite personali.

Nei rapporti con le Autorità debbono mostrarsi deferenti e riguardose, anche quando non abbiano verso le medesime doveri gerarchici diretti, informando in ogni caso la loro azione al concetto di mutua tutela e di reciproco rispetto.

Art. 51.

Sulle operazioni ed istruzioni di servizio e sugli ordini ricevuti, è dovere delle guardie di osservare il più assoluto segreto anche dopo di averli eseguiti.

Uso delle armi.

Art. 52.

Le guardie debbono mostrarsi prudenti e longanimi in servizio, non ricorrendo alla forza od a violenze di qualsiasi specie ove non sianvi assolutamente costrette; ma hanno anche il dovere di mostrarsi energiche e risolute, affinchè forza rimanga alla legge, quando trattisi di mantenere un'operazione legalmente compiuta o di difesa personale nell'esercizio delle proprie funzioni.

Esse possono a tal uopo far uso delle armi di cui sono fornite, ma soltanto quando non si possa in altro modo evitare pericoli gravi, certi ed imminenti e precisamente nei seguenti casi:

a) per necessaria difesa, e cioè per respingere aggressioni con vie di fatto da parte di persone armate o in numero prevalente;

b) per vincere una violenta resistenza all'adempimento del proprio mandato, quando siano tornate inutili le formali intimazioni ai resistenti di desistere dalla opposizione.

Le guardie possono inoltre far uso delle armi nei servizi di pubblica sicurezza, quando ne sia dato ordine dall'Autorità o dall'ufficiale, cui spetta il còmpito di assicurare l'esecuzione del servizio.

In ogni caso, ai sottufficiali ed alle guardie è assolutamente vietato l'uso delle armi che non siano quelle fornite dall'Amministrazione.

Le armi da fuoco debbonsi caricare al momento del bisogno,

dovendosi normalmente tenere scariche, qualunque sia il servizio cui le guardie siano assegnate.

Art. 53.

Contro le persone che non oppongano violenta resistenza, anche se prendano la fuga per sottrarsi all'arresto o per sottrarre al sequestro le cose che hanno seco, non può farsi uso delle armi.

Se allo scopo anzidetto si adoperassero bestie da tiro o da soma, le guardie possono far uso delle armi per rendere impotenti le bestie, solo quando ciò non esponga a pericolo la vita delle persone; altrimenti debbono limitarsi ad impedire in altro modo il tentativo di frode.

Art. 54.

Nel caso di servizi eseguiti da agenti in drappelli operanti collettivamente, l'ordine di far uso delle armi dev'essere dato esclusivamente dal comandante il drappello, al quale spetta intera la responsabilità dell'ordine stesso.

Travestimenti in abito borghese.

Art. 55.

Per servizi speciali inerenti alla polizia finanziaria, gli ufficiali sottufficiali e le guardie possono essere autorizzati a vestire l'abito civile, a' termini dell'articolo 87 del Regolamento d'istituzione e di disciplina del corpo.

L'autorizzazione vien data con uno speciale ordine scritto di travestimento, rilasciato, mediante apposito registro, dal comandante di circolo per gli ufficiali inferiori e dallo stesso comandante o dai comandanti di tenenza pei sottufficiali e per le guardie.

Gli ufficiali inferiori possono, in via d'eccezione, vestire l'abito civile anche senza l'anzidetto ordine, nei casi di assoluta urgenza, che essi sono poi tenuti a giustificare.

In tal caso però, se debbono eseguire perquisizioni o constatare contravvenzioni, essi devono essere muniti di una copia autentica del loro decreto di nomina.

Nei servizi compiuti da drappelli in abito borghese, dell'ordine di travestimento debbono essere muniti tutti i singoli agenti componenti il drappello.

Art. 56.

Nelle visite e nelle perquisizioni o nell'atto di constatare una contravvenzione, le guardie in borghese debbono rendere ostensibile, anche non richieste, l'ordine di travestimento.

Nei verbali compilati per operazioni di servizio eseguite o per contravvenzioni accertate in abiti borghesi, deve essere indicato sempre il documento che legittima il travestimento.

Art. 57.

L'ordine di travestimento deve essere individuale e limitato esclusivamente alla esecuzione del servizio, pel quale viene rilasciato e che deve essere menzionato nell'ordine medesimo. Non può essere prorogato, e, appena scaduto, dov'essere ritirato e contrapposto alla matrice del registro da cui fu staccato.

È vietato il rilascio di ordini di travestimento per servizi periodici o non determinati, o che debbano eseguirsi di notte, eccetto che trattisi dei servizi di cui all'articolo 33.

È vietato anche il rilascio di ordini di travestimento per servizi da compiersi col concorso di altri agenti della forza pubblica, i quali intervengano all'operazione in divisa.

Capo IV.

TURNI DI SERVIZIO

Generalità.

Art. 58.

Nel ripartire per turno il servizio fra i componenti le brigate, devesi aver cura che le fatiche vengano equamente divise fra tutti, in modo cioè che ognuno concorra in misura eguale all'adempimento dei cómpiti assegnati a ciascun grado.

I comandanti di brigata devono partecipare ai servizi delle brigate, ma non sono tenuti a seguire il turno coi dipendenti.

In via ordinaria, ogni guardia o sottufficiale non deve prestare più di dieci ore di servizio al giorno; ma in caso di bisogno tutti devono concorrere ai servizi straordinari reclamati da speciali esigenze.

Distinzione dei turni di servizio.

Art. 59.

Rispetto alla durata, i turni di servizio si distinguono in:

a) turni pel servizio di sentinella e di vedetta;

b) turni pel servizio di piantone;

c) turni pel servizio di perlustrazioni ed esplorazioni, appostamenti ed imboscate;

d) turni pel servizio di visita o riscontro e di polizia finanziaria.

Pei servizi indicati alla lettera *e* ed ai numeri seguenti dell'articolo 20 non si debbono stabilire turni, dovendo i servizi stessi eseguirsi continuatamente sino al compimento.

Turni per le sentinelle, vedette e piantoni.

Art. 60.

I turni pel servizio di sentinella e di vedetta non debbono avere durata superiore a sei ore di giorno ed a cinque di notte. Quelli pel servizio di piantone hanno durata variabile da cinque a dieci ore, a seconda delle località e dell'importanza dei posti da vigilare.

Quando il servizio di sentinella, vedetta o piantone viene eseguito presso uffici, fabbriche e stabilimenti sottoposti a vigilanza, i turni debbono ripartirsi in guisa da non arrecare incagli al lavoro degli uffici o stabilimenti medesimi.

Turni per le perlustrazioni ed appostamenti e pei servizi delle imbarcazioni.

Art. 61.

Per le perlustrazioni ed esplorazioni, eseguite da drappelli o da imbarcazioni, e per gli appostamenti ed imboscate, la durata dei turni varia, a seconda delle località, e può estendersi fino a 72 ore, non compreso il tempo occorrente per recarsi dalla caserma ai posti di servizio. Devesi preferire però la durata più breve, laddove possa adottarsi senza danno del servizio e con minor disagio degli agenti.

Pel servizio di perlustrazione eseguito da uomini isolati, i turni si stabiliscono in conformità di quanto è prescritto dall'articolo precedente per i piantoni, regolandoli in modo che la durata massima del servizio non sia assegnata nelle ore di giorno in estate ed in quelle di notte in inverno. Allo stesso modo si regolano i turni delle imbarcazioni che prestano servizio di porto, lagunare, lacuale e fluviale. Le imbarcazioni che prestano servizio in sussidio permanente d'incrociatori a vapore o di piroscafi, seguono però il turno di questi.

Turni di visita e di polizia finanziaria.

Art. 62.

La durata dei turni di servizio di cui alla lettera *d* dell'articolo 59, viene regolata secondo le distanze da percorrere ed i servizi da compiere, per modo che i servizi stessi importino in complesso la minore spesa possibile per indennità di viaggio o di pernottazione.

Art. 63.

Agli effetti dell'ultimo comma del precedente articolo 58, il servizio effettivo del personale comandato in turni di lunga durata, dopo le prime 24 ore, si computa per metà.

Turni di riposo.

Art. 64.

I comandanti di brigata stabiliscono nella caserma l'orario del riposo per il personale non comandato in servizio, e si assicurano che venga osservato effettivamente, per evitare che il personale si presenti stanco al nuovo turno di servizio.

TITOLO II.

Còmpiti di servizio nei riguardi doganali

CAPO I.

CÒMPITI DI VIGILANZA AL CONFINE DI TERRA, LACUALE E FLUVIALE

Còmpito fondamentale di vigilanza.

Art. 65.

Nella vigilanza al confine di terra, lacuale e fluviale, precipuo dovere delle guardie di finanza è quello d'impedire che venga attraversata la linea doganale per introdurre nello Stato merci in contrabbando.

I comandanti dei vari reparti del corpo, istituiti per la vigilanza di confine, debbono procurarsi a tal uopo esatta conoscenza dei punti compresi nella rispettiva circoscrizione, pei quali il contrabbando può essere effettuato, e debbono regolare l'azione della forza, in guisa che questi punti siano continuamente vigilati dal personale di prima linea, controllato e sussidiato da quello operante in seconda linea.

Nei laghi e fiumi promiscui le guardie debbono inoltre impedire che i galleggianti bordeggino o si mettano in comunicazione con la terra, per evitare la possibilità che si carichino o scarichino merci dove non sonvi uffici doganali.

Divieto di oltrepassare la frontiera.

Art. 66.

Le guardie di finanza non possono, in servizio, oltrepassare la frontiera, nemmeno per legittima difesa o per inseguimento di contrabbandieri, eccettuati i casi in cui sianvi autorizzate da accordi intervenuti con gli Stati limitrofi.

Qualunque operazione di servizio eseguita su territorio estero è nulla, salvo i servizi presso le dogane internazionali, e chi la compie, oltre ad incorrere nelle sanzioni delle leggi penali generali e del Regolamento di disciplina del corpo, è anche personalmente responsabile dei danni eventuali.

Art. 67.

Quando accada eccezionalmente che, per ordine superiore, debbano recarsi in territorio estero, le guardie vi si recano completamente disarmate. È fatta eccezione pel servizio ordinario e straordinario presso le dogane internazionali o sui piroscafi dei laghi di confine, e per le scorte dei treni ferroviari internazionali.

Nel servizio sui piroscafi e sui treni, l'armamento deve però consistere nella sola sciabola.

Importazione di merci nello Stato.

Art. 68.

Le guardie incaricate della vigilanza di confine debbono curare che anche le merci, che s'intende introdurre legalmente nello Stato, vengano trasportate secondo le norme stabilite dalla legge e dal Regolamente doganale.

Esse debbono a tal uopo curare che le merci anzidette vengano trasportate per le vie permesse, e far osservare il divieto che attraversino la linea doganale durante la notte, a meno che non trattisi di generi trasportati sulle ferrovie o dai corrieri, oppure di oggetti appartenenti a viaggiatori.

Comunque arrivino le merci, le guardie debbono assicurarsi che vengano presentate alla più vicina dogana di confine, accompagnandovele, quando sia necessario.

Servizio ai posti di osservazione.

Art. 69.

Ove le merci da importarsi nel Regno, prima di arrivare alla dogana debbano essere presentate ad un posto d'osservazione, le guardie che vi si trovano di servizio ritirano dal conduttore i documenti riguardanti le merci stesse e, alla sua presenza, li chiudono in piego suggellato.

Con la bolletta di accompagnamento scortano quindi il carico fino alla dogana, alla quale lo consegnano unitamente a tutti i documenti relativi.

La scorta si esegue, secondo i casi, da uno o più uomini, i quali rimangono presso la dogana per tenere sorvegliate le merci, fin quando non siano licenziati dal capo dell'ufficio.

Art. 70.

Se la dogana non fosse autorizzata allo sdaziamento delle merci od alla spedizione ad altro ufficio con bolletta di cauzione, le guardie le scortano ad altra dogana vicina che abbia tale facoltà, purchè non disti più di dieci chilometri; altrimenti riconducono il carico al confine ed appongono sulla bolletta d'accompagnamento il *visto uscire dallo Stato*

Scarico delle merci in dogana.

Art. 71.

Quando non sia diversamente disposto dal capo della dogana, le guardie debbono vigilare lo scarico delle merci arrivate alle dogane, apponendo l'attestazione sui documenti che le accompagnano.

Lo scarico non può avvenire che col permesso del capo della dogana e nell'orario da lui stabilito.

Arrivi di merci per strade ferrate.

Art. 72.

Quando le merci provenienti dall'estero siano trasportate su strade ferrate, le guardie debbono vigilare il tratto di territorio nazionale che il treno debba eventualmente percorrere prima di giungere alla stazione in cui trovasi la dogana, allo scopo d'impedire che dal treno stesso vengano scaricate o gettate merci.

Se prima di giungere alla dogana vi fosse altra stazione nazionale dove trovinsi guardie per scortare il treno, l'agente incaricato della scorta ritira dal conduttore il plico dei documenti relativi alle merci e accompagna il treno fino alla dogana, al capo della quale consegna i documenti ricevuti.

Le guardie presenziano poi la verificazione dei carri e lo scarico dei bagagli.

Se l'arrivo dei treni ha luogo presso stazioni estere nelle quali trovansi dogane italiane, le guardie non s'ingeriscono che delle merci destinate ad essere introdotte nel Regno, assicurandosi che siano accompagnate dai documenti doganali occorrenti, quando le merci stesse trovinsi sui treni in partenza diretti nello Stato.

Servizio nelle stazioni ferroviarie di confine.

Art. 73.

Nella stazione ferroviaria nazionale in cui trovasi la dogana, còmpito delle guardie è di impedire che escano merci o bagagli di viaggiatori, non presentati alla visita doganale.

A tal uopo, appena giunto il convoglio ferroviario, le uscite della stazione vengono chiuse e vigilate da guardie, e contemporaneamente si collocano agenti alla testa ed alla coda del treno, per non perdere di vista i due lati.

Una o più guardie salgono sulla locomotiva per assicurarsi che non sianvi riposte merci soggette a dazio, e visitano quindi allo stesso scopo le carrozze dei viaggiatori, man mano che questi ne discendono.

Visita dei bagagli dei viaggiatori.

Art. 74.

Per assicurare che tutti i bagagli dei viaggiatori vengano presentati alla dogana, salvo i provvedimenti speciali di vigilanza da adottarsi a seconda dei luoghi e quando la visita dei bagagli non avvenga durante la corsa dei treni ferroviari nel treno, si destinano guardie in numero sufficiente:

alla porta della sala delle visite, con incarico di farvi entrare tutti i viaggiatori che portino seco bagaglio;

alla porta della sala dei bagagli, per curare che tutti i colli di bagaglio scaricati dal treno vengano presentati alla visita;

alla port . l'uscita dalla sala delle visite doganali, per impedire che i viaggiatori la oltrepassino senza aver presentato alla dogana tutto ciò che portano seco.

Durante le operazioni di visita dei bagagli, le guardie debbono curare il mantenimento dell'ordine, e far sì che nulla venga sottratto alla visita doganale.

Avendo occasione di rilevare irregolarità o tentativi di frode manifestano i loro sospetti all'impiegato dirigente il servizio, astenendosi da qualsiasi atto che non sia ordinato dall'impiegato medesimo.

Art. 75.

Quando le guardie attive, per necessità di servizio, siano comandate ad eseguire la visita dei bagagli in luogo di quelle sedentarie, tanto sui treni quanto nelle sale all'uopo destinate, devono attenersi agli ordini ed alle istruzioni degli ufficiali doganali, cui soltanto spetta la direzione del servizio e la conseguente responsabilità.

Visita dei bagagli e delle vetture dei detenuti.

Art. 76.

Le vetture ed i bagagli dei detenuti provenienti dall'estero vengono dalle guardie accompagnate al più vicino luogo di fermata, indicato dagli agenti della forza pubblica che li scortano, per quivi eseguire la visita doganale.

Pei colli contenenti corpi di reato, la visita deve limitarsi alla constatazione della incolumità dei suggelli apposti dall'Autorità politica o giudiziaria.

Esenzione dalla visita doganale.

Art. 77.

Le guardie si astengono da qualsiasi visita:

alla corrispondenza che i corrieri diplomatici portano seco, in pieghi o colli suggellati dal Ministero degli Affari Esteri dello Stato che li spedisce;

ai pieghi di corrispondenza trasportati dai corrieri e dagli appaltatori postali e descritti nel foglio di via, nonchè ai colli in cui tali pieghi sono contenuti.

Nel caso però di fondato sospetto di infrazioni alle leggi finanziarie, le guardie hanno facoltà di accompagnare i corrieri, appaltatori postali o procacci fino all'ufficio di posta, per assistere all'apertura dei predetti colli, la quale non può essere fatta che dagli impiegati postali.

Arrivi di merci per via di lago.

Art. 78.

Vigilanza analoga a quella stabilita per gli arrivi da terra, le guardie esercitano anche rispetto alle merci provenienti dall'estero per via di lago.

Esse curano che queste merci vengano presentate ad una delle dogane estreme al momento di entrare nel Regno, se gli uffici doganali sono posti sulle sponde nazionali, oppure all'atto della spedizione nello Stato per via di lago, se gli uffici anzidetti sono posti sulle sponde estere.

Per le merci che arrivino da laghi promiscui si seguono le stesse norme stabilite per gli arrivi da terra.

Servizio doganale sui piroscafi lacuali.

Art. 79.

Quando sui piroscafi che percorrono i laghi di confine sia istituito un apposito servizio doganale a bordo, alle guardie che vi sono destinate spetta:

assicurarsi che tutte le merci e le provviste di bordo estere, esistenti sui piroscafi e sulle barche eventualmente condotte a rimorchio, siano inscritte in un elenco generale e negli elenchi parziali corrispondenti alle varie dogane di destinazione, i quali debbono esser presentati dai capitani dei piroscafi, appena giunti nelle acque dello Stato;

piombare i singoli colli delle merci stesse oppure le reti o i copertoni nei quali i colli fossero racchiusi, od anche i boccaporti quando le merci fossero riposte nella stiva dei galleggianti;

quando non siavi a bordo un funzionario doganale che vi provveda, emettere una *bolletta d'accompagnamento* per ogni dogana di destinazione delle merci, indicandovi il numero complessivo dei colli con riferimento al corrispondente elenco parziale ed a quello generale, nel quale ultimo prendono nota della bolletta emessa;

consegnare a ciascuna dogana, all'arrivo, l'elenco rispettivo e tutti gli altri documenti relativi alle merci che si sbarcano;

assistere alla visita dei bagagli dei viaggiatori, tenute presenti le disposizioni del precedente articolo 75. Debbono però astenersi da qualunque atto che si riferisca a tale visita durante il percorso dei piroscafi sulle acque estere, osservate in ogni caso le convenzioni internazionali che regolano l'azione dell'ufficio doganale di bordo nelle acque dello Stato finitimo.

Uscita delle merci dal confine.

Art. 80.

Le guardie di finanza in servizio al confine di terra, lacuale o fluviale vigilano perchè anche le merci nazionali destinate alla esportazione dallo Stato, e quelle estere che si riesportino o che abbiano transitato pel territorio nazionale, percorrano all'uscita le vie permesse, e siano presentate alle dogane per l'adempimento delle prescritte formalità o pel pagamento del dazio, quando ne sia il caso.

Qualora siano tenute ad attestare l'uscita delle merci sui documenti doganali relativi, appongono il *visto* sui medesimi al momento in cui le merci attraversano la linea doganale, e di tali *visti* prendono nota in apposito registro.

Nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti, ed in genere nelle operazioni di uscita per le quali siano prescritte bollette doganali munite di riscontrino, le guardie appongono le attestazioni ad esse demandate tanto sulla bolletta che sul riscontrino.

Disposizioni speciali per l'esportazione per ferrovia o per via di lago.

Art. 81.

Nella esportazione di merci per via ferrata, se la dogana che compie l'operazione si trova in territorio nazionale, le guardie, per attestare l'uscita, scortano i treni fino al passaggio della linea doganale; se la dogana si trova in territorio estero, concorrono al riscontro delle merci sui carri o nei magazzini ferroviari, ed attestano l'uscita dopo di essersi assicurate che la relativa operazione doganale sia stata compiuta.

Nelle esportazioni per via di lago, l'uscita s'intende legalmente compiuta:

a) all'atto dell'imbarco, sul lago di Lugano;

b) all'entrata nelle acque dello Stato finitimo, sul lago Maggiore;

c) all'atto dello sbarco in territorio estero, sul lago di Garda.

CAPO II.

COMPITI DI VIGILANZA LUNGO LA LINEA MARITTIMA NEI PORTI E NELLE RADE

Vigilanza lungo la linea marittima.

Art. 82.

I còmpiti e gli scopi della vigilanza, che le guardie di finanza esercitano lungo il lido del mare, sono identici a quelli indicati nell'articolo 65 del presente Regolamento, riguardo alla sorveglianza al confine di terra.

Precipuo dovere delle guardie è, a tal uopo, quello di impedire che qualsiasi galleggiante carico di merci rasenti il lido, si ancori od approdi nei luoghi in cui non sianvi dogane, ed in quelli non permessi a' termini delle leggi e dei Regolamenti doganali e sulle privative.

In qualunque luogo ed in qualunque tempo le guardie debbono inoltre impedire qualsiasi operazione di sbarco o d'imbarco non autorizzata a' termini degli articoli seguenti.

Vigilanza nel mare territoriale.

Art. 83.

In sussidio della vigilanza litoranea, le guardie eseguono, con apposite imbarcazioni di crociera, servizi speciali per sorvegliare i movimenti dei galleggianti, che navigano entro il mare territoriale, e per impedire che compiano abusivi trasbordi od altre operazioni non permesse dalla dogana.

Art. 84.

Per eseguire le investigazioni opportune, nel mare territoriale le guardie salgono a bordo delle navi di portata non superiore a cento tonnellate, e si fanno presentare il manifesto e gli altri documenti relativi al carico; avvertendo però che non hanno obbligo di tenere il manifesto i bastimenti diretti all'estero, i quali giungono nel mare territoriale, di rilascio forzato.

Ove constatino la mancanza del manifesto in un bastimento diretto ad un porto nazionale od accertino altre contravvenzioni, oppure trovino ostacolo all'adempimento del loro mandato, le guardie scortano il bastimento alla più vicina dogana per l'ulteriore procedimento.

Se i bastimenti sono di portata superiore a cento tonnellate, le guardie si limitano a sorvegliarne i movimenti; ma, nel caso di tentativo di scarico o trasbordo di merci, richiedono al capitano i documenti di bordo ed accompagnano i legni alla dogana più vicina.

Art. 85.

A bordo di bastimenti esteri appartenenti a paesi coi quali si hanno speciali convenzioni, le guardie possono recarsi a chiedere conto sommario del carico e dei documenti relativi, con le norme stabilite pei bastimenti nazionali; ma è ad esse vietato di procedere ad ulteriori investigazioni, ad accertamenti di contrabbando o ad atti di sequestro, senza l'intervento della competente Autorità consolare.

Per compiere queste operazioni, quando siano necessarie, le guardie debbono invitare formalmente il capitano a seguirle nel più vicino porto, ed ivi richiedono l'intervento del console della nazione cui il bastimento appartiene.

Ove il capitano si rifiuti di accondiscendere all'invito od il console non intervenga entro il termine fissato nella richiesta, le guardie sono autorizzate ad eseguire senz'altro i còmpiti di loro istituto.

Art. 86.

Nel mare territoriale sono vietate assolutamente le visite a bordo di navi da guerra o di bastimenti da diporto (*yachts*) di qualunque bandiera, riconosciuti tali dai rispettivi Governi.

Le guardie debbono tuttavia vigilare acciocchè non vengano eseguite da questi bastimenti abusive operazioni di imbarco, sbarco o trasbordo.

Vigilanza nei porti e nelle rade.

Art. 87.

Nei porti e nelle rade le guardie, oltre ad esercitare i còmpiti di vigilanza ad esse assegnati nel mare territoriale, sorvegliano perchè i bastimenti ai quali è permesso l'approdo si ancorino nei luoghi stabiliti e non compiano operazioni di sbarco, trasbordo o imbarco che col permesso della dogana, e nelle ore all'uopo determinate.

Pei piroscafi, però, ai quali è consentito di eseguire le dette operazioni in qualunque ora ed anche senza il preventivo permesso della dogana, le guardie si limitano ad assicurarsi:

a) che le merci vengano sbarcate tutte sotto la loro vigilanza e non siano poi rimosse dai luoghi o dai galleggianti in cui vengono deposte, senza il permesso della dogana;

b) che le merci da imbarcarsi siano soltanto quelle per le quali furono in precedenza emessi i regolari documenti doganali e che trovinsi depositate nei siti appositamente stabiliti.

Bastimenti in arrivo.

Art. 88.

Quando i bastimenti arrivati nei porti o nelle rade sono ammessi a *libera pratica* nei riguardi della sanità marittima, le guardie vi si recano immediatamente a bordo, per prendere visione del manifesto e verificare sommariamente lo stato del carico, comprese le paccotiglie.

Riscontrano inoltre le provviste di bordo, delle quali pongono sotto suggello i generi di privativa e coloniali, gli spiriti, le polveri piriche e tutti gli altri generi che per disposizione Ministeriale sono sottoposti all'obbligo del suggellamento, dopo di averne prelevate le piccole quantità concesse all'equipaggio ed ai passeggieri pel consumo nelle prime ore di permanenza in porto. Delle provviste suggellate e rilasciate fanno constare mediante l'emissione di apposita bolletta.

Le provviste che non possono essere conservate a bordo in luogo sicuro, vengono dalle guardie scortate fino ai magazzini doganali.

Quelle appartenenti a piroscafi che si fermano poco nei porti e per le quali il capo della dogana abbia permesso l'esonero dalla suggellazione, debbono esser vigilate dalle guardie fino al momento della partenza dei piroscafi stessi.

Nel caso che, per concessione del capo della dogana, debbano farsi prelevamenti dalle provviste, spetta alle guardie presenziarne il dissuggellamento e risuggellamento, facendone annotazione nella bolletta già rilasciata al capitano.

La procedura stabilita per le provviste di bordo si segue dalle guardie anche per le paccotiglie, quando queste non siano indicate specificatamente nel manifesto colle altre merci, per la difficoltà di farne un' esatta descrizione.

Art. 89.

Le prescrizioni dell'articolo precedente non si osservano dalle guardie pei bastimenti indicati nell'articolo 86, i quali sono esenti dall'obbligo del manifesto e dalla visita sommaria.

Vidimazione dei manifesti.

Art. 90.

In prova dei riscontri eseguiti a bordo dei bastimenti arrivati, le guardie vidimano il manifesto presentato dai capitani, avvertendo che questo manifesto dev'essere:

a) pei bastimenti provenienti dall'estero, quello rilasciato dall'Autorità doganale o portuaria del luogo di partenza, se in questo si rilasciano manifesti di partenza; oppure quello compilato dagli stessi capitani, vistato o no dall'Autorità consolare italiana, a seconda delle disposizioni all'uopo emanate dal Ministero delle Finanze, in applicazione dell'articolo 25 della legge doganale;

b) pei bastimenti provenienti da altro porto del Regno, quello di partenza ad essi rilasciato dalla dogana od il lasciapassare che ne tiene luogo.

Pei piroscafi delle Società di navigazione i manifesti possono essere consegnati alle guardie dalla dogana, cui sono stati presentati anticipatamente all'arrivo del piroscafo. In tal caso, per le provviste di bordo non descritte nel manifesto, questo dev'essere integrato da un'apposita nota che le guardie debbono richiedere al capitano, quando si recano a bordo per la visita sommaria.

In ogni caso, nel vidimare il manifesto, le guardie che hanno eseguito la visita sommaria devono indicare l'ora dell'approdo e quella della visita e descrivere per qualità e quantità le provviste di bordo poste sotto suggello o verificate per la consegna alla dogana.

Inoltre, se il manifesto è costituito di più fogli, debbono firmare ciascun foglio ed indicare nella vidimazione il numero dei fogli di cui esso si compone.

Art. 91.

Quando riscontrino irregolarità in confronto del manifesto, le

guardie ne fanno annotazione esatta nel medesimo. Nel manifesto riportano in tal caso anche le dichiarazioni fatte dal capitano, al quale esse debbono chiedere spiegazioni, invitandolo poi a sottoscrivere l'osservazione.

Qualora però riscontrino differenze fra le merci descritte nel manifesto e quelle esistenti a bordo, ritirano dal capitano tutti i documenti relativi al carico, compreso il manifesto, e li consegnano alla dogana.

Dev'essere inoltre cura delle guardie di annullare tutti gli spazi in bianco esistenti nel manifesto; convalidare con la firma del capo drappello le annotazioni che eventualmente vi riscontrino, e ripetere, firmandole, tutte le indicazioni non chiare e corrette.

Adempiuti tali cómpiti, le guardie riconsegnano il manifesto al capitano, al quale spetta di presentarlo alla dogana.

Perquisizione a bordo dei bastimenti.

Art. 92.

Nei casi di sospetto di contravvenzione, le guardie possono eseguire sui bastimenti anche perquisizioni.

Pei bastimenti esteri appartenenti a paesi coi quali esistano speciali convenzioni, debbono però osservare, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 85. Inoltre, le perquisizioni su questi bastimenti non possono eseguirsi senza l'autorizzazione espressa dall'ufficiale di maggior grado residente nel luogo o, in mancanza di un ufficiale, del capo della dogana.

L'ufficiale o il funzionario che autorizza la visita deve firmare anche la richiesta d'intervento alla competente Autorità consolare.

Art. 93.

Qualora per gravi indizi di frode occorra di dover eseguire perquisizioni su RR. navi, le guardie procedono con le norme stabilite dal primo comma dell'articolo 40 per le perquisizioni negli stabilimenti militari e marittimi.

Bastimenti che non presentano il manifesto.

Art. 94.

L guardie sorvegliano continuamente, dal momento dell'arrivo fino a quello della partenza, i bastimenti che sono esonerati dall'obbligo della presentazione del manifesto, perchè approdati per forza maggiore o perchè si fermano nel porto per non più di 24 ore senza compiervi operazioni di commercio.

Uguale sorveglianza esercitano sui bastimenti giunti senza manifesto, impedendo che essi eseguano operazioni non autorizzate espressamente dalla dogana.

Bastimenti carichi di sale e tabacco.

Art. 95.

Qualora approdino bastimenti con carico di sale e tabacchi in un porto non compreso fra quelli autorizzati all'approdo, le guardie debbono impedire che essi compiano qualsiasi operazione di carico o scarico, sottoponendoli a speciale vigilanza permanente a bordo, a spese dei rispettivi capitani.

Bastimenti provveduti di speciale lasciapassare.

Art. 96.

Le guardie hanno l'obbligo di riscontrare anche i lasciapassare per manifesto, che si rilasciano, per più viaggi e per un tempo non maggiore di tre mesi, alle barche ed ai rimorchiatori di portata non maggiore di 20 tonnellate, viaggianti senza merci o soltanto con merci nazionali non soggette al vincolo della bolletta di cauzione.

Se i predetti documenti sono scaduti di validità o se per altra ragione non possono più servire, le guardie li ritirano e li consegnano alla dogana.

Sbarco delle merci.

Art. 97.

Le guardie debbono assicurarsi che le operaziani di sbarco, eccettuate quelle indicate nel 2° comma dell'articolo 87, siano sempre autorizzate dalla dogana, la quale dà di regola il permesso relativo sulla copia del manifesto o sulle dichiarazioni presentatele dai destinatari delle merci.

Le merci sbarcate vengono da esse sorvegliate fin quando non siano sdoganate od introdotte nei magazzini doganali, avvertendo che le merci debbono essere presentate alla dogana nella stessa condizione in cui vengono estratte dalla stiva del bastimento.

La stessa vigilanza le guardie debbono esercitare sulle merci nazionali arrivate in cabotaggio, impedendo che vengano depositate insieme alle merci estere, fintantochè non vengano reintrodotte nello Stato o rispedite altrove, oppure riposte in appositi magazzini indicati dalla dogana.

Art. 98.

Spetta alle guardie di scortare le merci sbarcate, che si debbano eventualmente trasportare da una ad altra sezione doganale sia per via di terra che per via di mare, quando la scorta venga ordinata dal capo della dogana.

Parimenti, le guardie scortano le merci che rimangono su bastimenti i quali provengano da mare e debbano, per fiumi o canali, recarsi nell'interno del Regno, quando la visita delle merci stesse debba aver luogo, per autorizzazione del capo della dogana, nel luogo di destinazione dei bastimenti.

Trasbordo delle merci.

Art. 99.

Salvo che non sia disposto diversamente dal capo della dogana, le guardie debbono sempre presenziare le operazioni di trasbordo nei luoghi e nel tempo determinati dalla dogana che le autorizza, tanto se le operazioni stesse si fanno direttamente da bordo a bordo o per mezzo di barche d'alleggio, quanto se si fanno con breve sosta delle merci sulle banchine o nei magazzini doganali.

Scopo dell'assistenza è quello di stabilire la identità dei colli e delle merci alla rinfusa che si trasbordano, in confronto dei documenti doganali consegnati alle guardie col permesso di trasbordo.

Il riscontro deve essere fatto all'atto dell'imbarco sul bastimento che riceve le merci, man mano che queste vengono trasbordate dall'altro bastimento o dalle barche di alleggio; oppure sulle banchine al momento dell'imbarco, se le merci furono sbarcate in attesa di trasbordo.

Imbarco delle merci.

Art. 100.

Rispetto all'imbarco delle merci, le guardie debbono vigilare perchè, salva l'eccezione di cui all'articolo 87, le operazioni si compiano nelle ore permesse ed in conformità delle autorizzazioni date dalla dogana e dei documenti doganali relativi alle merci stesse.

Esse curano, inoltre, che a bordo dei bastimenti non si imbarchino merci, fin quando non siano ultimate le operazioni di sbarco o di trasbordo, salvo che siavi uno speciale permesso del capo della dogana.

Art. 101.

Nel caso d'imbarco di merci estere non accompagnate da bollette di cauzione o di merci che si esportano con restituzione di diritti, spetta alle guardie di scortarle fino a bordo, a meno che, per disposizioni permanenti o date di volta in volta dal capo della dogana, non sia stabilito che si prescinda dalla scorta.

Art. 102.

Ove per qualsiasi motivo non possa effettuarsi l'imbarco, già permesso dalla dogana, di merci nazionali che abbiano pagato dazio per l'esportazione, le guardie debbono tenere sotto vigilanza continua tali merci, fin quando la dogana non abbia provveduto pel compimento dell'operazione.

Disposizioni comuni all' imbarco, allo sbarco ed al trasbordo.

Art. 103.

Le guardie destinate ad assistere alle operazioni di sbarco, trasbordo od imbarco, debbono assicurarsi della corrispondenza delle merci coi documenti doganali ed attestare su questi la avvenuta operazione, indicando le eventuali differenze riscontrate.

Nelle operazioni di sbarco dei bagagli dei passeggieri provenienti da scali esteri o nazionali, le guardie debbono attenersi strettamente alle norme tracciate dai precedenti articoli 74 e 75.

Quando si tratti d' imbarco delle merci menzionate nell' articolo 101, l' attestazione deve comprovare non soltanto l'eseguito imbarco, ma anche l'esistenza delle merci sul bastimento in partenza. A tal uopo, se la bolletta doganale è munita di contro bolletta e di riscontrino, l'attestazione dev'essere apposta anche su questi ultimi.

Art. 104.

Alle operazioni di sbarco e trasbordo di sale o tabacchi le guardie debbono assistere continumente. Ultimata l'operazione si recano poi a bordo del bastimento, per constatare se vi si trovino altri generi di privativa, e fanno di ciò speciale annotazione nel manifesto presentato alla dogana.

Art. 105.

Per le merci che s'imbarcano a riprese con l'emissione di *buoni* in dipendenza della bolletta doganale, l'attestazione si appone anche sui singoli buoni.

Dei visti apposti per attestare l'imbarco o lo sbarco di merci, le guardie prendono nota in apposito registro, nel quale riportano il numero, la data e la qualità del documento doganale su cui hanno apposto l'attestazione.

Art. 106.

Quando lo sbarco, l'imbarco od il trasbordo delle merci avvengano soltanto per una parte delle merci indicate nei rispettivi documenti doganali, le guardie attestano su questi documenti la parziale operazione, consegnandoli poi alla dogana.

Se per l'immediata partenza del bastimento non potessero trattenersi i documenti relativi all'imbarco od al trasbordo, le guardie appongono l'attestazione e ne informano la dogana, per gli ulteriori provvedimenti di sua spettanza.

Art. 107.

Per le operazioni di sbarco, trasbordo ed imbarco compiute, tanto di giorno quanto di notte, dalle navi da guerra nazionali, od anche estere per gli Stati coi quali siavi reciprocità di trattamento, le guardie si limitano a sorvegliare le merci da mare. Quando però le merci destinate all'imbarco od al trasbordo sulle dette navi siano estere, le guardie le scortano fin sotto la nave e ritirano, sui documenti doganali riferentisi alle merci, un'attestazione di ricevuta, scritta dal comandante o da chi per esso.

Allo stesso modo le guardie si regolano per i bastimenti da diporto (*yachts*), avvertendo che i soli *yachts* di bandiera estera possono imbarcare merci estere per provvista o dotazione di bordo, quando appartengono ad uno Stato che accordi eguale trattamento agli *yachts* italiani che approdano nei suoi porti.

Disposizioni speciali per il cabotaggio.

Art. 108.

Nelle operazioni d'imbarco, sbarco e trasbordo di merci in cabotaggio, oltre all'adempimento degl'incarichi già specificati negli articoli precedenti, spetta alle guardie di finanza:

a) accertare, col concorso degl'impiegati doganali od anche senza questo concorso quando così sia disposto dal capo della dogana, l'esistenza a bordo delle merci giunte in cabotaggio e sbarcate e reintrodotte solo parzialmente;

b) vigilare l'imbarco e lo sbarco, anche fuori del circuito degli uffici doganali, delle merci che alla rinfusa possono spedirsi in cabotaggio e reintrodursi nello Stato senza documenti doganali, perchè esenti da qualsiasi diritto di confine all'importazione ed all'esportazione e non soggette a vincoli stabiliti da leggi speciali;

c) sorvegliare il movimento delle botti e dei barili vuoti spediti in cabotaggio e reintrodotti nello Stato senza lasciapassare, al fine di accertare che siano muniti del bollo che ne prova la nazionalità;

d) accertare il regolare stato delle stive e dei compartimenti dei piroscafi ammessi al trasporto delle merci in cabotaggio, nei modi stabiliti dall' articolo 64 della legge doganale (1);

e) vigilare continuamente le merci che devono essere spedite con la procedura speciale della lista di carico, fintanto che non siano imbarcate e rinchiuse nelle stive, non abbandonando il piroscafo finchè non sia stato piombato il boccaporto o l'accesso al compartimento;

f) procedere allo spiombamento delle stive all'arrivo dei piroscafi, previo accertamento dell'integrità della chiusura e dei contrassegni apposti dalla dogana di partenza, fare il riscontro sommario dei colli, man mano che vengono estratti dalle stive, in confronto dei lasciapassare-lista di carico e scortarli a terra fino all'introduzione nei magazzini;

g) se debbono rimanere merci a bordo dopo le operazioni di sbarco ed imbarco, sorvegliare continuamente le stive dei piroscafi, fin quando rimangono aperte pel compimento delle operazioni anzidette;

h) scortare da uno ad altro piroscafo le merci spedite con l'anzidetta procedura, nel caso che debbano essere trasbordate.

Bastimenti in partenza.

Art. 109.

Pei bastimenti in partenza le guardie debbono assicurarsi che essi non escano dal porto o dalla rada senza aver ricevuto il permesso dalla dogana. Le guardie debbono anche procurare di accertarsi che le merci portate dai bastimenti in partenza siano regolarmente coperte dai documenti doganali.

Spetta inoltre ad esse di apporre il visto, all'atto della partenza, sul lasciapassare per manifesto di cui al precedente articolo 96, e di sorvegliare anche i galleggianti che partono carichi di merci per le quali è libero l'imbarco e lo sbarco senza recapiti doganali.

Disposizioni comuni pel servizio di mare.

Art. 110.

Ogni qualvolta le guardie si mettano in contatto con bastimenti non ancora ammessi a libera pratica nei riguardi della sanità marittima, debbono porsi a disposizione dell'Autorità portuaria, al pari dell'equipaggio dei bastimenti.

I legni di qualsiasi specie addetti al servizio della guardia di finanza sono assimilati, nei rapporti della sanità marittima, a quelli della R. Marina.

CAPO III.

VIGILANZA PRESSO LE DOGANE E NEI DEPOSITI DOGANALI

Generalità.

Art. 111.

Le attribuzioni delle guardie di finanza presso le dogane sono di sorveglianza nei locali interni e negli altri spazî doganali, e di riscontro alle porte ed ai varchi di uscita delle merci dai locali e spazî suddetti.

---

(1) *Articolo 64 della legge doganale.* — Il trasporto delle merci da un porto all'altro dello Stato in apposita stiva o parte di stiva dei piroscafi delle Società di navigazione sovvenzionate adattata e chiusa nei modi stabiliti dalle dogane, è sottoposto al solo riscontro esteriore dei colli in confronto delle liste di carico, nelle quali saranno descritte le merci secondo le relative polizze di carico.

La sorveglianza interna ha per iscopo di far osservare le disposizioni date dall'Autorità competente per il buon ordine e per la sicurezza dei locali delle dogane, e d'impedire che avvengano sottrazioni, manipolazioni, confusioni e sostituzioni di merci.

Il riscontro si esercita nel fine di assicurare che non si asportino merci dalla dogana o dagli altri luoghi, in cui furono verificate, se non sono accompagnate dalla rispettiva bolletta.

Art. 112.

Le guardie che prestano servizio di sorveglianza interna dipendono, agli effetti del servizio medesimo, dal capo della dogana e, per esso, dai capi dei reparti dell'ufficio cui sono rispettivamente addette, ed eseguono gli ordini e le istruzioni che ricevono da questi funzionari.

Le guardie incaricate del servizio di riscontro, operano secondo gli ordini dati dai superiori del corpo, d'accordo col capo della dogana.

Uscita delle merci dalla dogana.

Art. 113.

Còmpito principale delle guardie destinate al servizio di riscontro presso le dogane è quello di accertare sommariamente la corrispondenza delle merci con la bolletta che le accompagna.

Se la bolletta è di data anteriore al giorno dell'uscita delle merci, le guardie si assicurano anche che siano stati pagati i diritti suppletivi di magazzinaggio, promuovendone altrimenti la riscossione.

Delle bollette prendono nota in apposito *registro di riscontro*, nel quale descrivono anche le merci a cui si riferiscono i documenti; dopo di che, appongono su questi l'attestazione di uscita, per esaurirli ed impedirne il doppio uso.

Art. 114.

Quando l'uscita di una partita di merci dalla dogana avvenga a riprese mediante *buoni*, le guardie considerano questi buoni come bollette, vi appongono il *visto uscire*, li annotano in altro speciale registro e li consegnano poscia alla dogana.

Nelle dogane in cui è prescritto l'uso di bollette munite di riscontrini, le guardie appongono anche su questi le attestazioni apposte sulle bollette, dalle quali li staccano al momento dell'uscita delle merci dalla dogana, quando a ciò non sia delegato un funzionario della dogana stessa.

Controvisite.

Art. 115.

In caso di sospetto d'irregolarità o di frode, le guardie di finanza possono procedere a vere e proprie controvisite sulle merci uscenti dalla dogana; ma occorre in tal caso il concorso dell'impiegato che ha fatto la verifica delle merci, il quale non potrà esimersi dall'intervenirvi. Questo concorso viene richiesto al capo del servizio visite, prima d'iniziare la controvisita.

Presso le dogane in cui siavi un servizio di controllo fisso all'uscita delle merci, la facoltà di eseguire controvisite è limitata ai soli ufficiali.

Art. 116.

Nelle operazioni di sdoganamento compiuto fuori del recinto doganale, la controvisita può essere eseguita anche prima che le merci vengano rimosse dai locali in cui l'operazione ha avuto luogo, purchè la relativa bolletta sia già stata registrata dalla dogana e consegnata alla parte.

Art. 117.

Il risultato della controvisita eseguita deve essere indicato sempre sul documento doganale relativo alle merci verificate, e dev'essere sottoscritto dall'ufficiale o dal capo posto che ha fatta la controvisita.

Art. 118.

Negli uffici doganali presso le stazioni di confine, dove una seconda visita potrebbe ostacolare il movimento dei treni, non si debbono di regola eseguire controvisite, salvo il caso di assoluta certezza di frode.

Nei predetti uffici, però, le guardie che concorrono alla visita, diretta dagl'impiegati doganali, possono sottoporre a questi i rilievi che reputano opportuni, durante l'operazione.

Vigilanza presso i depositi doganali.

Art. 119.

Nelle operazioni che si compiono presso i depositi doganali posti fuori del recinto delle dogane, spetta alle guardie:

a) assistere all'introduzione delle merci ed apporre corrispondente attestazione sulle dichiarazioni, ad operazione compiuta, avvertendo che se la visita doganale si deve compiere presso i magazzini, le merci debbono essere scortate fino ai magazzini stessi e tenute poi sotto continua vigilanza, fino al momento della immissione nel deposito;

b) presenziare l'estrazione delle merci dal deposito ed apporre il *visto* sui documenti doganali relativi, tenendo sotto continua sorveglianza le merci stesse fino al compimento dell'operazione doganale se, per concessione del capo della dogana, la visita non dovesse eseguirsi nell'interno dei magazzini;

c) sorvegliare e scortare fino all'imbarco le merci che si estraggono dai depositi per essere spedite all'estero o ad altra dogana per via di mare, quando l'operazione non sia fatta con bolletta di cauzione;

d) presenziare ogni operazione di travaso, di scomposizione o ricomposizione di colli o di mutamento di recipienti, accertandosi che le operazioni stesse abbiano luogo nei modi permessi dalla dogana;

e) intervenire alle verificazioni ordinarie e straordinarie eseguite dalla dogana;

f) scortare le merci che vengono eventualmente trasportate dai depositi alla dogana o da uno ad altro magazzino di deposito, tranne quando si tratti di magazzini privati esenti dall'obbligo della seconda chiave, nel qual caso le guardie si limitano a vigilare l'uscita e l'entrata delle merci, ove ciò sia disposto dalla dogana.

Vigilanza nei magazzini generali.

Art. 120.

Agli effetti della vigilanza, alle guardie di finanza in servizio presso i magazzini generali spettano gli stessi còmpiti che esse adempiono presso i depositi doganali di proprietà privata. Esse debbono però tenere sorvegliati tutti gli accessi ai magazzini, nelle ore d'esercizio, a garanzia dei diritti doganali, e provvedere anche allo stesso effetto, per la vigilanza esterna, saltuaria, nelle ore in cui i magazzini sono chiusi.

Vigilanza nei depositi franchi.

Art. 121.

Le guardie destinate al servizio di vigilanza presso i depositi franchi curano che in questi non vengano introdotte merci senza il permesso della dogana, e non se ne estraggono che per essere presentate all'ufficio doganale.

A tal uopo riscontrano le merci che s'introducono o si estraggono dal deposito in confronto dei relativi documenti doganali, sui quali appongono analogo *visto*.

Essendo i depositi franchi considerati al di fuori della linea doganale, le guardie non s'ingeriscono nelle operazioni che vi si compiono all'interno; ma vigilano tuttavia per impedire che vi si detengano merci non ammesse all'introduzione nei depositi stessi, e per assicurarsi che non vi si preparino frodi, e vi si osservino le discipline doganali prescritte dai Regolamenti speciali.

CAPO IV.

SERVIZIO NELLE ZONE DI VIGILANZA

—

Generalità.

Art. 122.

Nelle zone doganali di vigilanza, stabilite lungo il confine di

terra o lacuale, o lungo il lido del mare, le guardie adempiono i compiti generali di sorveglianza tendenti alla repressione del contrabbando sfuggito alla vigilanza di prima linea. Si assicurano inoltre che vengano osservate le prescrizioni concernenti la circolazione ed il deposito dei generi sottoposti a speciali vincoli, per la detenzione ed il trasporto nelle zone medesime.

Vigilanza sulle merci in circolazione.

Art. 123.

Per l'adempimento del còmpito accennato nell'articolo precedente agli effetti della legge doganale, le guardie possono visitare tutte le merci estere che circolino o siano custodite nelle zone, per accertarne la legittima provenienza.

Per le merci soggette all'obbligo della bolletta di legittimazione richiedono inoltre la presentazione del documento, tenendo presente, che nel caso in cui le merci debbano percorrere un tratto della zona di vigilanza per essere presentate all'ufficio che deve emettere la bolletta, basta a legittimarne il trasporto il permesso dato per iscritto da tale ufficio, sulla *richiesta* o *dichiarazione* presentata pel rilascio della bolletta stessa.

Inoltre, ove, per l'emissione di tale bolletta, il capo dell'ufficio doganale disponga che la visita e la bollatura delle merci sia fatta presso il proprietario, le guardie debbono eseguire tali operazioni o intervenirvi in concorso degl'impiegati doganali, secondo le disposizioni che ricevono dal predetto funzionario.

Art. 124.

Le guardie riscontrano le merci indicate nell'articolo precedente, accertandone la esatta corrispondenza con le bollette di legittimazione e verificando che queste siano intestate al trasportatore delle merci e non siano scadute di validità. La validità dev'essere esaminata tanto rispetto al termine assegnato pel trasporto, quanto pel documento da cui le bollette traggono origine; avvertendo che non sono valide le bollette di legittimazione derivanti da altre di pagamento, quando queste ultime siano di data anteriore ad un anno.

Constatando qualche irregolarità, considerano nulla la bolletta e non permettono la continuazione del trasporto delle merci, dichiarandole in contravvenzione; se riscontrano invece che tutto è regolare, appongono sulla bolletta un *visto*, indicante il giorno e l'ora dell'eseguito riscontro nonchè la direzione che seguono le merci riscontrate.

Art. 125.

Nessuna ingerenza esercitano le guardie nei trasporti delle merci, di cui al secondo comma dell'articolo 123, nei Comuni situati entro la zona di vigilanza, nei quali, a'termini dell'articolo 69 della legge doganale (1), le merci stesse possono circolare e detenersi senza l'obbligo della bolletta, a meno che non abbiano indizi che provengano da contrabbando.

A tale effetto, presso le brigate che eseguono il servizio di vigilanza nelle zone doganali, sarà tenuto in corrente un elenco degli anzidetti Comuni, che sono compresi nella rispettiva circoscrizione.

Art. 126.

Per le merci sottoposte al vincolo della bolletta, trasportate per mezzo delle strade ferrate, le guardie debbono astenersi dal richiedere la bolletta, se le merci attraversano soltanto per una parte del percorso la zona di vigilanza, ma partono da una stazione e sono destinate ad altra stazione nelle quali la circolazione e la detenzione sono libere da vincoli doganali.

Quando però il trasporto sia fatto con vagoni piombati e sia necessario, a' termini del Regolamento doganale, di scortare la merce dalla stazione di arrivo al luogo definitivo di destinazione, spetta alle guardie, su richiesta dell'Amministrazione ferroviaria o del destinatario, di provvedere allo spiombamento ed alla scorta.

Depositi all'ingrosso di generi soggetti a vincolo doganale.

Art. 127.

Le guardie esercitano continua vigilanza, eseguendovi periodici riscontri, anche nei depositi all'ingrosso di generi, pei quali, nelle zone doganali, siano prescritti il permesso dell'Intendenza di finanza e la bolletta di legittimazione.

Nelle visite presso questi depositi, le guardie, oltre ad assicurarsi dell'esistenza e della validità dei citati documenti, riscontrano sempre le quantità delle merci in confronto delle bollette di legittimazione, accertandosi che le bollette di pagamento siano intestate al depositante e quelle di legittimazione siano alla di lui destinazione. Nel caso che le merci siano effettivamente in quantità minore di quella risultante dai documenti, discaricano da questi le merci consumate, ritirando le bollette esaurite, per modo che rimangano al proprietario del deposito quelle di data più recente. Se le merci risultano in quantità maggiore, accertano la contravvenzione per le eccedenze non coperte dai documenti di legittimazione.

CAPO V.
VIGILANZA NELL'INTERNO DEL TERRITORIO

Vigilanza speciale nelle stazioni ferroviarie interne.

Art. 128.

In tutto il territorio del Regno le guardie di finanza debbono impedire la circolazione, la detenzione ed il consumo di merci contrabbandate, e reprimere qualsiasi frode alle leggi ed ai Regolamenti di finanza in genere.

A tal uopo esse esercitano, di preferenza, attiva sorveglianza presso le stazioni ferroviarie, tramviarie e simili, e nelle altre località in cui si verifica movimento di merci.

Art. 129.

Per l'adempimento dei còmpiti di cui all'articolo precedente, le guardie hanno facoltà di entrare nelle stazioni ferroviarie, verificare le merci in arrivo, in transito ed in partenza, e richiedere al capo stazione tutte le indicazioni che ritengono opportune relativamente ai colli che sospettino contenere merci di contrabbando o generi di privativa. Quando siano richieste dai capi delle stazioni ferroviarie, debbono anche prestarsi ad assistere all'apertura dei colli che quelli ritengano sospetti nei riguardi finanziari.

In tali casi, le merci ed i bagagli riconosciuti di contrabbando debbono essere trattenuti nella stazione di partenza od in altra successiva se fossero già stati spediti, e le guardie li identificano ed assicurano lasciandoli in consegna al capo della stazione, fin quando non abbiano redatto regolare processo verbale.

Poscia rilasciano al capo stazione copia autentica del verbale e ritirano le merci sequestrate, per consegnarle all'ufficio che deve procedere per la contravvenzione secondo le disposizioni contenute nel successivo titolo VII.

Qualora i capi stazione si rifiutino di presenziare l'apertura di colli che si sospettino di contrabbando, le guardie, per eseguire le verifiche, debbono richiedere l'intervento dell'Autorità giudiziaria.

Art. 130.

Agli ufficiali della guardia di finanza è inoltre consentito, per

---

(1) *Art. 69 della legge doganale.* — I generi indicati nel precedente articolo possono circolare e detenersi senza l'obbligo della bolletta e del bollo doganale, anche per quantità maggiori alle sopraindicate, purchè non costituiscano depositi all'ingrosso:

a) nella zona lungo il lido del mare, entro il territorio dei Comuni con popolazione agglomerata superiore a quattromila abitanti, e nei Comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo;

b) nella zona lungo la frontiera di terra, nei Comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo, e nei suburbi attigui, quando questi distino dal confine più di tre chilometri.

I tessuti esteri soggetti a contrassegno in prova del loro sdoganamento, a'termini dell'articolo 34, debbono essere muniti del contrassegno stesso tanto nella circolazione quanto nei depositi.

vigilare sul movimento delle merci, di esaminare i registri delle stazioni ferroviarie, riferentisi tanto alle spedizioni in partenza quanto a quelle in arrivo.

Per tali verifiche essi si rivolgono al capo della stazione, secondo gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione delle Finanze e le Amministrazioni ferroviarie, e le eseguiscono poi con riguardo alle esigenze del servizio ferroviario, in guisa che questo non abbia ad esserne perturbato.

In caso di rifiuto gli ufficiali ne riferiscono per la via gerarchica al Ministero delle Finanze, salvo il ricorso all'Autorità giudiziaria, per ottenere l'ordinanza di consegna dei registri per le necessarie operazioni, quando l'indugio possa impedire la sorpresa della frode.

Art. 131.

Nel caso di sospetto che fra le merci spedite in vagoni chiusi e piombati dalle ferrovie si nascondano colli di contrabbando, le guardie possono chiedere che siano rimossi i piombi dai vagoni per le opportune verifiche, anche presso una stazione che non sia quella di destinazione delle merci.

Per non incagliare il movimento dei treni, tale operazione deve essere fatta, di regola, in una delle stazioni in cui la fermata stabilita dall'orario sia tale da permettere la verificazione delle merci e il successivo rimpiombamento dei carri. A tale effetto le guardie possono prendere posto sul treno, senza pagamento del biglietto, per scortarlo fino ad una delle anzidette stazioni.

L'apertura dei vagoni ed il riscontro delle merci deve sempre aver luogo col concorso del capo convoglio e di un impiegato della stazione, e devesi far risultare da un processo verbale sottoscritto da tutti gl'intervenuti.

Spiombamento e rimpiombamento dei vagoni.

Art. 132.

Le guardie debbono aderire alle richieste delle Amministrazioni ferroviarie per presenziare lo spiombamento ed il rimpiombamento dei vagoni piombati dalle dogane, quando debbasi eventualmente provvedere, durante il viaggio, al cambiamento del mezzo di trasporto delle merci spedite con bolletta di cauzione in vagoni piombati, e non siavi una dogana od altro ufficio finanziario vicino alla stazione in cui l'operazione deve eseguirsi.

In tal caso le guardie, verificata la incolumità delle chiusure doganali, assistono allo scarico, provvedendo all'assicurazione de' nuovi mezzi di trasporto mediante l'apposizione di altri contrassegni, e fanno di tutto ciò speciale menzione nella bolletta a cauzione che accompagna le merci.

Parimenti, a richiesta degli agenti delle ferrovie, le guardie debbono prestarsi ad apporre ai vagoni nuovi contrassegni in sostituzione di quelli eventualmente perduti durante il viaggio, avvertendo che l'aggiunta dei contrassegni può esser fatta senza formalità alcuna, quando quelli rimasti siano sufficienti a garantire che non sieno state alterate le chiusure doganali; altrimenti si deve provvedere al riscontro del carico in confronto della bolletta doganale e col concorso degli agenti ferroviari. Nel primo caso basta far annotazione dell'operazione compiuta sulla bolletta; nel secondo occorre compilare apposito processo verbale, indicando lo stato dei carri, il risultato del riscontro fatto alle merci ed il numero e la qualità dei nuovi contrassegni apposti. Il verbale viene poi trasmesso alla dogana cui le merci sono destinate.

Vigilanza speciale sui condannati per contrabbando.

Art. 133.

In tutto il territorio del Regno, le guardie di finanza concorrono all'esercizio della vigilanza speciale sui condannati per contrabbando, a' termini dell'articolo 101 della legge doganale e secondo le determinazioni ad esse comunicate dalle Autorità giudiziarie o da quella di pubblica sicurezza.

L'azione delle guardie deve mirare più specialmente ad impedire che il condannato possa consumare nuovi reati di contrabbando, ed a fare osservare le prescrizioni imposte dalle predette Autorità ai condannati.

A tal effetto, le guardie procurano di conoscere personalmente gl'individui soggetti alla vigilanza speciale, ne seguono quanto più è possibile l'azione, e, quando li sorprendano in contravvenzione alle ricevute prescrizioni, li arrestano e li consegnano alla Autorità giudiziaria oppure ai RR. carabinieri od all'ufficio di pubblica sicurezza del luogo.

Dell'arresto fanno constare mediante processo verbale in due esemplari, dei quali uno si fa tenere all'Autorità cui viene consegnato l'arrestato, e l'altro vien trasmesso al comandante del circolo.

Nel verbale debbono indicarsi in modo preciso i fatti che stabiliscono la trasgressione delle prescrizioni imposte al condannato e perchè queste risultino con esattezza, quando il verbale non debba essere trasmesso all'Autorità di pubblica sicurezza, vi si unisce una copia della carta di permanenza del sorvegliato.

Art. 134.

Le notificazioni riguardanti i condannati per contrabbando sottoposti a vigilanza speciale vengono fatte dall'Autorità di pubblica sicurezza ai comandanti di circolo, e questi ne prendono nota in apposito registro. Di tale registro comunicano poi un estratto rispettivamente ai comandanti di tenenza e di brigata, con le opportune disposizioni di vigilanza.

Indipendentemente dalle notificazioni che ricevono, i comandanti di circolo possono richiedere direttamente all'Autorità di pubblica sicurezza le notizie e gli schiarimenti di cui abbisognino, e possono proporre anche i provvedimenti che reputino opportuni per l'efficacia della vigilanza, specialmente per ciò che riguarda le prescrizioni da farsi ai condannati.

I predetti comandanti inoltre prendono nota in altro registro, a scopo di polizia finanziaria, di tutti gl'individui nati o domiciliati nella circoscrizione del proprio circolo, i quali, pur non essendo sottoposti a vigilanza speciale, abbiano riportato condanne per fatti notevoli di contrabbando o vi siano stati implicati quali complici, ricettatori, assicuratori e simili.

Le comunicazioni relative vengono fatte a cura dei comandanti dei circoli, nella cui circoscrizione gl'individui anzidetti vengono scoperti e puniti in via giudiziaria od amministrativa.

TITOLO III.
Vigilanza nei riguardi delle privative

Capo I.
VIGILANZA PER LE PRIVATIVE DEI SALI E TABACCHI

Vigilanza sulla produzione del sale.

Art. 135.

Per impedire l'abusiva produzione del sale, le guardie di finanza vigilano che non si asportino senza permesso acque o terre salifere dalle sorgenti e dalle polle salse, e che non si produca sale, servendosi delle acque del mare.

Discoprendo nuove sorgenti o miniere salifere, oppure fosse o conche contenenti concrezioni saline, le guardie debbono provvedere ad impedire l'uso del sale o delle acque salse, riferendone subito ai rispettivi comandanti se ciò riesca ad esse impossibile.

Lungo le rive del mare impediscono che si stabiliscano stagni o fosse senza permesso del Ministero delle Finanze e senza le cautele da questo prescritte.

Art. 136.

Allo scopo indicato nell'articolo precedente le guardie sorvegliano anche e denunciano:

a) i salnitrai che manchino di consegnare all'Amministra-

zione i sali ricavati dalla produzione del nitro, nonchè gli industriali che estraggano glicerina con procedimento dal quale si ottiene cloruro di sodio, quando essi non distruggano la parte di questo sale che non viene impiegata nella propria industria per la fabbricazione del sapone;

b) i caffettieri che estraggono sale dalle acque madri dei sorbetti;

c) coloro che macinino, trasformino, adulterino od in qualsiasi altra guisa manipolino sale per farne oggetto di vendita.

Vigilanza nelle saline.

Art. 137.

Nelle saline, le guardie di finanza, d'accordo coi funzionari preposti al servizio tecnico, vigilano perchè non vengano sottratti nè sali nè terre salificanti, dai cumuli o dai depositi.

Vigilanza per la produzione del tabacco.

Art. 138.

Le guardie di finanza vigilano in tutto il territorio del Regno per impedire che si effettuino coltivazioni clandestine di tabacco, e, constatandone l'esistenza, provvedono perchè vengano distrutte, osservate le norme all'uopo stabilite dalla legge sulle privative.

Vigilanza sulle coltivazioni autorizzate.

Art. 139.

Nelle coltivazioni di tabacco autorizzate, le guardie vigilano perchè il prodotto non venga asportato abusivamente e non circoli in contrabbando fuori dei campi e dei locali di governo indicati nelle licenze.

Le guardie hanno, a tal uopo, facoltà di accedere in qualunque tempo nelle piantagioni di tabacco e nei locali di prosciugamento e governo o di deposito delle foglie, per eseguirvi tutte le visite e le indagini che ritengono opportune, e possono inoltre richiedere ai coltivatori la licenza e gli altri documenti occorrenti pei voluti riscontri.

Esse debbono però astenersi da qualsiasi atto che rifletta le operazioni di accertamenti, addebiti e riscontri di competenza del personale delle coltivazioni, ai sensi e per gli effetti del Regolamento sulla coltivazione del tabacco. Però, in caso di fondati sospetti di frode, col permesso del comandante di circolo o di tenenza, d'accordo e col concorso del personale dell'Agenzia da cui dipende la coltivazione, possono fare riscontri su verificazioni precedentemente eseguite.

Qualora il personale dell'Agenzia si rifiuti o non possa prendervi parte, il riscontro non potrà eseguirsi che con l'intervento di un ufficiale del corpo.

Art. 140.

È inoltre compito speciale delle guardie, nella vigilanza sulle coltivazioni:

a) accertarsi che gli appezzamenti di terreno coltivati a tabacco siano quelli indicati nella relativa licenza;

b) assicurarsi che il numero delle piante coltivate non sia superiore a quello indicato nella concessione;

c) vigilare che prima della seconda verificazione non si faccia raccolta di piante o di foglie;

d) assicurarsi che il numero delle foglie esistenti non sia superiore all'addebito costituito in seconda verifica;

e) vigilare sul trasporto del tabacco dal campo ai locali di governo e da questi ai magazzini di deposito, e tenere sorvegliati i detti locali e magazzini.

Art. 141.

Qualora, nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo precedente, le guardie accertino irregolarità che costituiscano contravvenzioni alla legge sulle privative, in ordine al disposto dal Regolamento sulle coltivazioni, e punibili con le penalità amministrative, stabilite dal Regolamento medesimo, debbono rimettere gli atti relativi a tali contesti all'Agenzia delle coltivazioni.

Vigilanza presso i magazzini di deposito dei sali.

Art. 142.

Presso i magazzini di deposito dei sali, le guardie di finanza esercitano vigilanza permanente o saltuaria, secondo il bisogno, per accertare le quantità dei sali di acquisto che vi si immettono e quelle che se ne estraggono per la somministrazione agli uffici di vendita o per qualsiasi altro motivo.

Vigilano inoltre che dai predetti depositi non vengano estratti sali senza la rispettiva bolletta, sulla quale essi appongono il *visto uscire* dal deposito, dopo di avere accertata l'esatta corrispondenza di essa col genere al quale si riferisce.

Vigilanza presso i magazzini di deposito dei tabacchi.

Art. 143.

Presso i magazzini di deposito dei tabacchi, le guardie esercitano vigilanza saltuaria per accertarsi, quando se ne presenti l'opportunità, che i generi che se ne estraggono siano sempre accompagnati da regolare bolletta.

Nel caso però di spedizione di tabacchi da esportarsi a prezzo di eccezione, presso i depositi a ciò autorizzati, assistono all'operazione dal momento della formazione dei colli nel magazzino, per constatare le quantità di tabacchi che in essi vengono compresi, fino alla chiusura e suggellamento dei colli stessi, che scortano poi per assicurarsi del carico o dell'imbarco.

Vigilanza presso gli uffici di vendita.

Art. 144.

Le guardie esercitano vigilanza saltuaria anche presso i magazzini di vendita e gli spacci all'ingrosso, per constatare la corrispondenza dei generi che ne vengono estratti con la bolletta relativa.

Con ripesature a scandaglio accertano specialmente l'esattezza delle quantità di sali uscenti dai predetti magazzini e spacci, in confronto delle indicazioni della bolletta, richiedendo l'intervento del magazziniere o spacciatore. Se questi si rifiutasse d'intervenire all'operazione, le guardie compilano verbale della verifica eseguita, e in esso fanno menzione del rifiuto.

Vigilanza presso le rivendite di generi di privativa.

Art. 145.

È obbligo delle guardie di finanza di esercitare una continua vigilanza anche sulle rivendite delle privative, per constatare che vi si osservino tutte le norme di servizio e disciplinari prescritte dal Regolamento e dalle istruzioni sulle privative, e specialmente che:

a) il rivenditore sia munito della prescritta licenza;

b) due o più rivendite non siano tenute da una stessa persona, od una seconda rivendita non sia tenuta da persone della stessa famiglia o con essa conviventi, nello stesso circondario;

c) nelle rivendite non si smercino sigari e spagnolette estere, senza una speciale autorizzazione;

d) i generi siano venduti al prezzo ed alle condizioni risultanti dalla tariffa, della quale un esemplare deve stare esposto nel locale dello smercio;

e) i generi siano venduti senza alcuna alterazione o mescolanza tra le diverse qualità e siano pesati a netto, cioè senza carta od altro per involgerli;

f) i pesi e le bilancie siano campionati e tenuti in buono stato;

g) la provvista dei singoli generi sia sufficiente ai bisogni in base al prospetto delle quantità vidimato dall'Intendenza di finanza, il quale deve tenersi presso ogni rivendita;

h) le provviste siano fatte nel magazzino o spaccio designato, e non siano fatte cessioni di generi da una ad altra rivendita;

i) i titolari attendano personalmente alla rivendita, salvochè abbiano ottenuto l'autorizzazione di farsi surrogare da un commesso, e la esercitino nel locale fissato, che non deve servire a commercio di generi i quali possano alterare i tabacchi;

j) i coadiutori, per i quali non occorre speciale autorizzazione dell'Intendenza, siano persone di buona condotta;

k) le rivendite siano aperte anche nei giorni festivi e nelle ore stabilite dalle consuetudini locali;

l) fuori del locale sia esposta la leggenda *Sali e tabacchi* col numero d'ordine della rivendita;

m) i rivenditori incaricati dello spaccio di marche da bollo, di carta bollata, di cartoline postali e francobolli, ne siano provvisti in adeguata misura.

A tale effetto le guardie eseguono presso le rivendite ispezioni periodiche, delle quali fanno constare mediante appositi processi verbali.

Le guardie debbono inoltre tenersi informate delle variazioni che avvengono nelle condizioni di viabilità fra le rivendite ed i magazzini o spacci cui queste si provvedono, per segnalarle ai superiori.

Art. 146.

Nelle loro visite alle rivendite, le guardie di finanza devono sempre farsi esibire i generi e le bollette relative, ritirando quelle che hanno servito a legittimare le quantità esaurite, ed indicando nelle altre le residue quantità esistenti.

Disposizioni speciali per alcune rivendite.

Art. 147.

Vigilanza analoga a quella loro demandata sulle rivendite ordinarie, le guardie esercitano sulle rivendite istituite per lo smercio dei tabacchi presso le stazioni ferroviarie.

Presso gli stabilimenti balneari, caffè, alberghi ed altri luoghi di pubblico ritrovo autorizzati alla vendita dei sigari e delle spagnolette, le guardie non eseguono visite periodiche, ma si assicurano saltuariamente che i generi, che vi si smerciano, vengano posti in vendita nelle condizioni ed ai prezzi stabiliti dall'Amministrazione, e siano stati prelevati dalle rivendite più vicine.

Art 148.

Quando per ragioni di vigilanza debbano eseguirsi verifiche presso i vivandieri autorizzati allo smercio dei tabacchi negli stabilimenti militari, queste devono essere eseguite sempre da ufficiali in divisa e previo l'assenso del comandante lo stabilimento militare o di chi ne fa le veci.

Nel caso che i vivandieri esercitino la vendita dei tabacchi al seguito delle truppe nei campi d'istruzione, le verifiche possono essere eseguite anche da sottufficiali, purchè in divisa.

Vigilanza sulla circolazione e detenzione dei sali e tabacchi.

Art. 149.

Agli effetti della legge sulle privative, nella zona doganale di vigilanza e in quella stabilita attorno alle saline, le guardie vigilano che non si trasportino e non si detengano sali e tabacchi in quantità superiori a quelle determinate dalla legge stessa senza la bolletta prescritta, e cioè senza la bolletta di spedizione o di vendita pei sali e tabacchi che passano da uno ad altro stabilimento delle privative, oppure di circolazione o di deposito pei sali e tabacchi destinati a privati.

Sui trasporti di sali e tabacchi le guardie eseguono riscontri analoghi a quelli accennati nell'articolo 124, per le merci sottoposte a vincoli doganali nella circolazione e detenzione nella zona di vigilanza.

Art. 150.

I comandanti di circolo o di tenenza, residenti in località ove non abbiano sede magazzini di vendita o spacci all'ingrosso di privative oppure dogane, possono autorizzare il trasporto dei sali e dei tabacchi da un luogo ad un altro, facendo annotazioni sulla bolletta che copre i generi e che dev'essere loro presentata.

Art. 151.

Nei luoghi dell'isola di Sicilia, nei quali non esistono dogane e sono prescritti speciali permessi pei depositi di sale, spetta ai comandanti di brigata di tenere un registro di tali permessi e delle quantità di sale per le quali il deposito è autorizzato.

Vigilanza sui sali venduti a prezzo di eccezione.

Art. 152.

Le guardie vigilano sul sale concesso a prezzo d'eccezione, per assicurarsi che non se ne faccia uso diverso da quello per cui fu concesso, e non se ne faccia cessione. A tal uopo riscontrano le bollette di vendita relative e si fanno rendere conto dell'uso fatto delle quantità consumate.

Spetta inoltre alle guardie di assicurarsi che il sale concesso per marinare il pesce venga sciolto nell'aceto e quello destinato alla conservazione del pesce salato venga sciolto nell'acqua, presenziando l'operazione e redigendo analogo verbale, comprovante il processo dell'operazione stessa e l'impiego del sale.

Esse presenziano inoltre l'impiego integrale del sale concesso a prezzo d'eccezione per la preparazione in conserva dei legumi ed ortaggi, facendone annotazione sulla bolletta relativa.

CAPO II.

CÒMPITI DI SERVIZIO PEL LOTTO PUBBLICO

Vigilanza pel giuoco del lotto.

Art. 153.

Per la tutela della privativa del lotto pubblico, le guardie di finanza vigilano per impedire, ed all'occorrenza per iscoprire e denunciare, l'esercizio del giuoco clandestino del lotto sotto qualunque forma si eserciti, nonchè le lotterie e le tombole non autorizzate, ed in genere tutte le infrazioni alla legge ed al Regolamento speciale.

Art. 154.

Le guardie di finanza esercitano inoltre attiva e diretta sorveglianza sui banchi di lotto, ed accertano, mediante visite ed ispezioni ordinarie, che il servizio vi proceda con la regolarità e con le norme prescritte.

Queste ispezioni sono, di regola, eseguite dagli ufficiali; ma possono essere eseguite anche dai comandanti di brigata pei banchi situati nella rispettiva circoscrizione.

Di ogni ispezione si fa constare, mediante redazione di apposito processo verbale.

Art. 155.

Scopo precipuo delle ispezioni è quello di verificare:

a) se il contabile eserciti personalmente l'ufficio di ricevitore, o per mezzo d'un commesso gerente autorizzato, o se per avventura abbia fatto cessione del banco ad altra persona;

b) se il banco sia posto in un locale decente, di facile accesso ed a piano terreno, e se vi si eserciti qualche industria o commercio senza il permesso della direzione;

c) se il banco rimanga costantemente aperto nelle ore prescritte;

d) se vi siano affisse alla pubblica vista le leggi e le disposizioni concernenti i rapporti fra l'Amministrazione e i giuocatori;

e) se nelle ore prossime alla chiusura del giuoco i banchi siano provvisti di personale sufficiente a soddisfare le richieste del pubblico;

f) se l'elevazione del prezzo minimo delle giuocate abbia luogo nella misura e nei giorni stabiliti dalla direzione;

g) se nei registri del giuoco e nelle copie, i numeri e le promesse siano scritti con chiarezza, se corrispondano con quelli dei biglietti, se nei registri o nei biglietti siano state completate le indicazioni a stampa, e se i biglietti siano muniti della firma del ricevitore o del commesso gerente;

h) se vi siano matrici di giuoco in bianco intercalate da matrici scritte;

i) se la vendita dei così detti biglietti di storno avvenga dopo la chiusura del giuoco, e se il ricevitore riscuota per questi un prezzo maggiore di quello fissato nella tariffa;

j) se il banco sia sempre provveduto di registri dei diversi prezzi, in quantità tale da poter soddisfare alle presumibili esigenze del servizio;

k) se il ricevitore accetti giuoco a credito o per conto proprio, e se egli o i suoi commessi siano in rapporto con le persone sospette di tenere giuoco clandestino;

l) se la consegna del piego delle matrici all'ufficio postale venga fatta nell'ora stabilita;

m) se il pagamento delle vincite si faccia prontamente e nella sua integrità, senza pretesa di mancie o di abbuoni per qualsivoglia titolo;

n) se il ricevitore e i suoi commessi tengano una condotta regolare ed usino modi convenienti ed urbani verso i giuocatori;

o) quali siano le cause dell'aumento o della diminuzione degl'introiti del banco;

p) come siano esercitate le collettorie affigliate al banco e quale sia il reddito settimanale di esse.

Delle irregolarità riscontrate in ogni banco si fa constare nel verbale di visita e se ne tiene nota per accertare, in occasione di visite successive, se siano state rimosse.

Art. 156.

Ai banchi di lotto si eseguono inoltre ispezioni straordinarie, quando vengono richieste dai direttori del lotto, ed anche i risultati di esse devono farsi constare da apposito verbale, che viene trasmesso alla rispettiva direzione.

Art. 157.

Ove sia accertata una deficienza di cassa, per la quale si debba procedere alla sospensione del ricevitore, chi fa l'ispezione ritira anche i bollettari del giuoco e gli altri oggetti di ragione erariale, e li deposita nell'ufficio comunale verso atto di regolare consegna da unirsi al processo verbale.

Il denaro esistente in cassa si versa immediatamente in tesoreria per conto del ricevitore.

Della chiusura del banco, in questo caso come in qualunque altro in cui vi si debba procedere, deve farsi esplicita menzione nel processo verbale.

TITOLO IV.

Vigilanza nei riguardi delle tasse di fabbricazione

Capo I.

VIGILANZA RISPETTO ALLA PRODUZIONE

—

Vigilanza sulle fabbriche di generi soggetti a tassa di fabbricazione e sugli opifici di rettificazione e di trasformazione.

Art. 158.

Rispetto alle tasse di fabbricazione, è còmpito precipuo delle guardie di finanza vigilare:

che non s'istituiscano fabbriche, opifici di rettificazione e di trasformazione non denunciati;

che non si portino abusive variazioni agli apparati ed ai locali delle fabbriche e degli opifici, dopo la verificazione fattane dai rispettivi Uffici tecnici di finanza;

che non si effettuino lavorazioni senza la preventiva dichiarazione o fuori dei termini della dichiarazione stessa e, quando sia il caso, senza il pagamento della tassa, a' termini delle rispettive leggi e dei Regolamenti speciali;

che non si alterino o falsifichino i contrassegni, bolli, sigilli, punzoni e marche di qualsiasi specie, che servono ad identificare gli apparati od il prodotto.

Art. 159.

Per i riscontri di cui all'articolo precedente, le guardie hanno sempre facoltà di richiedere, nelle fabbriche e negli opifici, la denuncia di apertura, il verbale di verificazione redatto dall'ufficio tecnico di finanza, e, quando le fabbriche o gli opifici siano in lavorazione, anche la dichiarazione di lavoro e la bolletta o quietanza comprovante il pagamento della tassa, nei casi in cui questo è prescritto.

Nelle fabbriche di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti, richiedono, inoltre, la licenza rilasciata dall'Autorità politica per l'apertura della fabbrica e la licenza d'esercizio rilasciata dall'Ufficio tecnico di finanza.

Parimenti richiedono la licenza d'esercizio rilasciata dall'Intendenza di finanza, nelle fabbriche di fiammiferi, nelle officine di produzione del gas luce e dell'energia elettrica e negli opifici di trasformazione, rettificazione o estrazione di olii minerali, di resina o di catrame, anche se questi non hanno i caratteri di quelli soggetti a tassa.

Nelle fabbriche di generi pei quali sia prescritta la tenuta di registri di carico e scarico, le guardie esaminano anche tali registri per constatarne la regolarità, in confronto dei prodotti esistenti nello stabilimento.

Art. 160.

Durante la lavorazione le guardie debbono assicurarsi che si adoperino gli apparati e le materie dichiarate; che il prodotto non si faccia deviare nel passaggio degli apparati di produzione a quelli di misurazione, e che non si ecceda la quantità di prodotto per la quale la dichiarazione di lavoro è stata fatta, salvo che si tratti di fabbriche per le quali la tassa è pagata in base a convenzione d'abbonamento o con metodi diversi dall'accertamento diretto.

Ultimata la lavorazione, le guardie debbono assicurarsi che siano posti fuori d'uso, mediante suggellazione, tutti gli apparati di produzione, e, quando la lavorazione sia avvenuta senza il previo pagamento della tassa, debbono vigilare che non vengano estratti dalle fabbriche e dai depositi di fabbrica i generi prodotti senza che tale pagamento sia comprovato; salvo il caso di fabbriche con cauzione e di estrazioni in base a bolletta di cauzione.

Art. 161.

Nelle fabbriche che pagano la tassa in abbonamento o in base alla produttività giornaliera dell'opificio ed in quelle di fuochi artificiali non sottoposte a vigilanza permanente, le guardie debbono accedere saltuariamente per constatare che la lavorazione proceda in conformità delle condizioni d'abbonamento, con gli apparati di produzione descritti nel verbale di verificazione e colle materie prime indicate nella dichiarazione di lavoro.

Art. 162.

Nelle fabbriche in cui l'accertamento del prodotto è delegato alle guardie di finanza, ed in quelle tassate in base alla produttività giornaliera, spetta alle guardie medesime di rimuovere i sigilli dagli apparati quando dev'essere iniziata la lavorazione, e di riapporveli a lavorazione compiuta; facendo ciò risultare, a seconda dei casi, nelle dichiarazioni di lavoro o negli avvisi di vigilanza, oppure mediante apposito verbale.

Eguale compito spetta ad esse nelle fabbriche convenzionate, all'inizio ed al termine del periodo d'abbonamento.

Art. 163.

Nei casi di sospensione di lavoro presso le fabbriche tassate in base alla produttività giornaliera, dipendenti da cause di forza maggiore e constatati dalle guardie o ad esse denunciati dai fabbricanti, debbono le guardie stesse apporre i suggelli agli apparecchi di produzione e far risultare le constatazioni fatte nelle fabbriche, mediante apposito processo verbale, di cui rilasciano un esemplare al fabbricante, trasmettendone un altro al rispettivo Ufficio tecnico di finanza.

Art. 164.

Quando le fabbriche sono inattive, la vigilanza delle guardie deve mirare a garantire che non vengano rimossi o in qualsiasi modo alterati i suggelli o gli altri contrassegni apposti agli apparati, per assicurarne l'inattività.

Disposizioni speciali per la tassa di fabbricazione sugli spiriti.

Art. 165.

Agli effetti della tassa di produzione sugli spiriti, le guardie sorvegliano, oltre le fabbriche e gli opifici di rettificazione e trasformazione coi locali annessi, anche:

a) i locali nei quali si custodiscono apparecchi atti alla distillazione, rettificazione o trasformazione, o parte dei medesimi, qualunque sia il loro uso ed anche se non sieno destinati ad alcuna di tali operazioni, avvertendo che i detentori, costruttori o rivendicatori dei detti apparecchi o di parte dei medesimi devono darne avviso all'Ufficio tecnico di finanza;

b) i magazzini degli spiriti vincolati a tassa, compresi quelli di preparazione del cognac;

c) i depositi di spirito liberi di tassa;

d) le fabbriche di aceto nelle quali s'impiega spirito a tassa ridotta, l'esercizio delle quali deve essere legittimato dalla denuncia di apertura e dal verbale di verificazione;

e) i locali annessi alle predette fabbriche di aceto;

f) gli stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportare.

Quando la concia non avvenga in questi ultimi stabilimenti, e lo spirito da estrarsi dai medesimi debba trasportarsi altrove, spetta alle guardie di scortarlo fino al luogo della concia.

Parimenti, spetta alle guardie l'obbligo di scortare lo spirito che si trovi in dogana e sia destinato alla concia dei vini, quando l'operazione debba aver luogo fuori degli spazi doganali, a meno che il trasporto non avvenga con bolletta a cauzione, tanto in questo caso che in quello indicato al comma precedente.

Disposizioni relative alla tassa sulla birra.

Art. 166.

Nelle fabbriche di birra, in cui la tassa si riscuote mediante accertamento diretto del prodotto, le guardie debbono assicurarsi che esista presso il fabbricante il saccarometro ufficiale, e debbono servirsi di questo per accertare il grado saccarometrico della birra, dopo di averne rilevato la quantità nel rinfrescatoio, allo scopo di constatare che la lavorazione sia rimasta entro i limiti fissati nella rispettiva dichiarazione.

Alle guardie spetta inoltre d'impedire che la birra prodotta venga dal fabbricante diluita o vi siano aggiunte sostanze zuccherine, dopo che ne fu accertata la quantità ed il grado saccarometrico.

Disposizioni comuni alle varie imposte di produzione.

Art. 167.

Quando le guardie sono destinate a prestare nelle fabbriche servizio di vigilanza diretta, in sostituzione dei verificatori per le tasse di fabbricazione, eseguono le disposizioni di servizio che ricevono dai competenti uffici tecnici, pur rimanendo sempre, nei riguardi disciplinari ed amministrativi, alla dipendenza dei superiori del corpo.

CAPO II.

VIGILANZA RISPETTO ALLA CIRCOLAZIONE ED AL DEPOSITO.

Vigilanza sul trasporto e la detenzione dei prodotti.

Art. 168.

Alle guardie di finanza spetta inoltre il còmpito, nei riguardi delle tasse di fabbricazione, di vigilare che vengano osservate le discipline stabilite pel trasporto e la detenzione dei generi soggetti ad imposta di produzione, anche dopo che sia stata per essi pagata la tassa.

Curano a tal uopo:

a) *per gli spiriti*, che non si trasportino senza bolletta di legittimazione gli spiriti puri ed i prodotti ad essi assimilati (1), in quantità superiore a 10 litri, avvertendo che per gli spiriti provenienti dall'estero la bolletta di legittimazione può essere sostituita da quella di pagamento dei diritti doganali, e che se la quantità dello spirito che si trasporta è suddivisa in più partite inferiori singolarmente a 10 litri e destinate rispettivamente a diversi destinatari, bastano a legittimare il trasporto le fatture di vendita rilasciate per ciascuna partita dall'esercente di un deposito autorizzato. Le guardie debbono, in ogni caso, accertarsi che le bollette legittimanti il trasporto non siano scadute di validità rispetto al termine fissato, perchè il genere giunga a destinazione.

Dell'emissione di tali bollette possono essere incaricate le stesse brigate delle guardie di finanza, od anche agenti isolati comandati dall'Intendenza di finanza a recarsi nei luoghi in cui le bollette debbono essere emesse;

b) *per le polveri piriche e gli altri prodotti esplodenti*, che non si trasportino senza la licenza rilasciata dalla competente Autorità politica, in base alla prova della legittima provenienza di essi nei riguardi finanziari, prodotti esplodenti a base di nitroglicerina, picrati, fulminati e materie in genere aventi effetti simili a quelli della dinamite in qualsiasi quantità, oppure polveri piriche ed altri esplodenti in quantità superiore a 3 chilogrammi o cartucce caricate a polvere in numero maggiore di 500;

c) *pei fiammiferi*, che non se ne trasportino e non se ne detengano negli esercizi se non in involucri chiusi e muniti della marca di tassa pagata;

d) *per la cicoria preparata*, che non si detengano e non si trasportino in genere succedanei al caffè non contenuti in pacchi di peso regolamentare chiusi ed identificati con le apposite fascette, fatta eccezione per gli esercizi di vendita, nei quali si possono tenere pacchi aperti fino al numero di tre, ciascuno di capacità non superiore a 100 grammi.

Vigilanza sui depositi.

Art. 169.

Rispetto al deposito dei generi sottoposti a tassa di fabbricazione, le guardie di finanza, oltre a curare che siano osservate le discipline stabilite dalla legge doganale e dal relativo Regolamento pel glucosio solido, per gli zuccheri e per gli olii minerali rettificati, vigilano perchè non s'istituiscano senza la prescritta autorizzazione, depositi di spiriti, di polveri piriche od altri prodotti esplodenti, e di cicoria preparata od altri succedanei al caffè.

A tal effetto esse debbono tener presente:

a) *per gli spiriti*, che costituisce deposito il detenere una quantità superiore a litri 20 dei prodotti indicati alla lettera *a* dell'articolo precedente, ed occorre in tal caso che il depositario ne abbia fatto preventiva denuncia all'ufficio tecnico di finanza e siasi sottoposto alla tenuta di un registro di carico e scarico (1). Gli spiriti esistenti nel deposito debbono essere inoltre legittimati da bollette intestate al depositario, al pari degli spiriti che vi si introducono e che non possono essere in quantità inferiore a litri 10 per ciascuna immissione;

(1) Sono considerati spiriti puri agli effetti del trasporto e del deposito anche l'acquavite, l'anice, il mistrà, il rhum, la sambuca, i residui della distillazione e della rettificazione quantunque adulterati, le vernici a spirito e tutti gli spiriti, anche se diluiti con acqua, ai quali sia stata fatta un'aggiunta di materie zuccherine, aromatiche o coloranti o di altra qualsivoglia sostanza, in modo però da non trasformarli in veri e propri liquori o rosoli.

(1) Sono esonerati dall'obbligo di tenere il registro di carico e scarico ed il memoriale i venditori al minuto di bevande alcooliche, comprese l'acquavite, la grappa, l'anice, il mistrà, il così detto sambuca ed il rhum, quando il consumo di queste avvenga nello stesso locale di vendita; come pure gli esercenti la vendita a minuto di spirito propriamente detto, di sambuca, di acquavite, di grappa e di rhum, purchè tale vendita non si effettui mai in quantità eccedente un litro per volta, quantunque il consumo non ne avvenga dentro lo stesso esercizio.

b) pei prodotti esplodenti, che vi ha deposito ove si detengano i prodotti indicati alla lettera *b* del precedente articolo nelle quantità ivi specificate, e che il deposito stesso dev'essere legittimato dalla licenza d'impianto dell'Autorità politica e dalla licenza d'esercizio rilasciata dall'Ufficio tecnico di finanza.

Le polveri e gli altri prodotti esplodenti non possono inoltre introdursi nel deposito che quando ne sia accertata la legittima provenienza e, pei prodotti non a base di nitroglicerina, ogni introduzione non può essere inferiore a 3 chilogrammi;

c) per i fiammiferi, che non se ne detengano negli esercizi di vendita se non in involucri chiusi e muniti della marca valore;

d) per la cicoria preparata, che costituisce deposito il detenere succedanei al caffè allo scopo di fornirli agli esercizi di vendita, ed il depositario deve farne denuncia all'Ufficio tecnico di finanza e deve tenere un apposito registro di entrata ed uscita.

Vigilanza sulla vendita.

Art. 170.

Relativamente alla vendita dei prodotti soggetti a tassa di produzione è còmpito delle guardie di finanza vigilare:

che non si vendano fiammiferi in condizione diversa da quella indicata alla lettera *c* dell'articolo 168;

che non si espongano in vendita succedanei al caffè non condizionati secondo il disposto della lettera *d* dello stesso articolo;

che non si eserciti lo smercio di prodotti esplodenti senza la licenza di vendita dell'Autorità politica.

Vigilanza preventiva a tutela delle tasse di fabbricazione.

Art. 171.

Le guardie di finanza debbono anche vigilare sulle materie prime occorrenti per la fabbricazione di prodotti soggetti a tassa e sugli apparati di produzione, ed a tale effetto si assicurano:

a) che i detentori, costruttori e venditori di apparecchi ed oggetti in genere atti alla fabbricazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti od a quella dei fiammiferi, ne facciano denuncia all'ufficio tecnico di finanza, avvertendo che per tenere in deposito materie che siano atte od appariscano destinate alla fabbricazione di prodotti esplosivi occorre la licenza dell'Autorità politica;

b) che il fosforo, e qualunque altra sostanza che possa a questo sostituirsi per la fabbricazione dei fiammiferi, non venga trasportato senza la bolletta di cauzione, se proviene dall'estero ed è destinato ad una fabbrica o deposito già denunciati all'Ufficio tecnico di finanza; oppure senza la fattura del negoziante munita della data del nulla osta dell'Ufficio tecnico, se proviene da un deposito autorizzato alla vendita con la prescritta licenza dell'Intendenza. Spetta inoltre alle guardie di aderire alle richieste degli importatori di fosforo, per le prescritte verificazioni, quando questo è giunto a destinazione, e di assicurarsi che il movimento del fosforo sia tenuto in evidenza giorno per giorno, in appositi registri, presso gl'importatori ed i negozianti o presso coloro che lo impiegano in quantità superiore a 200 grammi l'anno;

c) che le radici di cicoria e le barbabietole disseccate importate dall'estero siano scortate da bolletta di cauzione fino alle fabbriche di cicoria cui sono destinate, al pari dell'orzo estero ammesso in esenzione dal dazio di confine per la fabbricazione della birra, del quale le guardie debbono poi curare la custodia in magazzini a doppia chiave, se non viene adoperato per l'anzidetta fabbricazione, immediatamente dopo il rilascio del certificato di scarico alla bolletta di cauzione;

d) che gli olî pesanti e le altre materie soggette a dazio di confine e destinate alla trasformazione, rettificazione od estrazione degli olî minerali, di resina o di catrame, vengano scortate da bolletta di cauzione se, provenendo dall'estero, debbano essere trasportate dalla dogana agli opifici, e siano accompagnate dal certificato di provenienza rilasciato dall'ufficio o dall'agente di vigilanza se provengono da cave o stabilimenti nazionali.

Del rilascio di tale certificato possono essere incaricate anche le guardie di finanza, residenti od appositamente inviate nel luogo d'origine delle materie anzidette;

e) che siano state denunciate all'ufficio tecnico le officine ed i congegni producenti gas luce ed energia elettrica anche per scopi non soggetti a tassa.

TITOLO V.
Compiti di vigilanza rispetto ad altre leggi di finanza

CAPO I.
VIGILANZA PER LE TASSE DI BOLLO E LE CARTE DA GIUOCO

Vigilanza sulle tasse di bollo.

Art. 172.

Ogni qualvolta se ne presenti l'occasione, le guardie di finanza debbono impedire qualsiasi infrazione alla legge sulle tasse di bollo, e, a tale effetto, portano specialmente la loro attenzione sulle bollette, quitanze e dichiarazioni emesse negli uffici pubblici e nei locali aperti al pubblico, nonchè sulle polizze di carico e lettere di vettura e sugli stampati o manoscritti affissi al pubblico.

Art. 173.

Allo scopo di accertare che i distributori secondari di valori di bollo ne siano sempre provveduti in adeguata misura, le guardie eseguono saltuari riscontri presso i distributori medesimi, eccezione fatta per quelli aventi la qualità di ufficiali postali, presso i quali esse non possono eseguire alcuna verifica.

Vigilanza per le carte da giuoco.

Art. 174.

Le guardie di finanza esercitano speciale vigilanza allo scopo d'impedire la circolazione e l'uso nello Stato di carte da giuoco, nazionali od estere, non bollate o munite di bollo per l'esportazione, sia in mazzi che in fogli sciolti.

Vigilano inoltre perchè non si eserciti la vendita delle carte da giuoco bollate, da chi non ne abbia avuto licenza dall'Intendenza di finanza della provincia.

A quest'uopo le guardie hanno facoltà di eseguire le necessarie verifiche presso i magazzini delle fabbriche e delle rivendite di carte da giuoco; ma prima di valersi di tale facoltà debbono richiedere, per la via gerarchica, l'assenso dell'Intendenza di Finanza.

Inoltre, nel recarsi a compiere le predette verifiche, le guardie debbono munirsi, per gli opportuni confronti, di un esemplare dei moduli ufficiali del bollo per le carte da giuoco.

Vigilanza sulla vendita del chinino.

Art. 175.

Per esercitare la vigilanza amministrativa ad esse demandata sulla vendita dei sali di chinino per conto del Ministero delle Finanze, le guardie si assicurano:

a) che all'esterno delle farmacie, degli armadî farmaceutici e delle rivendite di privative, autorizzate allo smercio anzidetto, sia affissa la prescritta tabella indicante il prezzo dei sali di chinino stabilito dalla legge;

b) che nell'interno degli esercizi sia affisso il decreto intendentizio che autorizza la vendita, e sia esposto al pubblico un campione dei contrassegni esterni dei tubetti coi suggelli del Consiglio Superiore di Sanità;

c) che i tubetti del chinino siano sempre conservati in apposito armadio con analoga leggenda, chiuso a chiave in una parte dell'esercizio in cui non possano alterarsi;

d) che l'armadio non venga trasportato in locale diverso

da quello aperto al pubblico esercizio, e che i farmacisti ed i rivenditori non cedano il chinino da essi acquistato, ad altri che siano autorizzati al medesimo spaccio;

e) che gli esercizi siano sempre provveduti di chinino nelle quantità stabilite dall'intendente di finanza, ed osservino per lo smercio l'orario d'apertura determinato dall'intendente medesimo.

CAPO II.
VIGILANZA PEL DAZIO DI CONSUMO

Servizio di vigilanza per la riscossione governativa.
Art. 176.

Nei Comuni chiusi in cui il dazio di consumo venga riscosso direttamente dal Governo, sono còmpiti precipui delle guardie di finanza:

a) impedire il passaggio delle merci per la linea daziaria prima del sorgere e dopo il tramonto del sole, eccetto che trattisi di generi trasportati da viaggiatori in vetture pubbliche o private oppure giunti con piroscafi, e salve le altre eccezioni stabilite dall'Autorità competente;

b) assicurarsi che le merci soggette a dazio, giunte tanto per via di terra che per via di mare vengano presentate integralmente agli uffici autorizzati a compiere le operazioni daziarie, a seconda della destinazione delle merci stesse, scortandovele quando così sia disposto;

c) vigilare che dalle barriere daziarie e dai varchi ferroviari non s'introducano merci senza *bollette* o *licenze*, e confrontare con questi documenti le merci per le quali siansi adempiute le prescritte formalità, ritirando poscia gli scontrini che servono ad impedire il doppio uso delle bollette;

d) accertare l'effettiva uscita dal Comune dei generi dichiarati per transito, eseguendone la scorta, ove questa sia richiesta dall'ufficio daziario;

e) accertare che gli animali sdaziati e quelli temporaneamente importati, prima di essere introdotti nel Comune, siano stati muniti dal marchio stabilito;

f) vigilare che, quando si riscuotono dazi comunali sulle farine, nei molini posti nell'ambito daziario, non s'immettano e non si detengano cereali non coperti dall'apposita licenza, e non si estraggano prodotti della macinazione senza bolletta o licenza;

g) presenziare, a richiesta degli uffici daziari, le introduzioni e le estrazioni di merci, nonchè le eventuali mescolanze od altre operazioni interne permesse dagli uffici medesimi, e le verificazioni periodiche presso i magazzini di proprietà privata o dati in affitto dall'Autorità daziaria;

h) impedire la macellazione clandestina degli animali introdotti temporaneamente nel Comune pel pascolo o pel lavoro;

i) vegliare che entro la zona di vigilanza del Comune non vengano ammassati o depositati generi soggetti a dazio senza il permesso dell'Autorità daziaria, fatta eccezione pei prodotti del suolo;

l) assicurarsi che non si levino dai fondi interni prodotti passibili di dazio, prima che l'ufficio daziario non abbia eseguite le verificazioni di sua spettanza;

m) vigilare che entro la zona di vigilanza intorno alla linea daziaria e nei recinti delle stazioni ferroviarie non si facciano costruzioni, piantagioni, aperture, rialzamenti e simili opere che possano agevolare le frodi e rendere difficile la vigilanza, informandone, al caso, prontamente i superiori.

Art. 177.

Nei Comuni aperti nei quali il dazio di consumo viene riscosso dal Governo, le guardie debbono:

a) vigilare che non vengano aperti esercizi di vendita al minuto di generi soggetti a dazio, senza il permesso dell'Autorità daziaria, comprovato dall'esistenza nell'esercizio dell'*attestato* e del *processo verbale* rilasciati dall'Autorità medesima;

b) assicurarsi che non entrino generi negli esercizi condotti a tariffa senza la bolletta di sdaziamento e che negli esercizi abbonati non si vendano altri generi soggetti a dazio oltre quelli indicati nel relativo attestato;

c) praticare visite saltuarie presso gli esercizi non abbonati per riscontrare la quantità e la qualità dei generi esistenti, confrontandole con le bollette di sdaziamento, sulle quali annotano le quantità per cui le riconobbero valide, annullando quelle esaurite;

d) accertare che i fusti e i recipienti contenenti vino, aceto, alcool, acquavite e liquori nei predetti esercizi, siano suggellati e non si sturino che ad uno la volta, per ogni specie di liquido, ed eseguire l'operazione di apposizione e rinnovazione dei suggelli quando ne siano richieste dagli uffici daziari;

e) vigilare i locali in cui dagli esercenti si conservano generi, animali e carni soggette a dazio, nonchè le abitazioni degli esercenti stessi quando si trovino in comunicazione con l'esercizio o quando, essendone divise a distanza inferiore di 500 metri, vi si conservino generi soggetti a dazio.

Guardie alla dipendenza dei Comuni.
Art. 178.

Le guardie poste eventualmente a disposizione dei Comuni pel servizio di vigilanza sul dazio di consumo, si attengono alle disposizioni di servizio dettate dall'Autorità comunale, ma le eseguono con le norme e le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Alle norme stabilite dai Regolamenti del corpo si attengono inoltre per la disciplina e l'amministrazione, per le quali dipendono sempre esclusivamente dai loro superiori diretti.

TITOLO VI.
Servizi militari ed eventuali

CAPO I.
SERVIZI MILITARI

Servizi militari alla frontiera di terra e lungo il lido del mare.
Art. 179.

Oltre ad eseguire i còmpiti indicati nell'articolo 11 del Regolamento organico del corpo, approvato col R. decreto dell' 11 novembre 1896, n. 497, le guardie dislocate lungo la frontiera di terra vigilano per impedire gli sconfinamenti dei militari di truppa del R. Esercito o della R. Marina.

Ai militari che vengono sorpresi nel momento di varcare la frontiera, le guardie intimano di retrocedere, dopo aver prese le necessarie indicazioni per riferirne al competente Comando militare. Nel caso che i militari non ottemperino alla ricevuta intimazione, li arrestano e li consegnano alla più vicina stazione di carabinieri.

Allo stesso modo si regolano pei tentativi di diserzione di militari per la via di mare.

Art. 180.

Le guardie debbono anche impedire che si facciano ricognizioni di costruzioni, impianti o stabilimenti destinati a servizi militari, senza il permesso delle competenti Autorità.

Quelle che prestano servizio lungo il lido del mare, debbono, inoltre, vigilare che non siano fatti rilievi sulle coste e scandagli nelle acque territoriali.

Servizio nel caso di mobilitazione del R. Esercito.
Art. 181.

In caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito, le guardie di finanza debbono prestare il loro concorso all'arma dei Reali carabinieri, per diramare ai sindaci dei Comuni i manifesti di chiamata alle armi dei militari in congedo, e gli altri documenti relativi alla mobilitazione.

L'impiego delle guardie per tale concorso viene prestabilito

.n dal tempo di pace, mediante accordi presi fra i comandanti i divisione dei carabinieri ed i comandanti di circolo delle guardie di finanza, e comunicati rispettivamente alle dipendenti stazioni e brigate.

Art. 182.

Avvenendo la mobilitazione dell'esercito, i comandanti di divisione dei carabinieri ne informano telegraficamente i comandanti di circolo, ed i comandanti di stazione dei carabinieri richiedono il concorso del numero prestabilito di guardie direttamente ai comandanti di brigata.

Le guardie si recano subito, completamente armate, al Comando di stazione richiedente; eseguono gli ordini che ne ricevono e, dopo di averne reso conto, ritornano alle proprie brigate.

CAPO II.

SERVIZI DEMANDATI ALLE GUARDIE QUALI AGENTI DI P. S

—

Servizi di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Art. 183.

Le guardie di finanza partecipano ai servizi di pubblica sicurezza solo quando ne siano richieste dall'Autorità competente; non è necessaria questa richiesta, quando si tratti di reati flagranti, che esse hanno sempre il dovere d'impedire quali agenti della forza pubblica.

La richiesta per l'intervento delle guardie agli anzidetti servizi dev'essere fatta per iscritto ai comandanti di circolo; ma nei casi d'urgenza può anche essere fatta verbalmente ai comandanti di tenenza o di brigata.

L'assecondamento della richiesta è obbligatorio, eccettuato il caso di assoluta impossibilità, che dev'essere dimostrata notificando il rifiuto all'Autorità richiedente.

Art. 184.

Nel concorso ai servizi di pubblica sicurezza, le guardie dipendono dal comandante il riparto cui sono provvisoriamente aggregate, ed ove siano comandate in servizi isolati, eseguono gli ordini dell'Autorità richiedente, cui rendono poi conto del servizio eseguito.

Art. 185.

Oltre all'obbligo di arrestare i disertori militari e del corpo, le guardie hanno anche quello di arrestare, senza attendere speciali richieste, i fuggitivi dalle carceri, i latitanti colpiti da mandati di cattura e gl' individui colti in flagrante perpetrazione di delitti punibili con pena superiore a tre mesi di carcere.

Parimenti, le guardie debbono aderire alle richieste d' intervento che possano essere loro rivolte dai messi ed agenti incaricati dell'esecuzione di atti od ordini dell'Autorità giudiziaria, quando a questi occorre il sussidio della forza pubblica per eseguire il loro mandato e non sianvi sul posto reparti dell' arma dei carabinieri o delle guardie di città.

Le guardie di finanza sono inoltre tenute a prestar soccorso agli altri agenti della forza pubblica, che siano aggrediti o minacciati, o che trovino impedimenti nell'esercizio dei loro doveri, per resistenza o per insufficienza di numero. Esse hanno però diritto di piena reciprocità, per l'assistenza eventuale delle Autorità e degli agenti della forza pubblica.

Art. 186.

Le guardie, compatibilmente coi servizi di loro istituto, esercitano speciale vigilanza anche sul porto d'armi, ed incontrando individui che fuori della loro abitazione e delle appartenenze di essa vadano armati d'armi proprie (1), senza licenza, li arrestano o intimano loro la contravvenzione a seconda che le armi che essi portano siano insidiose o lunghe da fuoco.

Le guardie intimano inoltre la contravvenzione a coloro che, pur essendo provveduti della licenza di porto d'armi da sparo, affidino o lascino impadronire di tali armi a persone di età minore di quattordici anni o notoriamente prive di discernimento, ed a coloro che portino armi cariche in luoghi ove siavi concorso di gente.

CAPO III.

ALTRI SERVIZI ACCESSORII

—

Servizio di polizia marittima.

Art. 187.

Quando ne siano richieste dalle competenti Autorità, le guardie di finanza, compatibilmente coi servizi di loro istituto, concorrono alla sorveglianza tendente a far rispettare le disposizioni di polizia marittima.

Esse intervengono anche quali agenti della forza pubblica, in mancanza di Reali carabinieri o di guardie di città, per eseguire gli arresti e gli altri provvedimenti ordinati dai capitani ed ufficiali di porto nell'esercizio delle prerogative di polizia giudiziaria loro conferite dal Codice per la marina mercantile.

In mancanza di Autorità marittime o di pubblica sicurezza, le guardie vigilano, anche senza esserne espressamente richieste, perchè siano osservate nei porti, nelle rade, nelle spiaggie e nei canali le disposizioni d'ordine e di sicurezza emanate dalla competente Autorità, esercitando in tal caso anche le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria per la repressione dei reati comuni, a' termini del titolo III capo III del Codice per la marina mercantile (1).

Art. 188.

Spetta inoltre alle guardie di finanza impedire, lungo le coste e le spiaggie del mare, le usurpazioni di terreni demaniali. Esse debbono quindi aver cura di scoprire e denunziare le indebite occupazioni ed innovazioni lungo il litorale, non solamente per quella parte che è lido propriamente detto, ma altresì per quanto si estendono le spiaggie formate dai relitti del mare.

Fra i provvedimenti d'urgenza che a tal uopo debbonsi adottare, vi è quello di devenire all'arresto dell'imputato colto in flagrante reato che importi la pena del carcere eccedente i tre mesi o pene maggiori, od anche quando importi pena minore se l'imputato sia nel novero delle persone menzionate nell'articolo 206 del Codice di procedura penale (oziosi, vagabondi mendicanti, persone condannate precedentemente ecc.).

Si riportano anche gli articoli 182, 183 e 184 del Codice per la marina mercantile, che le guardie debbono far osservare nei porti, in mancanza di Autorità marittime o di pubblica sicurezza.

Art. 182. — Nel caso di disordini sopra navi estere ancorate od ormeggiate nei porti, nelle rade o nei canali, l'ufficio di pubblica sicurezza o di porto, appena ne avrà notizia, interverrà per impedire ulteriori disordini, avvertendone immediatamente l'agente consolare della Nazione.

Art. 183. — È vietato ai capitani ed ai padroni di qualunque bandiera, ed ai proprietari dei galleggianti, di dare asilo o nascondere a bordo delinquenti nazionali od esteri, e disertori dell'armata di terra e di mare.

Art. 184. — È parimenti vietato di dare alloggio sulle navi an-

(1) Le armi che la legge di pubblica sicurezza autorizza a portare mediante licenza sono le armi lunghe da fuoco; le rivoltelle e le pistole di qualunque misura, ed i bastoni animati con lama di lunghezza non inferiori a 75 centimetri.

Le armi insidiose sono: gli stili, stiletti e pugnali di qualsiasi forma; le armi da sparo la cui canna misurata internamente sia inferiore a 171 mm.; le bombe ed ogni macchina od involucro esplodente; le armi bianche o da sparo di qualsiasi misura chiuse in bastoni, canne o mazze, ed i coltelli acuminati la cui lama è fissa o può rendersi fissa con molla od altro congegno.

(1) I compiti di polizia giudiziaria consistono, in questo caso, nell'impedire che si disperdano le traccie del commesso reato e le prove del medesimo, e che il colpevole possa darsi alla fuga.

corate od ormeggiate nei porti, nelle rade, nei fossi o canali dello Stato, tanto in armamento che in disarmo, a persone estranee all'equipaggio, anche col titolo di guardiani, senza il permesso dell'Autorità marittima.

La medesima potrà obbligare i capitani e i padroni a licenziare i guardiani che avessero subito qualche condanna per furto, truffa, falso o vagabondaggio o che per la cattiva condotta fossero noti all'Autorità di pubblica sicurezza.

Art. 189.

Nel caso di naufragio od arenamento di navi mercantili, le guardie di finanza, oltre ad intervenire per la tutela degli interessi finanziari sulle merci ricuperate, debbono operare di concerto colle Autorità marittime per portare soccorso agli equipaggi e per impedire la dispersione degli effetti e delle merci gittate sulla spiaggia o ricuperate.

In mancanza di personale della R. Marina spetta ad esse di provvedere perchè siano messi al sicuro gli oggetti ricuperati, informandone poi subito i più vicini Uffici marittimi e doganali.

Art. 190.

Anche fuori dei casi di naufragio, le guardie hanno l'obbligo di ricuperare e consegnare all'Autorità marittima, od in difetto di questa al sindaco locale, previo avviso all'Ufficio doganale, le merci, gli attrezzi e tutti gli oggetti gettati dal mare sulla spiaggia o rinvenuti in mare, a galla o sott'acqua.

Nei ricuperi di generi di privativa o di merci provenienti da getto fatto dai contrabbandieri, la consegna dev'essere fatta direttamente al più vicino Ufficio doganale o delle privative.

Art. 191.

In quanto sia ad esse consentito dal servizio normale, le guardie vigilano anche per la conservazione dei cavi telegrafici sottomarini, delle boe, gavitelli, mede, ed altri segnali marittimi, nonchè sul servizio dei fari e fanali nei porti e lungo le coste.

Delle irregolarità eventualmente riscontrate in tale servizio, informano in via gerarchica il competente Ufficio del genio civile.

Vigilanza per la derivazione delle acque pubbliche.

Art. 192.

Compatibilmente col servizio di loro istituto, le guardie debbono curare che non si commettano abusive derivazioni di acque pubbliche, e vigilare perchè gli utenti autorizzati di tali acque non contravvengano alle norme stabilite dal relativo decreto di concessione.

A tale scopo esse denunciano le eventuali contravvenzioni, con regolare verbale, al sindaco del Comune in cui l'accertamento ha luogo.

Informazioni nell'interesse della Finanza.

Art. 193.

Le guardie debbono aderire alle richieste che ricevono dalle Agenzie delle imposte dirette o da altri Uffici finanziari, per indagini ed informazioni da assumersi nei riguardi della tassa di ricchezza mobile od a tutela di altri interessi della Finanza.

Questi incarichi debbono però essere eseguiti sempre in occasione dell'adempimento di altri servizi normali, a meno che le ricerche commesse alle guardie non debbano compiersi alla sede della rispettiva brigata.

Vigilanza per la privativa postale.

Art. 194.

Spetta anche alle guardie di finanza, quali agenti della forza pubblica, il cômpito di reprimere le frodi alla legge sulla privativa postale.

Esse debbono quindi assecondare le richieste che eventualmente vengano loro rivolte dagl'impiegati postali, per accertare in modo legale le frodi alla predetta legge.

Debbono inoltre esercitare attiva vigilanza, nei limiti consentiti dai servizi ordinari, sui piroscafi, sulle barche che fanno viaggi periodici, sulle vetture pubbliche e sugli altri simili mezzi di trasporto, che, quando occorra, esse possono perquisire. Le perquisizioni sono anche permesse sui vetturali, mulattieri e simili, ma sono proibite sulle persone dei viaggiatori.

Vigilanza sulla caccia e sulla pesca, ed altri servizi accessori.

Art. 195.

Le guardie di finanza debbono prestare il loro concorso, per quanto è loro possibile, nella vigilanza in genere tendente a fare osservare tutte le leggi ed i Regolamenti, la cui tutela è affidata agli agenti della forza pubblica.

Speciale attenzione spiegano per l'osservanza delle disposizioni generali e locali che regolano la caccia e la pesca, assicurandosi, in ogni caso, che nessuno venga meno all'obbligo di provvedersi della prescritta licenza, e constatando in forma legale la contravvenzione per ogni infrazione eventualmente rilevata.

Rispetto alla pesca, debbono inoltre mirare più particolarmente ad impedire quella con la dinamite o con altre materie esplodenti, e l'immissione nelle acque di qualunque altra materia atta ad uccidere, stordire od intorpidire i pesci e gli altri animali acquatici, nonchè la raccolta di tali animali, e dei pesci così storditi od uccisi. Vigilano eziandio perchè non si faccia commercio di pesci non pervenuti alle dimensioni indicate nei rispettivi Regolamenti.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARII RAMI DI SERVIZIO

Art. 196.

Oltre le norme generali indicate nel presente Regolamento, le guardie di finanza, per l'esecuzione dei vari servizi di loro istituto, principali od accessori, osservano anche le disposizioni delle leggi, dei Regolamenti e delle istruzioni speciali ai diversi rami d'imposta e di servizio, pei quali esercitano la loro azione.

Art. 197.

La sorveglianza sul servizio della guardia di finanza nei vari circoli del Regno, e l'alta direzione, per quanto concerne specialmente il collegamento del servizio fra i circoli, vengono esercitate dal Ministero delle Finanze, a mezzo degl'ispettori superiori del corpo.

Art. 198.

Quando le guardie siano eventualmente destinate a prestare servizio nelle Colonie, adempiono il loro mandato a norma delle leggi e dei Regolamenti speciali per le Colonie stesse.

TITOLO VII.

Norme procedurali per l'esecuzione del servizio

CAPO I.

ORDINE, ESECUZIONE E RAPPORTI DI SERVIZIO

Modo di ordinare il servizio.

Art. 199.

Ogni servizio comprende: l'ordine, l'esecuzione, il rapporto.

Gli ordini di servizio si danno per iscritto o verbalmente.

I servizi che i comandanti di tenenza o di circolo dispongono indipendentemente da quelli contemplati nell'ordine permanente di cui all'articolo 12 del presente Regolamento, sono, in massima, ordinati per iscritto; ma, in caso di urgenza, si possono ordinare anche verbalmente.

Art. 200.

Ricevuto l'ordine di servizio il capo brigata ne affida l'esecuzione, secondo i casi, ad uno o più agenti.

Quando l'esecuzione dei servizi venga affidata a più agenti, quello superiore in grado o più anziano ha il comando del drappello e deve curare che l'ordine venga eseguito nel posto e nel tempo prescritti, e che le consegne date a ciascun componente il drappello vengano esattamente ed integralmente eseguite.

Il capo drappello non può variare, per alcun motivo, la con-

segna ricevuta, tranne quando nell'eseguire il servizio sorga la necessità di reprimere od impedire flagrante perpetrazione di frodi o reati.

Rapporto di servizio.

Art. 201.

Eseguito il servizio deve farsi rapporto del risultato ottenuto, al comandante di riparto da cui l'ordine venne impartito.

Il rapporto può, secondo i casi, essere fatto per iscritto o verbalmente.

Trascrizione degli ordini di servizio.

Art. 202.

I comandanti di brigata trascrivono in apposito registro le disposizioni di servizio che ricevono dai superiori, quando ne abbiano ordine espresso o quando le disposizioni siano di carattere permanente e continuativo.

Il servizio ordinato dai comandanti di brigata, sia in esecuzione dell'ordine permanente, che per eseguire disposizioni speciali, viene trascritto nel registro ordinario di servizio della brigata, nel momento in cui se ne deve intraprendere l'esecuzione.

Nella trascrizione deve indicarsi con precisione l'ora della partenza e quella del ritorno, ed il luogo d'esecuzione dei compiti assegnati agli agenti.

Dopo trascritto l'ordine di servizio nel registro, il comandante la brigata, o chi ne fa le veci, vi appone la firma, senza lasciare spazi in bianco.

I registri di servizio si chiudono mensilmente e si trasmettono per la revisione, in via gerarchica, ai comandanti di circolo, muniti del *visto* con le eventuali osservazioni dei comandanti di tenenza.

Foglio volante di servizio.

Art. 203.

Per servizi di scorta o di espresso e per tutti i servizi in genere eseguiti da drappelli o da imbarcazioni costiere e di crociera, si consegna alle guardie che li eseguono od ai capi dei drappelli un foglio volante, nel quale si trascrive l'ordine di servizio con tutte le indicazioni contenute nel registro relativo.

Il foglio volante dev'essere custodito gelosamente e non può essere esibito dagli agenti che ai soli superiori dai quali essi dipendono direttamente.

I comandanti di circolo possono disporre che i dipendenti comandanti di tenenza, quando si recano a controllare il servizio nei posti in cui si esegue, appongano il visto, con le eventuali osservazioni, sul foglio volante di cui gli agenti o i capi drappelli son muniti.

Al ritorno in caserma, dopo ultimato il servizio, i fogli volanti vengono restituiti ai comandanti di brigata, i quali alla fine del mese li allegano ai rispettivi registri.

Art. 204.

Nei servizi con drappelli, gli agenti debbono eseguire gli ordini del capo drappello, anche se non li ritengano conformi alla presunta consegna, spettando esclusivamente a lui la responsabilità dell'esecuzione del servizio.

Però, al ritorno in brigata od al distaccamento o Corpo di guardia, anch'essi prendono visione del foglio volante di servizio e vi appongono tutti la propria firma dopo quella del capo drappello, per comprovare che il servizio da essi eseguito corrisponde alle indicazioni del foglio medesimo ed al rapporto del capo drappello.

Libretto dei visti.

Art. 205.

Gli agenti ed i capi drappello, che eseguono servizi pei quali occorre il foglio volante indicato nell'articolo 203, vengono muniti anche del *libretto dei visti*, che essi debbono esibire ai drappelli od agli agenti eventualmente incaricati del controllo del servizio ed a tutti gli ufficiali che ne facciano richiesta.

Quando il drappello di controllo sia comandato da un agente di grado inferiore a quello che esegue il servizio o ne dirige l'esecuzione, spetta al capo del drappello di controllo di esibire il proprio libretto dei visti.

Dello stesso libretto si fa uso per l'apposizione dei visti, nelle località in cui, pel collegamento del servizio fra i reparti limitrofi, venga prescritto che gli agenti od i drappelli si scambino l'attestazione d'essersi incontrati.

I libretti dei visti alla fine di ciascun mese si trasmettono al comandante di circolo, allegati ai registri di servizio delle brigate.

Risultati di servizio.

Art. 206.

Dei risultati ottenuti nell'esecuzione del servizio si prende nota nel registro di servizio di cui al secondo comma dell'articolo 202.

Delle contravvenzioni che si constatano e degl' incidenti di qualche importanza eventualmente occorsi, deve darsi inoltre partecipazione, per la via gerarchica, al comandante di circolo, nei modi che saranno da lui stabiliti.

Verbali di contravvenzione e sequestro di merci.

Art. 207.

Le contravvenzioni accertate debbono farsi constare mediante appositi processi verbali, che sono preliminari o definitivi, a seconda delle disposizioni delle leggi e dei Regolamenti cui le contravvenzioni si riferiscono.

Le guardie redigono verbali preliminari per le contravvenzioni alle leggi doganale, sulle privative, sulle tasse di fabbricazione per le acque gassose, birra, zucchero, olio di semi di cotone, olii minerali ed acido acetico, ed eventualmente, nei casi indicati agli articoli 176, 177 e 178, anche pel dazio di consumo. Compilano verbali definitivi per le contravvenzioni relative alle altre tasse di fabbricazione, al lotto pubblico ed alle leggi sul bollo, nonchè alle altre leggi delle quali esse hanno la tutela in linea accessoria quali agenti della forza pubblica.

Art. 208.

I generi formanti oggetto delle contravvenzioni vengono sequestrati dalle guardie, quando spetta ad esse di compilare il verbale definitivo. In tal caso sequestrano anche i mezzi di trasporto, quando questi siano soggetti a confisca o quando debbano servire a garanzia delle multe incorse dal contravventore.

Le guardie debbono inoltre sequestrare tutti gli utensili, strumenti ed attrezzi adoperati per la fabbricazione o preparazione ed alterazione dei generi in contravvenzione.

Nei casi in cui non spetti ad esse di compilare il verbale definitivo di contravvenzione, le guardie si limitano ad intimare il fermo delle merci ed ove ne sia il caso anche dei mezzi di trasporto, e ne curano la presentazione all'Ufficio finanziario, ai termini dell'articolo seguente.

Art. 209.

I processi verbali preliminari, con le merci ed i generi sequestrati, debbono presentarsi al più vicino Ufficio finanziario incaricato della compilazione dei verbali definitivi, è cioè ad una dogana; oppure al più vicino magazzino delle privative, nel caso che trattisi di sequestro di generi di privativa o quando non siavi più prossimo un Ufficio doganale, ed all'Ufficio daziario competente nel caso di contravvenzioni relative al dazio di consumo.

Quando il sequestro avvenga nella circoscrizione di uno spaccio all'ingrosso di privative, le merci sequestrate si consegnano allo spacciatore, od a quell'altro Ufficio designato dal Ministero per la contabilità delle contravvenzioni: ma il verbale definitivo viene compilato dall'ufficiale del corpo, nella cui circoscrizione è stato operato il fermo.

Il verbale, in questo caso, può essere compilato alla sede dell'ufficiale. A tal effetto, gli agenti scopritori esibiscono all'ufficiale compilatore, oltre al verbale preliminare, anche la ricevuta

che ritirano dallo spacciatore per la consegna dei generi sequestrati, nella quale fanno indicare con precisione la quantità, la qualità ed il valore dei generi stessi.

Ove sianvi però contravventori trattenuti in arresto, che occorra identificare od interrogare, l'ufficiale deve recarsi a compilare il verbale presso lo spaccio, nel quale sono stati tradotti, coi generi sequestrati, gl'individui arrestati.

Art. 210.

L'ufficiale compilatore del verbale di contravvenzione ha il dovere di redigere soltanto l'originale e la copia eventualmente accettata dal contravventore, oltre alla copia che, quando ne sia il caso, dev'essere trasmessa ai superiori del corpo.

Art. 211.

Per la compilazione dei verbali definitivi non è necessario che si rechino presso l'Ufficio finanziario tutti gli agenti che hanno scoperto la contravvenzione od hanno sottoscritto il verbale preliminare; ma è sufficiente la presenza di due di essi, per la conferma del fatto e per dare tutte le altre indicazioni che il compilatore del verbale potesse richiedere.

Art. 212.

I processi verbali definitivi redatti direttamente dagli agenti scopritori, per contravvenzioni relative alle tasse di fabbricazione, si trasmettono all'ufficio tecnico di finanza, oppure all'Ufficio finanziario incaricato della contabilità della contravvenzione se così fosse stabilito dai Regolamenti speciali.

Se la contravvenzione fosse stata accertata a seguito di perquisizione domiciliare, si unisce al verbale il permesso di procedere alla perquisizione stessa, quando ne sia il caso.

I prodotti, le materie prime e gli oggetti sequestrati, nonchè gli apparecchi, previa l'identificazione ed il suggellamento per impedirne l'uso, si lasciano in consegna al contravventore, se questi accetta di custodirli senza compenso. Se il contravventore non aderisce, si consegnano con apposito verbale all'Ufficio doganale o delle privative esistente eventualmente nel Comune, e in mancanza di questi Uffici, si affidano in custodia al Municipio. Se anche il Municipio non ha un locale adatto per la custodia, si trasportano al più vicino dei predetti Uffici finanziari, salvo il disposto degli articoli seguenti.

Si consegnano direttamente alla cancelleria del tribunale le marche od i punzoni contraffatti eventualmente sequestrati.

Art. 213.

Rispetto alle polveri piriche ed agli altri prodotti esplodenti si osservano, per la consegna e la custodia dei reperti, le norme speciali stabilite dai Regolamenti per l'applicazione della legge 14 luglio 1891, n. 682, e 19 luglio 1894, n. 314.

Art. 214.

Qualora non sia possibile nel Comune in cui fu constatata la contravvenzione, la custodia dei reperti infiammabili relativi a contesti per le leggi sui fiammiferi e sulle polveri piriche, l'agente scopritore o quello che comanda la forza operante, esperimenta la vendita dei reperti medesimi, osservate le prescrizioni dei Regolamenti speciali.

Se l'esperimento della vendita riesce infruttuoso per mancanza di offerenti o per insufficienza del prezzo offerto, i prodotti invenduti vengono distrutti, avvertendo che dai reperti relativi a contravvenzioni pei fiammiferi deve prelevarsi prima un piccolo campione per ciascuna qualità di materie e specie dei fiammiferi medesimi.

Quando non sia possibile la custodia debbono sempre essere distrutti, senza tentare la vendita, i prodotti esplodenti a base di nitroglicerina e la dinamite, nonchè le materie in corso di lavorazione per la fabbricazione delle polveri piriche.

L'esperimento della vendita e la distruzione delle materie e dei prodotti deve in ogni caso farsi constare dagli agenti operanti, mediante appositi e distinti verbali, i quali si uniscono a corredo del verbale di contravvenzione.

Norme per la compilazione dei verbali preliminari o definitivi.

Art. 215.

Quando il verbale di contravvenzione, che gli agenti scopritori debbono compilare, è preliminare, deve contenere:

l'indicazione della data e del luogo in cui viene redatto;

la narrazione precisa del fatto costituente la contravvenzione;

le circostanze in cui è stata accertata la contravvenzione e che possono influire nel determinare la responsabilità dei contravventori;

l'indicazione delle merci od oggetti sequestrati, quando ne sia il caso;

l'esposizione delle eventuali spiegazioni date dai contravventori circa il fatto contravvenzionale e le osservazioni degli agenti scopritori in merito a tali spiegazioni;

l'invito fatto al contravventore di presentarsi all'Ufficio che deve redigere il verbale definitivo;

l'indicazione dei testimoni del fatto, nonchè di tutti gl'individui che hanno realmente concorso alla scoperta della contravvenzione e che hanno diritto a partecipare all'eventuale riparto delle multe.

Art. 216.

Se il verbale di contravvenzione è definitivo, devesi redigere secondo le norme speciali stabilite dalle leggi e dai Regolamenti, cui si riferisce, e deve in ogni caso contenere, oltre le indicazioni specificate nell'articolo precedente, la citazione precisa degli articoli di legge e di Regolamento, in relazione ai quali la contravvenzione è accertata e punita.

Art. 217.

È vietato di esporre, nei verbali di contravvenzione preliminari o definitivi, premesse, considerazioni o circostanze che non abbiano assoluta connessione col fatto contravvenzionale o che non siano richieste dalle disposizioni speciali delle leggi e dei Regolamenti.

È vietato inoltre di far menzione nei predetti verbali dell'opera prestata, anteriormente alla scoperta o dopo l'accertamento della contravvenzione, dalle persone che non abbiano diritto ad essere comprese fra gli scopritori, a' termini della legge e del Regolamento doganali.

Norme speciali per alcuni verbali di contravvenzione.

Art. 218.

Nell'accertamento di contravvenzioni relative alle tasse di fabbricazione, quando trattisi di determinare guasti od alterazioni, dei misuratori o degli altri congegni ed apparati, le guardie di finanza debbono richiedere l'intervento di un tecnico, rivolgendosi a tale uopo all'Ufficio tecnico di finanza, nella cui circoscrizione è compresa la fabbrica.

Art. 219.

I verbali per contravvenzioni al lotto pubblico si trasmettono direttamente all'Autorità giudiziaria, a cura dei comandanti di circolo.

Una copia di tali verbali deve però inviarsi sempre all'Intendenza di finanza della provincia in cui viene accertata la contravvenzione.

S'inviano direttamente all'Autorità giudiziaria anche i verbali per falsificazione di marche, bolli o punzoni, nei riguardi delle leggi sul bollo, carte da giuoco e simili, ed i reperti contravvenzionali si consegnano in tal caso alla cancelleria del tribunale.

I verbali di contravvenzione alle leggi sulla pesca marittima ed al Codice per la marina mercantile debbono trasmettersi dai comandanti di circolo alle capitanerie od Uffici di porto aventi giurisdizione sul luogo in cui la contravvenzione viene accertata; quelli di contravvenzione alla pesca lacuale e fluviale si trasmettono ai Prefetti e Sottoprefetti aventi giurisdizione nel luogo di accertamento.

Art. 220.

Si trasmettono direttamente all'Autorità giudiziaria, a cura degli stessi agenti che li compilano, gli speciali processi verbali coi quali entro le ventiquattr'ore debbonsi denunziare:

a) gl'insulti, la rivolta, la resistenza e l'opposizione incontrata nell'adempimento delle proprie attribuzioni ed a causa di queste, avvertendo che non sono compresi fra tali reati e non dànno luogo a redazione di verbali gl'insulti, gli oltraggi e le vie di fatto sofferte eventualmente dagli agenti per cause indipendenti dal servizio e quando essi non trovinsi nell'esecuzione di servizi. In caso di oltraggi o vie di fatto o di qualsiasi reato sofferto per motivi d'indole privata, le guardie procedono come semplici cittadini, ma non possono sporgere querela senza averne avuto l'autorizzazione dal comandante di circolo;

b) gli arresti operati di disertori militari o renitenti alla leva e di delinquenti, nonchè di contrabbandieri o di persone colpevoli di rivolta o di violenza alle guardie nell'esercizio delle loro funzioni, a' termini del seguente articolo 221 lettera *c;*

c) l'uso delle armi fatto nei casi previsti dal presente Regolamento.

Arresto dei contrabbandieri e dei contravventori.

Art. 221.

Le guardie debbono arrestare i contrabbandieri ed i contravventori nei seguenti casi:

a) quando siano stranieri e non prestino idonea cauzione;

b) quando pel reato di contrabbando o per altro reato accompagnante la contravvenzione essi siano punibili con pena corporale;

c) quando i contravventori ed i contrabbandieri siano anche colpevoli di resistenza, rivolta o violenza alle guardie.

In tutti gli altri casi i contravventori riconosciuti debbono rilasciarsi. Quando ne sia il caso debbono però essere invitati a presentarsi all'ufficio presso il quale verrà redatto il verbale definitivo e se essi si rifiutano d'intervenire, se ne fa menzione nel verbale preliminare.

I contravventori che non siano conosciuti si trattengono finchè essi non abbiano provato la loro identità dinanzi alla competente Autorità giudiziaria od amministrativa.

Consegna degli arrestati.

Art. 222.

Gli individui arrestati pei reati menzionati negli articoli 220 e 221 debbono, di regola, consegnarsi all'Autorità giudiziaria più vicina, salva l'eccezione stabilita dall'articolo 179 pei disertori militari, che debbono consegnarsi ai RR. carabinieri.

La consegna dev'esser fatta al più presto possibile e di essa si fa menzione nel verbale speciale, col quale si denunciano agli uffici competenti, quando ne sia il caso, le contravvenzioni eventualmente commesse dai predetti individui.

Si consegnano alle stazioni dei carabinieri anche gli arrestati in seguito a mandato di cattura od a richiesta delle Autorità competenti, quando non si trovi sul posto l'Autorità che emise il mandato od un ufficio di P. S.

Gli arrestati d'iniziativa delle guardie per servizi di sicurezza pubblica possono consegnarsi al più vicino ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al sindaco del Comune, nel cui territorio seguì l'arresto.

TITOLO VIII.
Attribuzioni e doveri relativi ai vari gradi

CAPO I.
ATTRIBUZIONI E DOVERI DEGL'ISPETTORI SUPERIORI

—

Doveri generali.

Art. 223.

Gl'ispettori superiori esercitano il mandato ad essi assegnato dall'articolo 2 della legge d'ordinamento del Corpo, alla immediata dipendenza del Ministero delle Finanze (Direzione generale delle gabelle).

Ispezioni.

Art. 224.

Per constatare l'andamento del servizio e della disciplina, essi eseguono ispezioni ai circoli, secondo gli ordini che di volta in volta vengono loro impartiti dal Ministero delle Finanze.

Le ispezioni sono *ordinarie* o *straordinarie.* Le prime vengono eseguite periodicamente per constatare l'efficacia dell'azione direttiva dei comandanti di circolo; le altre si eseguono quando per fatti speciali di servizio, di disciplina o di amministrazione si manifesti in qualche circolo il bisogno di provvedimenti o di inchieste, che non possano affidarsi al comandante del circolo medesimo.

Art. 225.

Nelle ispezioni ordinarie debbono di regola visitarsi tutte le tenenze e le brigate dei circoli, allo scopo di constatare:

a) se gli appartenenti al Corpo, qualunque ne sia il grado, abbiano esatta nozione dei doveri rispettivi e possiedano l'attitudine fisica ed intellettuale pel servizio cui sono assegnati, e ciò specialmente per gli ufficiali, ai quali gl'ispettori superiori debbono annualmente assegnare le qualifiche personali, giusta il disposto dal Regolamento di disciplina del Corpo;

b) come venga eseguito e controllato il servizio in corrispondenza alle esigenze dei luoghi, e se sia ovunque e sempre ripartito equamente fra il personale, senza ingiustificate preferenze o parzialità;

c) se l'azione della guardia di finanza raggiunga l'efficacia voluta per la prevenzione e la repressione delle frodi, desumendo tale giudizio anche dall'esame comparativo degl'introiti relativi alla vendita dei generi di privativa ed agli altri tributi fiscali tutelati dal Corpo;

d) se l'arruolamento proceda secondo le istruzioni Ministeriali, e se i comandanti di circolo attendano con cura e speditezza all'istruzione delle domande, agevolando nelle pratiche relative i concorrenti meritevoli dell'ammissione nel Corpo;

e) se sia osservato il divieto di distrarre in alcuna guisa gli agenti dai servizi d'istituto e specialmente di adibirli a servizi privati, e se il personale destinato ad incarichi non ordinari presso altri uffici, eserciti effettivamente ed esclusivamente gl'incarichi pei quali fu posto a disposizione degli uffici medesimi;

f) se gli uffici direttivi non si valgano dei comandanti di circolo quali intermediari con gli uffici esecutivi, e non affidino ad essi incarichi estranei alla vigilanza ed ai cómpiti amministrativi assegnati, ai predetti comandanti, dal presente Regolamento o da istruzioni Ministeriali;

g) se sia costantemente ed efficacemente mantenuta la disciplina, nella giusta misura che esclude l'eccessivo rigore senza cadere nella debolezza, e se siano curate le pratiche deferite ai comandanti di circolo, per l'arresto dei disertori latitanti;

h) in qual modo venga impartita al personale l'istruzione regolamentare e militare;

i) quale sia la condotta degli appartenenti al Corpo e specialmente degli ufficiali e dei comandanti di brigata;

l) se siano osservate da tutti le prescrizioni concernenti l'uso e la foggia della divisa, e se vengano impedite e punite adeguatamente le alterazioni del vestiario e l'uso non permesso dell'abito civile;

m) come proceda nelle brigate l'amministrazione interna e specialmente quella del vitto, e se questa sia efficacemente controllata dagli ufficiali in giro di visita;

n) se siano giustificati e corrisposti nella misura effettivamente necessaria gli assegni pel trasporto di acqua e viveri e per l'illuminazione ed il riscaldamento dei corpi di guardia;

o) se sia osservato il divieto di ospitare o di ammettere

nelle caserme, senza permesso superiore, persone estranee o domestici;

p) come siano conservate le armi, le munizioni e l'altro materiale mobile di proprietà dello Stato;

q) se il personale sia igienicamente e convenientemente acquartierato, e se il servizio del casermaggio funzioni secondo le norme dei capitolati d'oneri;

r) se siano tenuti regolarmente ed in corrente tutti i registri, gli atti, i conti e le scritture contabili in genere, comprese quelle relative alla mobilitazione del personale, presso i comandi di circolo, di tenenza e di brigata;

s) se siano provveduti ed amministrati secondo le prescrizioni i magazzini del vestiario, e se siano tenute regolarmente tutte le scritture concernenti la gestione della massa;

t) in qual modo vengano osservate in genere tutte le disposizioni della legge e dei Regolamenti del corpo, nonchè le istruzioni date dal Ministero.

Art. 226.

Le stesse norme debbono seguirsi nelle ispezioni ai depositi d'istruzione per gli allievi guardie ed alla scuola pei sottufficiali, facendo però oggetto di speciale attenzione l'insegnamento regolamentare e militare che viene ripartito agli allievi.

Art. 227.

Nelle ispezioni straordinarie gl'ispettori superiori si occupano in via principale degli affari speciali formanti oggetto dell'ispezione; ma non debbono trascurare d'indagare su tutto le irregolarità delle quali vengono eventualmente a conoscenza, per segnalarle al Ministero, proponendo i provvedimenti opportuni.

Art. 228.

Quando sia necessario od opportuno per esaurire il mandato ricevuto, gl'ispettori superiori hanno facoltà di estendere le investigazioni e le indagini anche presso gli uffici gabellari, ed in genere presso tutti gli uffici e stabilimenti sottoposti alla vigilanza od al sindacato del corpo.

Relazione sulle ispezioni eseguite.

Art. 229.

Per riferire l'esito delle ispezioni ordinarie eseguite, gl'ispettori superiori adoperano uno speciale *quaderno* conforme al modello stabilito da apposite istruzioni.

L'esito delle ispezioni straordinarie viene fatto conoscere con relazioni speciali compilate dagl'ispettori superiori, secondo la natura degli affari ai quali si riferiscono.

Essi debbono inoltre, durante i loro giri di servizio, informare il Ministero delle Finanze dell'itinerario che seguono.

Art. 230.

Gl'ispettori superiori, non esercitando comando, debbono astenersi dal dare disposizioni di qualsiasi specie, in relazione ai rilievi fatti nei circoli o nei depositi.

Essi possono tuttavia notificare al comandante del circolo o del deposito le irregolarità constatate, quando queste possano essere eliminate dal comandante medesimo senza l'intervento del Ministero. In questo caso i rilievi vengono trascritti in apposito registro, da conservarsi presso i comandi di circolo, per averne norma nelle ispezioni successive.

Attribuzioni degl'ispettori superiori in residenza.

Art. 231.

Quando si trovano in residenza, gl'ispettori superiori esaminano i giornali e rapporti periodici di servizio degli ufficiali, partecipano alle adunanze del Comitato e delle Commissioni del corpo per le quali è prescritto il loro intervento, ed attendono agli altri studî e lavori loro affidati.

Attribuzioni rispetto al contrabbando.

Art. 232.

Dev'essere cura speciale degl'ispettori superiori di tenersi sempre informati del movimento del contrabbando nei varî circoli, per proporre al caso i provvedimenti che reputino necessarî a tutela della Finanza, in base alle notizie raccolte nei loro giri di servizio o desunte dai rapporti periodici degli ufficiali.

Di regola, non spetta ad essi di assumere il comando di servizi tendenti a constatare contravvenzioni; tuttavia, quando una frode venuta a loro conoscenza non possa reprimersi o efficacemente perseguirsi senza che essi prendano d'urgenza la direzione dell'operazione, debbono procedere in conformità alle esigenze del servizio.

Essi non possono però, in alcun caso, partecipare al riparto di prodotti contravvenzionali.

Capo II.

DOVERI DEI COMANDANTI DI CIRCOLO E DI DEPOSITO E DEI SOTTOISPETTORI AGGIUNTI.

—

Dipendenza nei riguardi del servizio.

Art. 233.

I comandanti di circolo ricevono e richiedono ordini ed istruzioni direttamente dal Ministero delle Finanze (Direzione generale delle gabelle), per quanto concerne il reclutamento, la disciplina e l'amministrazione del corpo, la distribuzione del contingente e l'ordinamento del servizio generale di vigilanza.

Ricevono e richiedono ordini ed istruzioni dalle Intendenze di finanza, per il controllo e la vigilanza, che essi ed i loro dipendenti debbono esercitare sugli uffici e sui servizi amministrativi posti alla dipendenza delle Intendenze medesime.

Art. 234.

Gl'Intendenti di finanza richiedono ai comandanti di circolo i provvedimenti di vigilanza che ritengono necessarî in relazione al movimento del contrabbando ed alle altre frodi che si verifichino eventualmente nella rispettiva circoscrizione. I comandanti di circolo debbono in tal caso disporre i servizi opportuni, riferendo poi agl'Intendenti l'esito dei provvedimenti adottati.

Attribuzioni dei comandanti di circolo rispetto al servizio dei varî reparti del Corpo.

Art. 235.

I comandanti di circolo sono i dirigenti responsabili del servizio nella propria circoscrizione. Essi indirizzano e controllano l'azione dei varî reparti in cui è distribuito il personale dipendente, sia per quanto concerne l'esecuzione dei diversi incarichi ordinari e straordinari a questo assegnati, sia per quanto riguarda l'andamento disciplinare e l'amministrazione interna dei reparti stessi.

Di tutti gl'inconvenienti che possano ascriversi a difetto di direzione o di controllo, i comandanti di circolo sono ritenuti direttamente responsabili.

Art. 236.

Per esplicare il mandato accennato nell'articolo precedente, oltre ad adempiere i còmpiti loro assegnati dai Regolamenti di disciplina e di amministrazione del corpo, spetta ai comandanti di circolo:

a) impartire le disposizioni generali e particolari per l'esercizio della vigilanza, assumendo personalmente la direzione effettiva dei servizi di eccezionale importanza;

b) vigilare sul movimento del contrabbando e sulle altre frodi ed impartire le disposizioni per reprimerle, provocando dall'Intendenza di finanza o dal Ministero, secondo i casi, gli altri provvedimenti necessari che sfuggano alla loro competenza;

c) vigilare sull'attività, sul contegno e sulle attitudini di tutti i dipendenti e specialmente degli ufficiali e dei comandanti di brigata, stimolandone lo zelo con encomî e proposte di ricompense o, quando ne sia il caso, con provvedimenti punitivi;

d) accertarsi che nelle brigate siano ripartite equamente

le fatiche e che sia in ogni caso ininterrotta la vigilanza che esse debbono esercitare;

e) dare le necessarie disposizioni, quando occorra, per collegare il servizio delle guardie con quello degli altri uffici gabellari e delle privative, previ gli opportuni concerti coi capi degli uffici medesimi, e adottare i provvedimenti che si rendano di volta in volta necessari per collegare il servizio tra i circoli limitrofi, indipendentemente da quanto è stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 14.

Giri di servizio.

Art. 237.

Per accertarsi della non interrotta vigilanza esercitata dai propri dipendenti e dell'osservanza delle norme disciplinari e contabili presso i vari reparti, i comandanti di circolo compiono giri di servizio nella propria circoscrizione e fanno visite improvvise, anche di notte, presso i reparti e nei posti di esecuzione del servizio.

I giri d'ispezione dei comandanti di circolo hanno principalmente lo scopo di controllare l'azione direttiva e di riscontro esercitata dai comandanti di tenenza, che debbono eseguirsi per modo che in via ordinaria vengano visitati:

almeno una volta al mese i comandi di tenenza;

ogni due mesi almeno le brigate;

ogni tre mesi almeno i distaccamenti.

Il Ministero delle Finanze può concedere che nei circoli più disagiati il giro di servizio venga compiuto entro un periodo di tempo maggiore.

Per le brigate poste all'immediata dipendenza dei comandanti di circolo, sono applicabili a questi le prescrizioni stabilite pei comandanti di tenenza.

Art. 238.

Indipendentemente dai giri d'ispezione, i comandanti di circolo, quando avvengano nella propria circoscrizione fatti di eccezionale gravità od importanza, debbono recarsi sul luogo, tanto per i provvedimenti che reputino necessario d'adottare direttamente, quanto per controllare l'operato dell'ufficiale che ha già verificati i fatti.

Nei giri di servizio, le ispezioni ai reparti del Corpo debbono avere sempre la precedenza sulle visite agli uffici, che i comandanti di circolo abbiano eventualmente il dovere di compiere nelle stesse località, a' termini dei seguenti articoli 240 e 241; salvo quando le visite agli uffici mirino all'accertamento di frodi od irregolarità, oppure ad altre constatazioni che abbiano carattere d'urgenza o di sorpresa.

L'itinerario dei viaggi devesi inoltre mutare frequentemente, in guisa che la visita ai vari posti riesca, per quanto è possibile, inaspettata.

Compiti nei giri d'ispezione.

Art. 239.

Nei giri d'ispezione, i comandanti di circolo esaminano:

a) in qual modo l'esecuzione del servizio sia regolata dai dipendenti ufficiali e dai comandanti di brigata, indagando se questi concorrano rispettivamente alle operazioni più importanti, anche quando non partecipano ai turni di servizio dei dipendenti;

b) se gli ordini impartiti siano ben compresi e ben eseguiti dal personale dipendente, provvedendo altrimenti con le istruzioni o le punizioni richieste dal caso;

c) se siano osservate le prescrizioni di servizio, di disciplina, d'amministrazione, sulla divisa e sull'istruzione del personale, contenute nella legge e nei Regolamenti del corpo o nelle istruzioni date da essi medesimi o dalle Autorità superiori, eseguendo a tal uopo, per la parte che può concernerli, tutte le investigazioni ed i controlli specificati nel precedente articolo 225.

Per constatare il profitto che le guardie ricavano dall'istruzione regolamentare e militare, i comandanti di circolo, una volta almeno ogni quattro mesi, le sottopongono ad un esperimento pratico che essi medesimi presenziano presso le brigate; e per accertarsi dell'osservanza delle norme concernenti la divisa, passano, in tale occasione, una rivista a tutto il corredo dei singoli componenti le brigate. Nell'adempimento di questi compiti essi si attengono al disposto dall'articolo 84 lettera *f* del Regolamento di disciplina del corpo.

Essi inoltre, in ogni visita alle tenenze ed alle brigate dipendenti, esaminano con diligenza i giornali e registri di servizio, quelli di disciplina, del vitto, degli ordini di travestimento, delle richieste ferroviarie, e tutti gli altri registri, conti e scritture che i reparti sono rispettivamente obbligati a tenere.

Delle ispezioni eseguite presso le brigate, i comandanti di circolo fanno constare mediante verbale da redigersi su apposito registro.

Controllo ai servizi ed agli uffici amministrativi.

Art. 240.

Oltre alle attribuzioni principali quali dirigenti il servizio del Corpo, specificate negli articoli precedenti, sono assegnati ai comandanti di circolo incarichi sussidiari di riscontro agli uffici delle gabelle e delle privative compresi nella circoscrizione del circolo, presso i quali essi eseguono visite ordinarie e straordinarie con le norme stabilite dai Regolamenti concernenti i rispettivi servizi, oppure in conformità di apposite istruzioni.

Art. 241.

Le visite menzionate nell'articolo precedente hanno, in massima, carattere e scopi disciplinari, ma i comandanti di circolo debbono in ogni caso denunciare le eventuali irregolarità di qualsiasi specie, che constatassero nel servizio degli uffici medesimi.

Speciale attenzione essi debbono portare:

a) nell'esecuzione delle verifiche di cassa o di generi, per le quali incombe loro la responsabilità determinata dall'articolo 67 della legge per la contabilità generale dello Stato;

b) in quanto concerne l'immissione dei sali d'acquisto e la estrazione del sale nei magazzini di deposito delle privative, alle quali operazioni i comandanti di circolo debbono far assistere continuamente un proprio dipendente, sotto la loro responsabilità, firmando poscia i verbali prescritti dalle istruzioni speciali.

Art. 242.

Per accertarsi della regolarità dell'operato dei dipendenti, spetta inoltre ai comandanti di circolo di eseguire saltuari ed improvvisi riscontri presso gli altri uffici, fabbriche e stabilimenti in genere, nei quali le guardie esercitano compiti di vigilanza.

Esecuzione d'incarichi eventuali.

Art. 243.

Qualora non lo vietino giustificati motivi e dal ritardo non ne derivi danno, i comandanti di circolo debbono approfittare delle visite periodiche ai reparti ed agli uffici dipendenti, per eseguire gli incarichi eventuali, che possono essere loro conferiti in via straordinaria.

Scritture relative al servizio.

Art. 244.

Presso ogni comando di circolo dev'essere tenuto in corrente un prospetto generale di tutte le tenenze, le brigate, i distaccamenti ed i corpi di guardia, ed un registro indicante l'assegnazione effettiva di tutti gli agenti ai vari reparti del circolo.

Dev'essere inoltre tenuto in corrente un altro registro indicante tutti gli uffici, i depositi, le fabbriche e gli stabilimenti in genere sottoposti alla vigilanza del corpo, compresi nel circolo.

Prospetto del servizio eseguito.

Art. 245.

Per annotarvi i giri d'ispezione eseguiti e le visite ed i riscontri fatti agli uffici ed alle tenenze, brigate, distaccamenti e

corpi di guardia, nonchè ai vari posti di servizio, i comandanti di circolo tengono in corrente, cronologicamente, un apposito prospetto, nel quale devono indicarsi con precisione la data e l'ora in cui vengono eseguiti i vari servizi, e debbono accennarsi sommariamente i rilievi d'importanza ed i provvedimenti in conseguenza adottati o provocati.

Art. 246.

Il prospetto di servizio si chiude mensilmente e, nei primi dieci giorni del mese successivo a quello cui si riferisce, viene trasmesso al Ministero delle Finanze, corredato dei verbali di visita indicati nell'ultimo comma dell'articolo 239 e dei rapporti di servizio pei comandanti di tenenza, di cui all'articolo 256.

Attribuzioni dei comandanti di deposito.

Art. 247.

I comandanti dei depositi d'istruzione esercitano nel deposito attribuzioni direttive analoghe a quelle dei comandanti di circolo, sia per l'istruzione degli allievi che per la disciplina e l'amministrazione, attenendosi alle speciali istruzioni che regolano il funzionamento dei depositi stessi.

Attribuzioni dei sottoispettori aggiunti ai comandi di circolo o di deposito.

Art. 248.

I sottoispettori aggiunti ai circoli od ai depositi debbono esclusivamente considerarsi quali ufficiali in aiuto dei comandanti nella parte che si riferisce alla direzione ed al riscontro del servizio.

Essi non esercitano facoltà disciplinari, non dànno ordini e non tengono corrispondenza ufficiale che per delegazione espressa ed in rappresentanza dei comandanti di circolo o di deposito.

Nel caso di assenza dei comandanti, ne esercitano interinalmente tutte le attribuzioni, ma senza tuttavia scostarsi dalle norme di servizio da quelli stabilite, salvo che sopravvengano gravi ragioni di servizio o di disciplina, che essi debbono poi giustificare.

Art. 249.

I sottoispettori aggiunti coadiuvano i comandanti di circolo nei giri d'ispezione fuori di residenza, ed eseguono i riscontri e le visite che ad essi vengono ordinati dai comandanti medesimi.

Anch'essi tengono il prospetto di servizio colle norme stabilite dall'articolo 245.

CAPO III.

DOVERI DEI COMANDANTI DI TENENZA

—

Doveri generali.

Art. 250.

I comandanti di tenenza, rispettivamente all'estensione del loro comando ed in conformità delle disposizioni date dal comandante il circolo, esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri specificati negli articoli 235 e 236 del presente Regolamento.

Ad essi spetta più specialmente la direzione esecutiva del servizio ed il còmpito di accertarsi che sia conforme alle regole disciplinari il contegno dei sottufficiali e delle guardie; che sia mantenuta la concordia nelle brigate e che vengano osservate le prescrizioni sulla divisa. Spetta inoltre ad essi di curare che l'amministrazione del vitto proceda regolarmente e sia rispondente ai bisogni degli agenti, in relazione alle condizioni locali ed al servizio che prestano, e di accertarsi altresì che sia curata la buona conservazione delle armi, delle munizioni, dei mobili e dell'altro materiale di proprietà dello Stato, nonchè degli effetti di casermaggio e dei locali in genere.

Art. 251.

I comandanti di tenenza ricevono gli ordini dai comandanti di circolo; però, quando non trovisi nella stessa sede il comandante di circolo, essi debbono eseguire le disposizioni di servizio che possano essere loro date dall'intendente di finanza o dai capi dei servizi o degli uffici, nei quali le guardie eseguono incarichi di vigilanza o di controllo, informandone poscia il comandante di circolo.

Parimenti, in caso d'impreviste e straordinarie esigenze di servizio, i comandanti di tenenza hanno facoltà di variare temporaneamente le disposizioni normali di servizio delle brigate, salvo a giustificare i provvedimenti adottati con rapporto da trasmettersi immediatamente al superiore.

Giri d'ispezione.

Art. 252.

Per l'esplicazione del loro mandato, i comandanti di tenenza eseguono giri d'ispezione nella propria circoscrizione, allo scopo di assicurarsi che tutte le prescrizioni di servizio, di disciplina e d'amministrazione vengano esattamente osservate nei vari reparti della tenenza. A tal effetto si attengono anch'essi per la parte che li concerne, al disposto del precedente articolo 239, esaminando con speciale cura:

a) se il servizio sia ordinato, registrato, eseguito e controllato regolarmente;

b) se esistano dissapori tra gli agenti e se si commettano nelle brigate o nei distaccamenti abusi di autorità, indelicatezze o parzialità;

c) se i comandanti di brigata possiedano i requisiti necessari per esercitare il comando, e cioè:

se possiedono l'attitudine fisica ed il grado d'istruzione occorrenti pel servizio cui sono preposti;

se abbiano perfetta conoscenza della circoscrizione della brigata;

se siano energici e coraggiosi e se comandino con calma e fermezza;

se addimostrino intelligenza ed attività nella scoperta delle frodi e nella ricerca delle indicazioni e notizie relative;

se mantengano il segreto sulle disposizioni del servizio e sui movimenti del personale;

se siano esatti nel rendere conto dei fatti ed indizi di contrabbando e delle mancanze e dei difetti dei loro dipendenti;

se tengano condotta irreprensibile ed abbiano il carattere e l'educazione che occorrono per servire d'esempio ai dipendenti e conservare il prestigio del grado;

se facciano osservare da tutti i dipendenti le norme di contegno e quelle di disciplina interna delle caserme.

Spetta anche ai comandanti di tenenza d'indirizzare personalmente i capi brigata nell'istruzione regolamentare e militare che questi debbono impartire alle guardie dipendenti e di constatarne il profitto, interrogando i singoli agenti ed esaminandone i lavori almeno una volta al mese. Inoltre, debbono i predetti comandanti vigilare con speciale cura che i capi brigata osservino e facciano osservare le disposizioni relative alla foggia e all'uso della divisa, ed a tal uopo ogni mese passano in rivista tutti gli oggetti di divisa e di corredo del personale dipendente.

Art. 253.

I giri d'ispezione debbono essere eseguiti secondo il bisogno, ma per modo che in via normale siano ispezionate almeno due volte al mese le brigate ed una volta al mese i distaccamenti, salve le facilitazioni che, per le tendenze più disagiate, può concedere il Ministero delle Finanze.

Non si considera ispezione il recarsi presso le brigate per la consegna delle paghe.

Le ispezioni ai reparti debbono effettuarsi di giorno e di notte, ed in guisa che entro il mese i comandanti di tenenza abbiano effettivamente eseguito, presso ciascun reparto, tutti i riscontri di loro competenza specificati negli articoli precedenti.

Le disposizioni contenute nel penultimo comma del citato articolo 239, relative all'esame dei registri e delle scritture presso i vari reparti, si applicano anche ai comandanti di tenenza.

Doveri speciali.
Art. 254.

Indipendentemente dai giri ordinari d'ispezione, i comandanti di tenenza debbono:

a) verificare nella propria circoscrizione tutti i fatti di qualche gravità e gl'incidenti in genere in cui sono implicati individui del corpo, recandosi personalmente sul luogo, per indagare sul contegno e sull'opera del personale dipendente, adottare i provvedimenti che hanno carattere d'urgenza, e provocare quelli che sfuggono alla loro competenza;

b) assumere personalmente il comando effettivo dei reparti, quando per gravi minaccie di contrabbando o di altre frodi importanti debbansi compiere servizi straordinari, specialmente se a questi prendano parte agenti di brigate diverse;

c) dirigere personalmente, salvo casi d'urgenza o di forza maggiore oppure di altri servizi importanti ed improrogabili, le perquisizioni domiciliari, e le altre operazioni di servizio dei dipendenti reparti, per le quali occorra l'intervento di un ufficiale di polizia giudiziaria;

d) controllare con la maggiore frequenza possibile, tanto di giorno che di notte, l'esecuzione del servizio da parte dei propri dipendenti.

Nell'adempimento di quest'ultimo còmpito, i comandanti di tenenza possono farsi coadiuvare da drappelli delle dipendenti brigate volanti, ai quali essi impartiscono, in tal caso, le istruzioni necessarie per l'adempimento dello speciale mandato;

e) visitare gli agenti ammalati negli ospedali. Nelle località in cui abbiano sede più comandanti di tenenza, il comandante di circolo designa l'ufficiale da cui tale compito dev'essere eseguito.

Attribuzioni delegate ai comandanti di tenenza.
Art. 255.

I comandanti di tenenza possono essere delegati dal comandante di circolo ad eseguire visite ad uffici, od altri servizi a lui demandati, ed essi debbono in tal caso adempiere il mandato, attenendosi alle istruzioni speciali che ricevono ed a quelle generali menzionate negli articoli 240 e 241 del presente Regolamento.

La delegazione può essere data dal comandante di circolo soltanto per servizi urgenti ed improrogabili che egli trovisi nell'impossibilità di compiere personalmente, e quando possa riuscire dannoso l'indugio necessario per provocare ed attendere gli ordini dal competente intendente di finanza.

Ove i comandanti di tenenza, per eseguire l'incarico, debbano sottostare a spese di viaggio, egli ha l'obbligo di rimborsarneli.

La delegazione non è permessa per servizi da compiersi fuori della circoscrizione assegnata al comandante di tenenza, nè per le verifiche ai magazzini di deposito delle privative, le quali debbono essere eseguite sempre dai comandanti di circolo o dai sottoispettori aggiunti.

Giornali e rapporti di servizio.
Art. 256.

I comandanti di tenenza tengono un giornale di servizio e vi annotano, in rigoroso ordine cronologico, tutto il servizio che prestano in residenza e fuori, escluso il lavoro d'ufficio, facendo menzione delle constatazioni fatte e dei provvedimenti adottati nelle visite e nelle ispezioni eseguite.

Questo giornale vien chiuso mensilmente e, nei primi tre giorni del mese successivo a quello cui si riferisce, si trasmette al comandante del circolo, corredato di un rapporto in cui siano riassunti i servizi esposti nel giornale medesimo.

Indipendentemente da tale rapporto e dal giornale di servizio, i comandanti di tenenza debbono, con rapporti speciali, riferire al comandante il circolo tutti i fatti e le irregolarità di qualche importanza da essi accertate, e richiedere i provvedimenti di qualsiasi specie che essi non possano adottare nella loro competenza.

Servizi straordinari.
Art. 257.

Pei servizi straordinari che eventualmente possono essere incaricati di eseguire fuori della propria sede, anche i comandanti di tenenza si attengono al disposto dell'articolo 243.

Capo IV.
DOVERI DEI SOTTUFFICIALI E DELLE GUARDIE

Doveri dei comandanti di brigata.
Art. 258.

I comandanti di brigata dirigono l'esecuzione del servizio assegnato al nucleo di forza sottoposto al loro comando, ripartendo fra i componenti la brigata i turni di vigilanza e gli altri còmpiti di servizio, per modo che, di regola, tutti concorrano in eguale misura ai varî servizi.

Essi partecipano frequentemente all'esecuzione effettiva del servizio, e, quando non vi partecipano, la controllano con saltuari riscontri in tutte le ore.

I predetti comandanti rispondono di qualsiasi infrazione od inconveniente che si verifichi in brigata e che sia imputabile a mancanza di direzione o ad incuria, spettando ad essi di dare indirizzo ed istruzione al personale componente la brigata, anche nei riguardi disciplinari ed economici e nei rapporti con le Autorità e col pubblico.

Nell'esercitare il loro mandato, i comandanti di brigata debbono sempre tener presenti i requisiti ai quali l'azione loro deve soddisfare, e che sono specificati nel precedente articolo 252 lettera c.

Art. 259.

Oltre i doveri risultanti dai Regolamenti di disciplina e d'amministrazione del corpo, rientrano fra i còmpiti speciali del comandante di brigata:

a) mantenere una costante vigilanza diurna e notturna sul tratto di linea o di territorio assegnato alla brigata, a seconda delle prescrizioni dell'ordine permanente di servizio e delle disposizioni impartite dai comandanti di circolo o di tenenza;

b) provvedere, sotto la propria responsabilità, ad assicurare la continuazione e l'efficacia del servizio, quando per mancanza di personale o per altri motivi non possa darsi esecuzione integrale all'ordine permanente, a' termini dell'articolo 13 del presente Regolamento;

c) reprimere le contravvenzioni alle leggi ed ai Regolamenti di qualsiasi servizio pel quale è richiesto il concorso delle guardie di finanza, e adoperarsi specialmente a scoprire le mosse del contrabbando, riferendone ai superiori e adottando intanto i provvedimenti urgenti atti ad impedirlo;

d) dirigere personalmente le operazioni più difficili ed importanti delle brigate, od affidarle ai graduati ed alle guardie più capaci, quando gli sia impossibile assumerne il comando effettivo;

e) tenersi in frequenti rapporti coi comandanti le brigate limitrofe per l'indispensabile collegamento del servizio dei varî reparti;

f) mantenere nella brigata la concordia e l'emulazione pel servizio;

g) riferire ai superiori, prontamente, le irregolarità riscontrate nei varî servizi sottoposti alla vigilanza del corpo, le mancanze dei dipendenti, gli eventuali decessi e le malattie;

h) tenere in corrente il registro di servizio della brigata, quelli delle contravvenzioni, di disciplina, delle disposizioni, e tutti gli altri registri e scritture prescritte per le brigate dai Regolamenti del corpo e dalle relative istruzioni;

i) osservare e far osservare tutte le discipline per l'ordine interno delle caserme, specificate nel seguente titolo del presente

Regolamento e nei Regolamenti di disciplina e d'amministrazione, ed impedire che in caserma si giuochi a carte o si faccia abuso di vino o liquori;

l) impartire al personale dipendente l'istruzione regolamentare e militare, secondo gli ordini che ricevono dai comandanti di tenenza;

m) fare la rivista di tutto il corredo di divisa e di armamento del personale, ogni volta che gli agenti vengono destinati alla brigata, e, periodicamente, almeno una volta per settimana. Quando accerti irregolarità nella divisa degli agenti che giungono destinati alla brigata, ne fa annotazione nel foglio di via presentato dagli agenti medesimi, riportandovi le giustificazioni da essi addotte;

n) ritirare e conservare gli abiti civili degli agenti che ne sianó eventualmente provveduti, quando nella brigata non si eseguano servizî in borghese, avvertendo che nessuna responsabilità può attribuirsi ai comandanti di brigata per il deperimento di tali effetti, a meno che non sia avvenuto per colpa dei comandanti medesimi;

o) curare che tutte le armi esistenti in brigata, comprese quelle degli agenti che ritornano dal servizio, siano conservate sempre assolutamente scariche, pulite ed atte all'uso;

p) provocare le riparazioni e sostituzioni occorrenti negli effetti di casermaggio, a norma del capitolato d'oneri relativo, quando siano deteriorati od inservibili. A tal uopo si assicurano periodicamente, nei dormitorî, che le forniture siano sempre ben conservate, denunziando ai superiori gli agenti che vi arrecassero volontario danno;

q) curare che non si asportino dalla brigata effetti di casermaggio, oppure oggetti di vestiario senza permesso;

r) adottare o provocare prontamente tutti gli altri provvedimenti in genere che le esigenze eventuali del servizio, della disciplina o dell'amministrazione della brigata richiedano;

s) visitare con la maggior frequenza possibile gli ammalati negli ospedali alla sede della brigata, laddove non siavi alla stessa sede un ufficiale.

Doveri dei comandanti di distaccamento.

Art. 260.

I comandanti di distaccamento eseguono nel rispettivo riparto gl'incarichi specificati nei precedenti articoli 258 e 259, senza dipartirsi però dalle disposizioni generali impartite dal comandante la brigata dalla quale il distaccamento dipende. Di ogni eventuale emergenza di servizio, di disciplina o d'amministrazione, essi informano prontamente il predetto comandante di brigata.

Doveri dei sottufficiali che non esercitano comando.

Art. 261.

Ferma restando l'eccezione fatta dal Regolamento di disciplina pei sottufficiali del contigente sedentario, tutti i sottufficiali non incaricati di esercitare comando dipendono, per ogni effetto, dal comandante la brigata alla quale sono addetti, e lo coadiuvano nell'esercizio delle sue attribuzioni.

Essi debbono essere destinati di preferenza al comando dei reparti staccati di forza e dei drappelli ai quali si assegnano servizi difficili ed importanti, che non possono essere diretti personalmente dal comandante la brigata.

Doveri delle guardie.

Art. 262.

Le guardie eseguono il servizio che viene loro ordinato dai comandanti di brigata o di distaccamento, oppure del capo posto nei corpi di guardia; e non si dipartono dalla consegna ricevuta, tranne quando nell'esecuzione del servizio sopravvengano casi di forza maggiore o frodi ed altre infrazioni impreviste, che esse hanno il dovere d'impedire.

Di ogni modificazione apportata agli ordini ricevuti, le guardie debbono subito informare il superiore dal quale il servizio è stato ordinato.

Art. 263.

Le guardie scelte debbono di preferenza adibirsi a servizi di sorveglianza sulle guardie comuni, al comando di drappelli, oppure alla vigilanza di varchi doganali, fabbriche, uffici od altri posti importanti nei riguardi del servizio.

Art. 264.

Qualunque sia il servizio che eseguano, ed anche quando non siano comandate, è dovere delle guardie:

a) vigilare attentamente per iscoprire il contrabbando e le contravvenzioni alle leggi finanziarie, reprimendole direttamente quando ne abbiano la possibilità e trovinsi nella circoscrizione della propria brigata, o riferendone altrimenti ai superiori;

b) impedire ogni irregolarità nelle fabbriche, stabilimenti od uffici presso i quali prestino servizio di vigilanza, informandone immediatamente i superiori;

c) render conto ai loro superiori d'ogni operazione di servizio da esse eseguita.

Divieto di adibire personale del corpo a servizi estranei.

Art. 265.

È assolutamente vietato di adibire individui del corpo a servizi non contemplati nel presente Regolamento.

È vietato inoltre di servirsi dei comandanti di qualsiasi reparto del corpo quali intermediari per la corrispondenza fra gli Uffici direttivi e quelli esecutivi, o di affidare ad essi incarichi amministrativi non compresi tra quelli specificati in questo e negli altri Regolamenti del corpo.

TITOLO IX.
Servizi interni

Capo I.
SERVIZIO D'UFFICIO E LAVORI PERIODICI

Comandi di circolo.

Art. 266.

La tenuta della corrispondenza ufficiale, dei registri, dei conti e delle scritture in genere, nonchè la compilazione degli elaborati periodici prescritti pei Comandi di circolo dai Regolamenti del corpo e dalle relative istruzioni, spetta personalmente e sotto la propria responsabilità ai comandanti o reggenti dei circoli stessi.

Essi possono però farsi coadiuvare da scrivani scelti fra le guardie, nel numero stabilito per ogni circolo da apposite disposizioni Ministeriali.

I comandanti di circolo autorizzati a tenere da uno a quattro scrivani possono valersi di un sottufficiale; quelli autorizzati a tenerne cinque o più possono valersi di due sottufficiali.

Art. 267.

Per la corrispondenza ufficiale con le Autorità superiori, i comandanti di circolo carteggiano direttamente col Ministero delle Finanze (Direzione generale delle gabelle) quando si tratti di affari pei quali ricevono da questo ordini diretti, e con le Intendenze di finanza per gli affari deferiti alla competenza di questi uffici, a'termini degli articoli 233 e 234 del presente Regolamento.

Debbono trasmettersi pel tramite delle Intendenze anchè i rapporti destinati al Ministero, quando sugli affari dei quali trattano i rapporti stessi le Intendenze siano chiamate ad esprimere parere, prender nota o stipulare convenzioni, nonchè tutte le comunicazioni od istanze concernenti personalmente i comandanti di circolo.

Gli elaborati periodici si trasmettono direttamente all'Ufficio cui sono destinati, qualunque sia la natura del servizio al quale si riferiscono.

Art. 268.

È vietato ai comandanti di circolo d'inviare direttamente al Ministero reclami o nuovi rapporti su affari già risoluti dalle

Intendenze. Nei casi eccezionali in cui, a tutela della propria responsabilità, i comandanti di circolo ritengano necessario di far intervenire il Ministero dopo la risoluzione dell'Intendenza, i nuovi rapporti debbono trasmettersi pel tramite dell'Intendenza medesima.

Art. 269.

Quando avvengano nel circolo fatti di notevole importanza, che rendano necessario l'intervento o richiamino l'attenzione delle Autorità politiche e giudiziarie del luogo, i comandanti di circolo, oltre a riferirne prontamente al Ministero delle Finanze, debbono informare anche l'Intendenza, nella cui circoscrizione i fatti sono avvenuti.

Art. 270.

I comandanti di circolo hanno facoltà di corrispondere direttamente con tutte le Autorità e gli Uffici estranei al corpo, escluse le Amministrazioni centrali dei vari Ministeri, con le quali debbono sempre corrispondere pel tramite del Ministero delle Finanze.

Archivio d'ufficio.

Art. 271.

Tanto la corrispondenza ufficiale quanto i registri, i conti e tutte le altre scritture d'ufficio, debbono essere conservate in apposito archivio con le norme stabilite da speciali istruzioni, e, nel caso di tramutamento o di temporanea assenza del titolare dell'ufficio, debbono essere consegnate a chi lo sostituisce.

Si custodiscono personalmente dal comandante il circolo gli atti riservati e le informazioni personali concernenti gli ufficiali, nonchè tutti gli atti e registri relativi alla mobilitazione eventuale del corpo.

Della corrispondenza che si riceve o che si spedisce, si prende sempre nota in apposito registro di protocollo.

Comandi dei depositi d'istruzione.

Art. 272.

Le norme stabilite dagli articoli precedenti, per la tenuta degli Uffici e per la corrispondenza ufficiale dei comandanti di circolo, si applicano anche ai comandanti dei depositi d'istruzione.

Comandi di tenenza.

Art. 273.

I comandanti di tenenza curano personalmente la tenuta della corrispondenza ufficiale, nonchè dei registri e di tutte le scritture prescritte per il rispettivo ufficio.

Ad essi è applicabile il disposto del precedente articolo 271.

Nelle tenenze aventi un contingente superiore ad ottanta uomini, i comandanti possono farsi coadiuvare da una guardia pei lavori di copiatura e d'ordine.

Comandi di brigata.

Art. 274.

Anche i comandanti di brigata redigono personalmente i rapporti che debbono inviare ai superiori, e curano la tenuta dell'altra corrispondenza ufficiale e dei registri prescritti per le brigate.

Essi debbono conservare ordinatamente tutti gli atti d'ufficio, per farne regolare consegna nel caso di tramutamento o di temporanea assenza, ma sono dispensati dall'obbligo di tenere il registro di protocollo; eccezione fatta per le brigate volanti non addette al servizio di prima linea, per le quali la tenuta di tale registro è obbligatoria.

Capo II.

RELAZIONI ANNUALI DI SERVIZIO

—

Generalità.

Art. 275.

Oltre a tutti i rapporti ed elaborati periodici prescritti dai Regolamenti del corpo e dalle relative istruzioni, i comandanti di circolo e di deposito, alla fine di ciascun anno finanziario, trasmettono al Ministero delle Finanze (Direzione generale delle gabelle) un rapporto generale sull'andamento del servizio, della disciplina, dell'amministrazione e dell'istruzione nel circolo o nel deposito, durante l'esercizio finanziario trascorso.

Tale rapporto è, per i circoli, diviso nelle seguenti sezioni:

A Guardia di finanza;

B Contrabbando.

Della sezione *B* i comandanti di circolo trasmettono una copia integrale anche alle rispettive Intendenze di finanza.

Pei depositi d'istruzione, il rapporto generale di servizio è ripartito nelle sezioni seguenti:

I. Reclutamento;

II. Istruzione;

III. Disciplina;

IV. Amministrazione.

Compilazione della sezione « Guardia di finanza ».

Art. 276.

La sezione *A* del rapporto generale di servizio deve contenere i seguenti capitoli:

1° informazioni sommarie sul contingente effettivo del circolo, sia per le condizioni numeriche sia per le qualità complessive del personale, con menzione particolareggiata delle attitudini e delle prestazioni degli ufficiali e dei comandanti di brigata;

2° notizie sul modo in cui procede il reclutamento, con l'indicazione degl'inconvenienti rilevati durante l'anno in tale servizio e dei provvedimenti ritenuti opportuni per evitarli;

3° relazione sommaria dell'andamento generale di ciascun ramo di servizio, con cenno speciale dei servizi notevoli, tanto ordinari che eventuali, compiuti nell'anno dal personale del circolo. A questo capitolo viene allegato un prospetto generale dei risultati di servizio ottenuti, nell'anno, dal personale del circolo;

4° relazione particolareggiata sull'andamento della disciplina con cenno speciale dei fatti disciplinari d'indole grave verificatisi nell'anno, e con l'indicazione degl'individui cui sono state inflitte le punizioni più severe. Anche a questo capitolo si allega un prospetto indicante, complessivamente, la quantità delle varie specie di punizioni inflitte nell'anno, confrontate con quelle dell'anno precedente;

5° relazione sull'andamento dell'istruzione regolamentare e militare del personale nelle brigate;

6° resoconto dell'amministrazione materiale del corpo, trattando con particolarità dell'andamento del servizio pel casermaggio e per il vestiario, nonchè dell'accasermamento del personale, ed indicando anche per ciascun ramo d'amministrazione (battelli, armi, vitto, massa, ecc.) gl'inconvenienti eventuali che si verificano ed i provvedimenti che si reputano opportuni per porvi riparo. Alla parte concernente le armi e le munizioni da guerra, si unisce un prospetto dimostrativo delle quantità d'armi e munizioni esistenti nel circolo, confrontate con le quantità dell'anno precedente;

7° proposte relative a provvedimenti d'indole generale concernenti l'ordinamento disciplinare, di servizio od amministrativo del corpo, desunte dall'esperienza.

Compilazione della sezione « Contrabbando ».

Art. 277.

La sezione *B* deve ripartirsi nei seguenti capitoli:

1° indicazione degl'introiti per vendita di sali e tabacchi e, laddove ne sia il caso, notizie sull'importazione dei prodotti più fortemente tassati nei riguardi doganali e delle tasse di fabbricazione, limitatamente agli Uffici esistenti nella circoscrizione del circolo, il tutto confrontato con le indicazioni relative all'anno precedente, esponendo le ragioni degli aumenti e delle diminuzioni;

2° esposizione delle ragioni di carattere locale e dei provvedimenti generali adottati nell'anno, dai quali sia potuto derivare aumento, diminuzione o spostamento del contrabbando;

3° provvedimenti che si ritengono necessari, sia circa l'entità e la dislocazione della forza, sia circa le misure generali di vigilanza, per rendere più efficace la difesa del contrabbando;

4° relazione sui risultati ottenuti dalla vigilanza speciale sui condannati per contrabbando.

Rapporto sugli altri servizi affidati ai comandanti di circolo.

Art. 278.

Indipendentemente dal rapporto generale di servizio di cui trattano gli articoli precedenti, i comandanti di circolo compilano, con le norme stabilite da apposite istruzioni, le relazioni periodiche prescritte pei servizi di riscontro, ad essi demandati ai termini degli articoli 240 e 241 del presente Regolamento.

Rapporti dei comandanti di deposito.

Art. 279.

I comandanti dei depositi d'istruzione redigono il rapporto generale, esponendo diffusamente, in ciascuna delle sezioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 275, le osservazioni da essi fatte, gli inconvenienti verificatisi ed i risultati ottenutisi, durante l'anno, nel deposito; proponendo i provvedimenti che, al caso, ritengano necessari, per il miglioramento funzionamento dell'istituto e per eliminare gli eventuali difetti constatati nell'arruolamento.

Disposizioni comuni.

Art. 280.

I rapporti di servizio debbono essere redatti in forma concisa ed in relazione alle osservazioni ed ai dati di fatto raccolti nell'anno.

Quando si reputi opportuno d'insistere su proposte fatte con un rapporto precedente, basta fare richiamo al rapporto nel quale furono esposte.

Art. 281.

Le proposte di provvedimenti aventi carattere di necessità o di utilità immediata non debbono comprendersi nel rapporto generale di servizio, e quand'anche siano in questo menzionate, debbono formare oggetto di speciali rapporti.

CAPO III.

SERVIZI INTERNI DI CASERMA

Servizio da casermiere e di cucina.

Art. 282.

Dal numero delle guardie disponibili si deducono, per turno, quelle occorrenti pel servizio da casermiere, nel numero stabilito dall'ordine permanente di servizio della brigata.

Queste guardie eseguono la pulizia dei locali, dei mobili e di tutti gli oggetti di uso collettivo della brigata, e curano, in massima, anche la preparazione del vitto e la custodia della caserma.

Nelle brigate numerose la preparazione del vitto può essere assegnata per turno agli agenti che abbiano provata capacità a tale servizio.

Parimenti, presso le brigate numerose, la custodia della caserma può essere affidata a personale indipendente dai casermieri, il quale prende nome di personale di picchetto.

Le guardie scelte sono dispensate dal partecipare al servizio da casermiere e di cucina, tranne quando possano prendervi parte in qualità di capi gruppo.

Art. 283.

È vietato di farsi coadiuvare da personale estraneo al Corpo nei servizi indicati nell'articolo precedente.

È vietato altresì di ospitare nelle caserme persone estranee, senza il permesso del comandante il circolo. È fatta eccezione pei militari dell'esercito o dell'armata, in servizio, ai quali, in caso di bisogno, può essere accordato ricovero o temporaneo alloggio.

Alle persone non militari che non siano munite di permesso del comandante di tenenza o di circolo è vietato l'ingresso in caserma, tranne quando siano accompagnate da un ufficiale o debbano recarsi agli alloggi del personale ammogliato od agli uffici esistenti nell'interno della caserma. In questi casi il piantone od una guardia deve accompagnarle.

Art. 284.

Le guardie casermiere non possono allontanarsi dalla caserma nemmeno per breve tempo, senza il permesso del comandante la brigata o di chi ne fa le veci.

La caserma non deve in alcun caso rimanere, nemmeno temporaneamente, senza un agente di custodia.

Le chiavi degli Uffici della brigata, quando sia assente dalla caserma il comandante, debbono essere consegnate al graduato più anziano che lo sostituisce, o, in mancanza di un graduato, al casermiere.

Doveri del personale di picchetto.

Art. 285.

Gli agenti comandati in servizio di picchetto, od in mancanza i casermieri, rispondono dell'osservanza dei divieti menzionati negli articoli precedenti.

Spetta inoltre ad essi:

a) impedire che i componenti la brigata, senza permesso del comandante, escano dalla caserma prima dell'ora stabilita per la libera uscita;

b) far rapporto al comandante la brigata per gli agenti che rientrano dopo l'appello serale.

L'ora della libera uscita viene stabilita dai comandanti di tenenza; quella dell'appello serale dal comandante il circolo.

Appello serale.

Art. 286.

L'appello serale è fatto dall'agente di maggior grado che si trovi in caserma, il quale deve constatare la presenza di tutti i componenti la brigata in turno di riposo.

Ai comandanti di tenenza è data facoltà di concedere ai sottoufficiali ed alle guardie, nei limiti consentiti dalle esigenze del servizio e della disciplina, il permesso di stare assenti dalla caserma per qualche ora dopo l'appello serale, ma non oltre la mezzanotte.

Il permesso si dà mediante un biglietto firmato dal comandante di tenenza.

Il capo del personale di picchetto od il casermiere notano in apposito registro l'ora in cui rientrano coloro che hanno fruito del permesso serale, pei riscontri che deve poi eseguire il comandante di brigata, al quale spetta di ritirare i biglietti relativi.

Nelle località in cui sia consentito dalle esigenze del servizio e della disciplina, i comandanti di circolo possono concedere permessi serali permanenti ai sottufficiali di alcune brigate, ma per durata non superiore a due ore dopo l'appello serale.

Silenzio e visita.

Art. 287.

All'ora del segnale di silenzio, che è di regola un'ora dopo la ritirata, si chiudono le sale di riunione, e tutto il personale non di servizio si ritira nella propria camerata e si corica. Mezz'ora dopo il comandante la brigata o chi lo sostituisce visita le camerate e si assicura che tutti siano a letto e in silenzio.

Per prevenire ed impedire le uscite clandestine dalla caserma, gli ufficiali od i comandanti di brigata compiono durante la notte qualche ispezione straordinaria nelle camerate, senza però svegliare il personale.

Orario di riposo.

Art. 288.

Durante l'orario del riposo, di cui all'articolo 64 del presente

Regolamento, è proibito in caserma il canto, il suono e qualsiasi schiamazzo, ed è vietato di tenere accesi lumi nelle camerate, oltre quelli destinati ad uso collettivo.

Rivista del personale all'uscita dalla caserma.

Art. 289.

Le guardie non possono uscire dalla caserma per recarsi in servizio se non sia accertato che esse:

a) siano in grado di prestare convenientemente il servizio loro comandato;

b) siano in condizione rispondente alle prescrizioni sull'uniforme;

c) abbiano l'armamento e le munizioni prescritte, e, quando occorra, anche le necessarie provviste alimentari.

A tal effetto, il personale comandato di servizio viene avvertito almeno due ore prima, perchè vi si possa preparare.

Gli agenti che per motivi di salute non si trovino in condizione di eseguire il servizio loro comandato, debbono avvertirne il comandante di brigata almeno un'ora prima di quella fissata per iniziare il servizio stesso; altrimenti non possono esserne esonerati, eccetto che trattisi di malattie improvvise ed evidenti.

Le constatazioni, di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, vengono fatte, mediante apposita rivista, dal comandante la brigata o dall'agente di maggior grado o più anziano, che si trovi in caserma nel momento opportuno, al quale le guardie debbono presentarsi.

Debbono essere passati in rivista, prima dell'uscita dalla caserma, anche gli agenti che si recano a diporto, per accertare che si trovino nell'uniforme prescritta.

Norme di contegno nell'interno delle caserme.

Art. 290.

Anche nell'interno delle caserme, le guardie non debbono indossare altri effetti di vestiario che quelli di uniforme, e debbono tenere contegno corretto, non dipartendosi, anche nella intimità della vita comune, dalle norme di subordinazione verso i superiori e di reciproco rispetto verso gli uguali o gli inferiori.

Il comandante di brigata stabilisce le ore destinate all'istruzione regolamentare e militare da impartirsi nei turni di riposo, nonchè le ore dei pasti, per la pulizia personale e degli arredi e pel riposo e, senza ragioni di forza maggiore, non si può venir meno a tali prescrizioni.

Dall'obbligo dell'istruzione non sono dispensati nemmeno gli agenti alloggiati fuori di caserma.

Art. 291.

Quando entri in caserma un ufficiale, chi lo scorge per primo dà l'*attenti*, e l'agente più elevato in grado o più anziano gli si presenta subito per riceverne gli ordini.

Se l'ufficiale che visita la caserma è accompagnato da altro ufficiale di grado inferiore al suo, il quale abbia giurisdizione sulla brigata, spetta a questi di dare l'*attenti*.

Se il personale sta in sala di riunione, prende la posizione di attenti senza salutare, e vi rimane finchè non ne sia dispensato o fino all'uscita dell'ufficiale; se sta nel proprio dormitorio, ciascuno si colloca ai piedi del suo letto sulla destra, e vi prende la posizione d'attenti.

Sono dispensati da questi obblighi di rispetto gli agenti che stiano in letto.

Ammalati in caserma o da inviarsi all'ospedale.

Art. 292.

Quando vi siano in caserma agenti ammalati, il comandante la brigata deve fare in modo che essi rimangano quanto più è possibile isolati e non manchino delle cure necessarie.

Delle malattie che si curano nelle caserme, se durano più di tre giorni deve darsi notizia, con rapporto speciale trasmesso in via gerarchica, al comandante di circolo; se hanno durata minore si annotano soltanto sul registro di servizio della brigata.

Si dà sempre notizia al comandante di circolo degli agenti che si ricoverino per qualsiasi malattia negli ospedali.

I comandanti di circolo e di deposito fanno poi risultare gli agenti ammalati avuti nel circolo o nel deposito, mediante inscrizione nel *prospetto mensile di situazione della forza*, che trasmettono al Ministero, entro i primi tre giorni d'ogni mese.

Agli ammalati che si curano in caserma ed ai convalescenti in periodo di riposo, non si concede, di regola, la libera uscita.

Art. 293.

Gli agenti ammalati che debbono ricoverarsi all'ospedale, vi si recano, di regola, da soli, muniti del biglietto d'entrata loro rilasciato dal comandante la brigata.

Quando però abbiamo assoluto bisogno di assistenza lungo il tragitto, o nel caso che trovinsi agli arresti precauzionali od occorra assicurarsi contro la loro possibile diserzione, si fanno scortare da altri agenti, i quali, sotto la propria responsabilità, non li abbandonano se non dopo di averli consegnati a chi è incaricato di riceverli presso l'ospedale.

Capo IV.
TRAMUTAMENTI

Motivi dei tramutamenti.

Art. 294.

I tramutamenti di residenza al personale di qualsiasi grado della guardia di finanza si dànno: o nell'interesse del servizio, o per motivi di salute, o per provvedimento disciplinare.

Non sono ammessi i tramutamenti per motivi di famiglia.

Possono tuttavia ottenere il tramutamento su loro domanda gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie che abbiano prestato servizio, per almeno due anni continuativi, in località notoriamente disagiate o malariche, o che siano lontane dalle regioni alle quali essi aspirino.

Indipendentemente dalle domande degli agenti, i comandanti di circolo debbono proporre d'ufficio il tramutamento di coloro che, per sopravvenute malattie, non siano più in grado di prestar servizio nelle località in cui trovansi assegnati.

Chi ha ottenuto il tramutamento domandato non può chiederne un altro se non siano decorsi almeno cinque anni dal tramutamento stesso, tranne quando sianvi gravi e comprovati motivi di salute.

Art. 295.

I sottufficiali e le guardie non possono essere destinati a prestare servizio nel circolo di nascita o di arruolamento ed in quello in cui dimorano le rispettive famiglie o le famiglie delle mogli.

Questo divieto si estende agli ufficiali, quando consti che le loro famiglie o quelle delle mogli esercitano industrie o commercio sottoposti a vigilanza finanziaria.

Art. 296.

Pei tramutamenti dai circoli o dai depositi d'istruzione, i rispettivi comandanti fanno mensilmente le proposte che ritengono necessarie, mediante apposito elenco.

Con lo stesso elenco trasmettono anche le domande di tramutamento, corredate del loro parere motivato.

Decorrenza dei tramutamenti.

Art. 297.

I tramutamenti decorrono, in massima, dal 1º del mese successivo a quello in cui vengono ordinati, e debbono effettuarsi entro quindici giorni dalla pubblicaziane dell'Ordinanza Ministeriale con la quale vengono disposti.

È fatta eccezione pei tramutamenti ordinati in via d'urgenza e per quelli di agenti che trovinsi ammalati negli ospedali. Per questi ultimi la partenza dal circolo o dal deposito deve subordinarsi alla sistemazione contabile delle spese di cura.

Modalità nei tramutamenti.

Art. 298.

Gl'individui del corpo che esercitano comando, quando siano tramutati, debbono, prima di partire per la nuova residenza, rimettere al successore od a chi ne assume provvisoriamente le funzioni, oltre al materiale mobile ed alle somme avute in consegna, tutti gli atti d'ufficio ed i registri, e debbono inoltre informarlo di tutte le trattazioni di servizio in corso, comprese quelle di polizia finanziaria.

I sottufficiali e le guardie, nei tramutamenti di circolo, consegnano il loro armamento, e si avviano poscia alla nuova residenza, seguendo l'itinerario che è indicato nel foglio di tramutamento, del quale essi vengono muniti.

Art. 299.

Prima di far partire un individuo traslocato, il comandante di brigata deve riconoscere l'esistenza e lo stato di tutti i mobili ed utensili che erano affidati in custodia all'agente stesso, e deve accertarsi della regolarità dei suoi oggetti di divisa e, quando ne sia il caso, anche delle armi che porta seco.

Le osservazioni cui desse luogo tale visita s'inscrivono nel foglio di via dell'agente, salvo a farne oggetto di rapporto, qualora si dovessero richiedere provvedimenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
L. WOLLEMBORG.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 7 luglio 1901, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Cittaducale (Aquila).*

SIRE!

Malgrado l'alacrità finora spiegata nel disimpegno della sua missione, il R. Commissario di Cittaducale deve ancora compiere o iniziare numerosi ed importanti affari, per dare stabile assetto alla civica Azienda.

Dopo aver provveduto a sistemare l'archivio, da lui trovato in grande disordine, a completare il registro di popolazione e riordinare il servizio d'anagrafe, egli attende alla compilazione dei ruoli delle tasse che la disciolta Amministrazione aveva completamente trascurata, ed alla riscossione dei crediti comunali ascendenti, nel complesso, a somma rilevante. Egli inoltre si propone di far cessare ogni equivoco circa la responsabilità dei cessati amministratori e di dare preciso e durevole indirizzo alle pratiche che maggiormente interessano il Comune, e soprattutto a quelle concernenti la conduttura dell'acqua potabile, la costruzione del macello, e la lite con l'ex appaltatore del dazio di consumo.

Pienamente convinto della necessità di prorogare di tre mesi i poteri di quel R. Commissario, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà il relativo schema di decreto.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Veduto il Nostro precedente decreto, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Cittaducale, in provincia di Aquila;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Cittaducale è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 7 luglio 1901, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Pisa.*

SIRE!

Il R. Commissario di Pisa, appena entrato nell'esercizio delle sue funzioni, si accinse al disimpegno del suo mandato, rendendosi conto dell'andamento dei pubblici servizi ed adottando o iniziando le riforme che a mano a mano gli apparivano necessarie per riparare al grave dissesto finanziario di quel Municipio. Lunga è la via che deve percorrere, affinchè dallo scioglimento del Consiglio comunale si possa ottenere il maggior risultato possibile.

Intanto egli attende alla compilazione di un esatto bilancio di assestamento e si propone di risolvere l'importantissimo problema del consolidamento del debito vitalizio per le pensioni. Le sue cure sono altresì rivolte ai vari rami dell'Azienda municipale, i quali tutti reclamano un razionale riordinamento.

È pertanto evidente la necessità di prorogare di tre mesi i poteri del R. Commissario di Pisa, ed all'uopo si provvede con lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Veduto il Nostro precedente decreto, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Pisa;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Pisa è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 7 luglio 1901, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Santa Eufemia di Aspromonte (Reggio Calabria).*

SIRE!

La parte eletta della popolazione di Santa Eufemia di Aspromonte ha fatto istanza affinchè i poteri di quel R. Commissario, già prorogati di un mese, vengano protratti fino al limite massimo consentito dalla legge. È vivo desiderio di quegli abitanti che la nuova Amministrazione non trovi la sua via inceppata da ostacoli, specialmente per quanto concerne le operazioni demaniali e la riscossione dei crediti del Comune. Intanto il R. Com-

missario, mercè questa nuova proroga, potrà dar corso alle opere di maggiore interesse igienico ed edilizio.

Convinto di far cosa utile a quel Comune, prego la Maestà Vostra di degnarsi apporre la Sua Augusta firma sul relativo schema di decreto.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Veduti i Nostri precedenti decreti, coi quali, rispettivamente, venne sciolto il Consiglio comunale di Santa Eufemia d'Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, e furono prorogati di un mese i poteri di quel R. Commissario;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Santa Eufemia d'Aspromonte è prorogato di altri due mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

elazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 7 luglio 1901, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di San Quirino (Udine).*

SIRE!

Affinchè il R. Commissario di San Quirino abbia modo di riparare al grave disordine di quel Municipio, di provvedere alla liquidazione e riscossione dei crediti del Comune, ed infine di accertare e dichiarare le eventuali responsabilità dei cessati amministratori per i danni cagionati dall'ex segretario comunale alla civica Azienda, occorre di prolungare di due mesi il periodo di scioglimento di quel Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Veduto il Nostro precedente decreto, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di San Quirino, in provincia di Udine;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di San Quirino è prorogato di due mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 7 luglio 1901, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di San Vito dei Normanni (Lecce).*

SIRE!

Col 16 corrente verrebbe a scadere il periodo normale di scioglimento del Consiglio comunale di San Vito dei Normanni.

Il R. Commissario non è ancora potuto giungere alla definizione delle più importanti questioni e principalmente di quelle che si riferiscono alla sistemazione finanziaria del Comune, al servizio esattoriale ed a quello sanitario. Perdura inoltre la lotta fra i partiti senza orientamento, tale da far sperare che con prossime elezioni si possa ottenere una Rappresentanza omogenea e vitale.

Ritengo quindi necessario prorogare di tre mesi i poteri del R. Commissario, perchè egli abbia modo di continuare le pratiche di conciliazione già iniziate e di risolvere le più gravi difficoltà che ora distolgono molti cittadini dall'assumere la responsabilità del mandato amministrativo.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Veduto il Nostro precedente decreto, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di San Vito dei Normanni, in provincia di Lecce;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di San Vito dei Normanni è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELL' INTERNO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente.*

Ispettorato Generale della Sanità Pubblica.

Con RR. decreti del 7 luglio 1901:

Ribera dott. Carlo, nominato membro del Consiglio provinciale sanitario di Palermo, pel triennio 1899-901.

Lupinacci dott. cav. Francesco, accettate le dimissioni dalla carica di membro del Consiglio provinciale sanitario suddetto.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

R. CONSOLATO D'ITALIA IN INNSBRUCK.

ELENCO dei decessi di sudditi italiani di cui pervenne notizia al R. Consolato d'Italia in Innsbruck durante il 2° trimestre 1901.

1. Marchiori Giuseppe fu Giuseppe, nato a Borgo, domiciliato a Pedavena (Belluno), facchino, vedovo, d'anni 60, morto il 9 aprile 1901 a Trento (Ospedale).
2. Bueloni Aridano di Primo e di Teresa Bueloni, d'anni 21, pa-

nieraio, da Suzzara (Mantova), morto il 15 aprile 1901 a Rovereto; non lascia sostanza.

3. Trentini Luigi, manovale, d'anni 40, da Lonato (Brescia), morto il 29 gennaio 1901 ad Arco (Ospedale); non lascia sostanza.
4. Bertolini Luigi, vedovo, d'anni 63, da Caprino Veronese (Verona), morto il 16 maggio 1901 a Rovereto; non lascia sostanza.
5. Zanier Ida del fu Leonardo, d'anni 15, domiciliata a Polurra, morta il 9 maggio 1901 a Kupstein.
6. Manno baronessa Enrichetta, nata a Valfrè (Torino), maritata, morta a Riva il 29 aprile 1901.
7. Spagnol (o Spagnolo) Giovanni, vedovo, giornaliero, d'anni 52, nativo di S. Stino, domiciliato a Motta di Livenza, morto a Pians il 5 maggio 1901; non lascia sostanza.
8. Volpini Tobia fu Pio, d'anni 47, veterinario, da Sirolo (Ancona), morto a Rovereto il 12 giugno 1901; non lascia sostanza.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0], cioè: N. 964,633 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 1,355, al nome di De Larderel *Federiga* di Florestano, minore, sotto la patria podestà del padre, domiciliata a Livorno, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a De Larderel *Maria-Francesca-Adriana-Eugenia-Federiga* di Florestano, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 giugno 1901.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

Direzione Generale del Tesoro

Avviso.

Per effetto del R. decreto 7 luglio 1901, n. 319, a cominciare dal giorno 15 dello stesso mese, l'interesse dei buoni del Tesoro, che il Governo è autorizzato ad alienare, è fissato nelle seguenti ragioni, con esenzione da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura:

2,00 % per i buoni con scadenza da 3 a 6 mesi;
2,25 % » » da 7 a 9 mesi;
3,00 % » » da 10 a 12 mesi.

Per i buoni del Tesoro che saranno ceduti direttamente alle Casse di risparmio, di cui alla legge 15 luglio 1888, n. 5546, ed ai Monti di Pietà, la ragione d'interesse è fissata nelle seguenti misure, purchè i buoni stessi non siano girati a terzi:

2,50 % per i buoni con scadenza da 7 a 9 mesi;
3,25 % » » da 10 a 12 mesi.

I buoni da 3 a 6 mesi, ceduti ai medesimi Enti, frutteranno l'interesse ordinario del 2 %. 1.

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal 15 al 21 luglio per daziati non superiori a lira 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 104,40.

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 15 luglio, in lire 104,59.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

13 luglio 1901

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	100,45 5/8	98,45 5/8
	4 1/2 % *netto*	111,21 5/8	110,09 1/8
	4 % *netto*	100,35 1/2	98,35 1/2
	3 % *lordo*	62,22	61,02

CONCORSI

R. EDUCATORIO « MARIA ADELAIDE » in Palermo

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto il concorso a un posto semigratuito da conferirsi nel prossimo anno scolastico.

Le aspiranti dovranno presentare al signor presidente del Consiglio direttivo, non più tardi del 25 luglio p., la loro domanda in carta da bollo da cent. 60, nella quale sia anche detto in che scuola ed in che classe abbia fatto gli studî l'aspirante, o, in caso di educazione ricevuta in famiglia, la classe per la quale concorre.

La domanda dev'essere corredata dei seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) attestato degli studî fatti;
b) atto di nascita della giovanetta;
c) attestato di vaccinazione o di vaiuolo naturale;
d) attestato medico di sana costituzione;
e) certificato dell'agente delle imposte sul patrimonio dei genitori e sulla somma che essi pagano per tributi diretti;
f) certificati comprovanti le benemerenze delle famiglie.

Il concorso al posto semi-gratuito si fa per titoli, dai quali risultino le benemerenze dei genitori delle aspiranti e le condizioni relativamente ristrette di loro fortuna; e per esame dell'aspirante secondo la classe in cui dev'essere inscritta.

L'esame sarà tenuto nella sede di questo Educandato.

L'età minima per l'ammissione delle alunne è fissata a sei anni, la massima ad undici.

La retta annuale per le alunne a posto semigratuito, compreso il corredo, è di L. 600 pel primo anno e di L. 550 negli anni successivi, pagabili a rate trimestrali anticipate.

Se l'alunna entra a trimestre cominciato, paga l'intera retta di tre mesi.

Nelle istanze dovrà essere indicato con precisione il domicilio delle famiglie delle aspiranti.

Palermo, il 23 giugno 1901.

Il Presidente del Consiglio direttivo
G. PITRÈ.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il *Times* ha da Shanghai mantenersi colà insistentemente la voce che il Principe Thuan stia marciando alla testa di un grande esercito verso la provincia di Scian-si e che suo figlio, l'erede legittimo del Trono, si è unito a lui, ciò che non potrebbe essere avvenuto se non col consenso dell'Imperatrice Reggente.

***

Da Shanghai si ha pure notizia di un decreto con cui l'Imperatrice Reggente ordina ai rappresentanti della China all'estero di comunicarle i nomi di tutti i giovani Chinesi che si trovano all'estero e che nei loro studî o in qualsiasi professione dimostrino speciali capacità.

Questi giovani dovranno rimpatriare a spese del Governo e verranno assunti a funzioni pubbliche.

Il *Journal des Débats* dice che non bisogna annettere troppa importanza a questo decreto. Non è la prima volta che la China invia dei giovani a perfezionarsi all'estero; ma, al loro ritorno in patria, essi non sono in grado di scuotere l'inerzia tradizionale dei loro concittadini.

***

Il *Times* pubblica un dispaccio dall'Africa del Sud sulle operazioni del generale Blood nell'Est del Transwaal. Il dispaccio termina con queste parole:

« Il numero totale dei Boeri, che tengono ancora là campagna, non può essere molto considerevole, e tra breve non ci troveremo di fronte che un piccolo nucleo d'inconciliabili che ci daranno però certamente più da fare che delle migliaia di uomini pronti ad affrontare delle battaglie ».

***

Si ha per telegrafo dall'Aja che sono giunte in quella città notizie di Botha e di Dewett. Botha eseguì un'ispezione dei commandi boeri del Transwaal e trovò tutto nel miglior ordine. Dewett prese tutti i provvedimenti per poter continuare la guerra ancora per anni, senza aiuti dall'estero.

Il generale Dewett, col suo commando, si troverebbe presso Blackfontein.

***

Telegrafano da Varna, 12 giugno: Il Principe Ferdinando ed il Granduca Alessandro Michailovic giunsero stamane a Varna, acclamati vivamente dalla popolazione. Essi assistettero ad un *Te Deum* nella cattedrale; il metropolita pronunciò un discorso in cui disse che la visita del Granduca gioverà a stabilire rapporti ancor più intimi fra i due popoli.

Alla rivista prese parte anche un distaccamento russo di marina. Vi assistettero l'agente diplomatico russo col personale dell'Agenzia, i ministri, le autorità ed i consoli.

Il Granduca visitò poscia il Consolato russo.

Al *dejeuner* servito più tardi a bordo della *Nadejda*, il principe Ferdinando brindò alla gloria della potente flotta russa. Il Granduca rispose brindando allo sviluppo della giovane flotta bulgara.

Questa sera nel palazzo principesco ad Euxinograd fu servito un pranzo di gala; seguì un ricevimento.

Domattina il Granduca parte per Burgas.

***

Scrivono da Pietroburgo che la deputazione mandata dal gran Lama del Tibet fu accolta ovunque, in Russia, con onori sovrani.

La deputazione fu ricevuta solennemente dallo Czar al palazzo di Peterhof. Il capo della missione, Hambo Aevar, a mezzo di un interprete, porse il saluto del gran Lama al potente *Sovrano bianco* e ringraziò per le accoglienze avute in Russia. Quindi presentò i ricchi doni inviati dal gran Lama.

La missione ripartirà per il Tibet per la via d'Odessa.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

S. M. la Regina Madre partì ieri, alle ore 15,12, da Torino per Venezia, salutata alla stazione dalle LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa d'Aosta, la Principessa Letizia ed il Duca degli Abruzzi.

S. M. giunse a Milano alle ore 18,5.

Nessuna Autorità si trovava alla stazione, la Regina Madre viaggiando in forma privata.

Il treno Reale ripartì alle ore 18,10 per Venezia, ove giunse alle ore 22,50, e S. M. venne ricevuta ed ossequiata alla stazione dal Prefetto e dal Sindaco.

S. A. R. il Conte di Torino, che si reca a Viareggio col Suo reggimento, passando ieri l'altro per Navacchio, s'ebbe da quella popolazione una imponente ed affettuosa dimostrazione.

Tutto il piano pisano è imbanderiato.

Napoli al pellegrinaggio del 29 luglio. — Ieri a Napoli, nel pomeriggio, nella sala del Consiglio comunale, coll'intervento del Prefetto, dei generali Mirri, Mazzitelli, Afan de Rivera e Sala, di senatori e deputati e dei rappresentanti dei varî Comitati, furono presi gli ultimi accordi per il grande pellegrinaggio del 29 corrente, al Pantheon, alla tomba di Re Umberto.

All'Ambasciata di Francia. — Stante l'assenza dell'ambasciatore francese, sig. Camillo Barrère, il quale si trova a Camaldoli, il consigliere dell'Ambasciata di Francia, sig. Alberto Legrand, ricevette ieri al palazzo Farnese i membri della Colonia francese in occasione della festa nazionale.

Il sig. Le Lieure, vice presidente della Camera di commercio, espresse i voti dei suoi compatriotti e si felicitò delle relazioni amichevoli che uniscono la Francia e l'Italia.

Il sig. Legrand rispose brevemente, facendo voti per la salute del Presidente della Repubblica, Loubet, e degli Augusti Sovrani d'Italia.

S. E. l'on. Fulci a Milazzo. — Alle ore 11 di ieri giunse a Milazzo S. E. il Sottosegretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi, on. Fulci, ricevuto alla stazione dalle Autorità, dalle rappresentanze dei Municipi del Collegio, da molte Associazioni con bandiere e musiche e da moltissima folla che gli fece un'accoglienza entusiastica.

L'on. Fulci salì in vettura col sindaco di Milazzo e, seguito da moltissime carrozze, si recò al palazzo Cumbo ove alloggia.

Le Associazioni con le musiche, convenute alla stazione, ordinatesi in imponente corteo, si recarono al palazzo Cumbo ad acclamare l'on. Fulci.

Questi si affacciò al balcone a ringraziare con parole di viva simpatia, accolte da applausi calorosi e da grida di: *Viva Fulci!*

Scioltosi il corteo, numerose Autorità e rappresentanze si recarono a visitare l'on. Fulci.

Ieri sera nella sala del Consiglio comunale vi fu un banchetto di 150 coperti.

La sala era splendidamente decorata.

L'on. Fulci, vivamente acclamato, entrò nella sala alle ore 19.

Al levare delle mense, l'on. Fulci ha pronunziato un discorso vivamente e ripetutamente applaudito.

Stamane S. E. l'on. Fulci è partito per visitare gli altri Comuni del suo Collegio.

Onore ad un valoroso. — Ieri, nel cortile dell'Intendenza di finanza, imbandierato, venne, con la prescritta solennità,

consegnata alla guardia di finanza Stefano Chiavaro la medaglia d'argento al valore di marina, conferitagli per avere l'8 maggio 1900 salvato, con rischio della propria vita, una donna che era per annegare nei pressi del lazzaretto di Civitavecchia.

Alla cerimonia presero parte un drappello di guardie municipali, un plotone del 63° fanteria ed un plotone di guardie di finanza.

Il Chiavaro, che già era decorato della medaglia d'Africa, fu fatto segno ad attestati di simpatia da tutti i presenti che vollero, dietro l'esempio dell'intendente comm. Carpi, stringergli la mano.

Agevolazioni ferroviarie pel pellegrinaggio del 29 luglio. — Le Società ferroviarie e di navigazione hanno concordato le seguenti facilitazioni di viaggio a favore di coloro che prenderanno parte al pellegrinaggio.

I ribassi sono questi:

	1ª classe	2ª classe	3ª classe
fino a 200 km.	50 0[0	55 0[0	60 0[0
da 201 a 400 km.	55 0[0	60 0[0	70 0[0
oltre i 400 km.	60 0[0	65 0[0	75 0[0

La Società sarda accorda il 60 0[0, per tutte le distanze; la Navigazione generale e la Società « Puglia » il 60 0[0; la Società Navigazione siciliana il 75 0[0. La validità dei biglietti è dal 24 corr. al 4 agosto prossimo.

Per fruire di questi ribassi è necessario iscriversi ad uno dei Comitati locali del pellegrinaggio o al Comitato centrale, soli autorizzati a rilasciare i certificati che danno diritto al biglietto a prezzo ridotto.

Per le cartoline postali all'estero. — La Direzione delle Poste comunica:

« Sui biglietti di visita, scambiati nei paesi dell'Unione postale universale, è consentito di aggiungere, scritti a mano, l'indirizzo e il titolo del mittente, nonchè augurî, felicitazioni, ringraziamenti, condoglianze ed altre frasi di convenienza espresse al massimo in cinque parole o mediante iniziali convenzionali.

« Tale agevolezza vale anche per le cartoline private, col titolo cancellato, ed affrancate come stampe « limitatamente però a quelle circolanti nell'interno del Regno ».

« Credesi sia utile rammentare al pubblico tale distinzione, perocchè molti, convinti che pure sulle cartoline private da e per l'estero, ammesse al trattamento delle stampe, siano consentite le aggiunte suddette, reputano ingiustificate le tasse in simili casi applicate a norma del Regolamento ».

Mostre di bovini, cani ed animali da cortile. — In occasione dei festeggiamenti che avranno luogo a Torino nella prossima primavera per lo scoprimento del monumento al compianto Principe Amedeo di Savoia, la Società Nazionale Zootecnica organizzerà delle *Mostre di bovini, cani ed animali da cortile*, le quali ultime avranno speciale interesse perchè comprenderanno una sezione internazionale.

Alle dette mostre verranno aggiunti dei concorsi speciali per tutto quello che alla zootecnia si riferisce, come: attrezzi da stalla, latterie, alimenti e madri artificiali, incubatrici, colombaie, ecc.

I vasti programmi che verranno a suo tempo pubblicati, l'entità dei premî di cui la Società dispone e l'appoggio che le è assicurato dal Comitato esecutivo della grande Esposizione di Arte decorativa, faranno sì che queste Mostre acquisteranno l'importanza di quelle memorabili del 1884 e 1898.

L'invio dei programmi verrà fatto prossimamente.

Marina militare. — La prima Divisione della Squadra del Mediterraneo, al comando del vice ammiraglio Palumbo, e composta delle RR. navi *Lepanto*, *Sicilia*, *Carlo Alberto* e *Partenope*, e delle contro-torpediniere *Lampo*, *Fulmine*, *Strale*, *Dardo* e *Tevere*, giunse ieri l'altro a Taranto.

Marina mercantile. — Venerdì scorso i piroscafi *Enna*, della N. G. I., e *Las Palmas*, dalla Veloce, partirono il primo da Alessandria d'Egitto per Napoli ed il secondo da Teneriffa per l'America Centrale; il piroscafo *Marco Minghetti*, della N. G. I., giunse a New-York, ed il piroscafo *Savoia*, della Veloce, da Teneriffa, proseguì per Genova. Ieri l'altro il piroscafo *Werra*, del N. L., giunse a Genova. Ieri i piroscafi *Singapore* e *Washington*, della N. G. I., da Singapore proseguirono per Ta-Ku.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 13. — La Borsa è oggi chiusa.

Santos Dumont fece, stamane, dinanzi ad una Commissione dell'*Aereo Club*, un esperimento ufficiale col suo pallone dirigibile.

Partito alle 7,40 dal parco di Meudon, Dumont giunse in buone condizioni alla Torre Eiffel quindici minuti dopo e fece un giro attorno alla torre ripartendo pel parco di Meudon; ma, stante la debolezza del suo motore, dovette prendere terra a Boulogne-sur-Seine.

La Commissione deliberò che l'esperimento venga ripreso ulteriormente.

MARSIGLIA, 13. — Un comunicato ufficiale della Prefettura annunzia che la situazione nel Lazzaretto del Frioul è immutata. Tutti i passeggieri e l'equipaggio del piroscafo *Laos* sono stati sempre e continuano ad essere immuni. Nessun nuovo decesso è avvenuto fra i macchinisti arabi. I passeggieri sono stati autorizzati a ricevere al Lazzaretto del Frioul la visita delle loro famiglie.

NORIMBERGA, 13. — Nell'odierna assemblea degli azionisti della Società elettrica Schukert, il presidente dichiarò essere impossibile pagare, come si aveva intenzione, un dividendo del 10 0[0 perchè la Società comprò dalla *Leipziger Bank* 4,200,000 marchi di azioni della Società elettrica Bosniaca pagabili nel 1903 e che invece debbono ora essere pagate subito per non perderle.

Tranne questo, la Società non subì alcun altro danno.

Pertanto non vi sarà dividendo e gli utili in 5,052,652 marchi verranno trasportati in conto nuovo.

MADRID, 14. — Il Consiglio dei Ministri designerà oggi il nuovo Ministro dell'interno in sostituzione di Moret che verrà eletto Presidente della Camera dei Deputati.

Questa ha convalidato le elezioni dei deputati di Barcellona.

LONDRA, 14. — Il *Sun* annunzia che la signora Shalkburger è stata fatta prigioniera ed è stata condotta a Pretoria.

BUENOS-AYRES, 14. — Il Ministro delle finanze Avellaneda telegraferà ai banchieri esteri che, non ostante la nuova situazione finanziaria, egli adempirà puntualmente agli impegni assunti verso i creditori esteri senza ricorrere a nuove tasse nè a nuovi prestiti.

PIETROBURGO, 14. — Per ordine imperiale saranno inscritti, nel 1901, 308,500 uomini per le reclute dell'esercito e della marina.

PARIGI, 14. — Tempo fresco e coperto.

In occasione della festa nazionale gli edifici pubblici e molte case private sono imbandierate.

Parecchie delegazioni, e specialmente la delegazione del Consiglio municipale di Parigi e quelle della Lega dei patriotti, e della gioventù socialista si recarono a deporre corone sulla statua di Strasburgo.

La polizia tolse una corona dei socialisti colla scritta: *Alle vittime delle due patrie*.

La Lega dei patriotti depose una corona in nome di Déroulède e di Marcel Habert ed acclamò Déroulède.

La polizia disperse i dimostranti.

Nessun incidente grave.

SALISBURGO, 14. — È giunto l'Imperatore per assistere all'inaugurazione del monumento all'Imperatrice Elisabetta.

S. M. fu ricevuta da parecchi membri della Famiglia Imperiale e dalle Autorità.

La musica della compagnia che rendeva gli onori militari suonò l'Inno nazionale.

Il Borgomastro pronunziò un discorso di omaggio all'Imperatore.

S. M. lo ringraziò dell'espressione dei sentimenti di lealtà e di patriottismo e rilevò la fedeltà provata dei Salisburghesi.

Quindi l'Imperatore entrò in città, che è splendidamente pavesata e decorata, fra le salve dei cannoni e le entusiastiche acclamazioni di una enorme folla.

PITTSBURG (*Pennsylvania*), 14. — Le conferenze tra i rappresentanti delle acciajerie ed i Sindacati operai non hanno condotto ad un accordo; perciò sarà dichiarato lo sciopero generale degli operai delle miniere.

ADEN, 14. — Una colonna mista di 500 uomini fra indigeni ed inglesi partirà domani per distruggere un forte costruito dai Turchi sul territorio della tribù degli Hustadi, posta sotto il protettorato inglese. Il presidio del forte declinò la responsabilità della costruzione del forte stesso.

SALISBURGO, 15. — Iersera ebbe luogo una fiaccolata con una serenata.

Un'enorme folla acclamò entusiasticamente l'Imperatore.

LONDRA, 15. — Il generale lord Kitchener telegrafa da Pretoria in data 13 corr.: Nella Colonia del Capo, Sheppers incendiò gli edifici pubblici di Maraisburg ed alcune fattorie vicine.

Alcune colonne inglesi, giunte a Zeerust, incontrarono resistenza da parte dei Boeri.

Esse ne fecero parecchi prigionieri, ma ebbero 43 ufficiali e 4 soldati feriti.

Durante una marcia la brigata Broadwood sorprese Reitz, capo del Governo dell'Orange. Le sue carte vennero sequestrate.

Il Presidente Stejin con un solo uomo fuggì.

Il fratello di Stejin si trova fra i prigionieri.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Conservatorio del Collegio Romano

del 14 luglio 1901

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60

Barometro a mezzodì	758,0
Umidità relativa a mezzodì	37
Vento a mezzodì	W debole
Cielo	sereno
Termometro centigrado	Massimo 31°,0 Minimo 18°,0
Pioggia in 24 ore	ρ,0.

Li 14 luglio 1901.

In Europa: pressione massima di 765 sul mar Bianco e sulla Danimarca, minima sul mar Nero, Costantinopoli di 755.

In Italia nelle 24 ore: barometro stazionario quasi ovunque; temperatura aumentata; qualche temporale al NW e al S.

Stamane: cielo vario sull'alta Italia, sereno altrove; venti deboli settentrionali.

Barometro: massimo a 765 al S della Sardegna, minimo a 760 sul canale d'Otranto.

Probabilità: venti deboli vari sull'Italia superiore e Sardegna, settentrionali altrove; cielo vario sull'alta Italia con qualche temporale, sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO

dell' Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, il 14 luglio 1901.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	Minima
Porto Maurizio	nebbioso	legg. mosso	26 7	21 1
Genova	coperto	calmo	26 0	21 4
Massa Carrara	coperto	calmo	31 1	19 3
Cuneo	coperto	—	28 3	16 1
Torino	3/4 coperto	—	28 5	20 8
Alessandria	coperto	—	31 8	20 8
Novara	1/2 coperto	—	30 2	19 2
Domodossola	1/2 coperto	—	30 0	17 0
Pavia	3/4 coperto	—	32 5	17 9
Milano	3/4 coperto	—	33 4	21 0
Sondrio	3/4 coperto	—	30 0	19 3
Bergamo	coperto	—	30 3	18 5
Brescia	1/2 coperto	—	32 6	20 7
Cremona	1/2 coperto	—	38 5	20 2
Mantova	sereno	—	31 0	22 0
Verona	1/2 coperto	—	30 6	21 1
Belluno	3/4 coperto	—	28 9	18 0
Udine	1/4 coperto	—	27 8	18 5
Treviso	3/4 coperto	—	31 6	21 7
Venezia	1/2 coperto	calmo	28 9	22 1
Padova	1/2 coperto	—	29 5	19 2
Rovigo	3/4 coperto	—	33 0	18 0
Piacenza	1/4 coperto	—	30 0	20 2
Parma	1/4 coperto	—	32 5	20 9
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	30 8	19 4
Modena	1/2 coperto	—	29 8	19 8
Ferrara	1/2 coperto	—	29 8	19 4
Bologna	1/4 coperto	—	29 9	21 9
Ravenna	1/2 coperto	—	33 0	16 0
Forlì	1/2 coperto	—	29 6	18 8
Pesaro	1/4 coperto	legg. mosso	27 9	17 6
Ancona	1/2 coperto	calmo	28 2	21 0
Urbino	sereno	—	28 0	19 0
Macerata	sereno	—	28 4	19 5
Ascoli Piceno	sereno	—	27 5	17 0
Perugia	1/4 coperto	—	28 0	16 2
Camerino	sereno	—	25 0	16 0
Lucca	1/4 coperto	—	28 9	18 2
Pisa	1/4 coperto	—	28 2	15 6
Livorno	1/2 coperto	calmo	27 5	20 6
Firenze	coperto	—	29 9	18 1
Arezzo	1/2 coperto	—	24 8	16 3
Siena	1/4 coperto	—	28 5	17 9
Grosseto	—	—	—	—
Roma	sereno	—	30 0	18 0
Teramo	sereno	—	27 8	17 2
Chieti	3/4 coperto	—	15 0	18 0
Aquila	sereno	—	24 1	15 0
Agnone	sereno	—	22 4	14 8
Foggia	sereno	—	25 1	15 2
Bari	sereno	mosso	24 3	18 8
Lecce	1/2 coperto	—	26 9	16 9
Caserta	sereno	—	28 5	17 3
Napoli	sereno	calmo	25 8	19 3
Benevento	sereno	—	27 5	14 5
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	sereno	—	20 2	14 2
Potenza	1/4 coperto	—	20 0	14 2
Cosenza	sereno	—	27 0	17 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	25 8	11 2
Reggio Calabria	1/2 coperto	legg. mosso	25 0	[illegible]
Trapani	sereno	calmo	[illegible]	20 2
Palermo	sereno	calmo	29 9	16 2
Porto Empedocle	sereno	calmo	29 0	19 0
Caltanissetta	—	—	—	—
Messina	1/4 coperto	legg. mosso	26 0	19 6
Catania	sereno	calmo	26 6	18 6
Siracusa	1/4 coperto	calmo	27 7	18 5
Cagliari	sereno	legg. mosso	29 4	17 2
Sassari	sereno	—	28 2	19 1

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Tumino Raffaele, *Gerente responsabile.*